

LA PREVIDENZA FORENSE



2 MAGGIO-AGOSTO
2022



RIFORMA PREVIDENZA FORENSE

NUOVO DIRITTO DI FAMIGLIA

PRESCRIZIONE CONTRIBUTI

CERTIFICAZIONE UNI

Scopri la nuova gamma di **monitor interattivi di Newline**. Ideali per **sale conferenze**, video meeting, professional monitor.

Condizioni speciali in esclusiva per

CASSA FORENSE

Contattaci, abbiamo la **soluzione più adatta a te** sia in vendita che in **noleggio operativo**.



Newline ELARA interactive conference monitor

- 65" - 75" - 86"
- Android 11.0 4K o superiore
- Soundbar e webcam 4K opzionali
- Touchscreen

Per informazioni contattare:
dubaldo.david@kratos.it
Tel. 331 5248002

Kratos S.p.A.
Via Piane 36 - 47853 Coriano RN
Tel 0541 650511 - info@kratos.it



www.kratos.it



HP Laserjet E 72425dv

- Multifunzione laser monocromatica **A3**
- **Fronte/retro automatico** in stampa e scansione
- Doppio cassetto carta con **mobiletto incluso**
- **Bassi costi** di gestione



➤ **costo copia pagina*** 0,006 €

➤ **canone mensile*** **PROMO** 44,90 €

Salvo esaurimento scorte. *I prezzi si intendono **iva esclusa**. Le immagini ed il contenuto della presente offerta hanno esclusivamente carattere promozionale, per il perfezionamento della stessa si rimanda alla sottoscrizione del contratto. Solo per contratti di **noleggio** della durata di **60 mesi**, salvo approvazione della società di locazione.

2/2022
(maggio-agosto)



LA PREVIDENZA FORENSE

Comitato Editoriale: Andrea Bernardini, Diego Casonato, Domenico Monterisi, Eleonora Facchetti, Giuseppe Colavitti, Madia D'Onghia, Stefano Giubboni, Giuseppe Vaccaro

Comitato Scientifico: Prof. Lorena Ambrosini, Marcello Bella, Michele Bromuri, Guido Canavesi, Divinangelo D'Alesio, Remo Danovi, Ida Grimaldi, Massimo Luciani, Giuseppe Melià, Ubaldo Perfetti, Michele Proietti, Giulio Prosperetti, Antonio Saitta, Salvatore Spano, Patrizia Tullini, Giulia Zambelloni

Comitato di Valutazione: Giorgio Afferni, Emanuela Arezzo, Marco Biasi, Maurizio Cinelli, Daniela Comandè, Gabriele Dell'Atti, Antonio Di Stasi, Vincenzo Ferrante, Vincenzo Ferrari, Paolo Pascucci, Roberta Montinaro, Elisabetta Giovanna Rosafio

Direttore Responsabile: Leonardo Carbone

Editore:

Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense
Via Ennio Quirino Visconti, 8
00193 Roma

Segreteria di redazione:

Debora Felici
tel. 06 36205618
Via Ennio Quirino Visconti, 8
00193 Roma
e-mail: redazione@previdenzaforense.it

Registrazione del Tribunale di Roma

18.4.1978 n. 17230
Tiratura 52.000 copie
ISSN 1827-7373

Pubblicità:

a cura di Cassa Forense

Stampa:

ACM S.p.A. Acerra - tel. 081.8039746

Grafica:

Arch. Maria Paola Quattrone

Numero chiuso in redazione il mese di settembre 2022
Finito di stampare il mese di settembre 2022

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione
in Abbonamento postale - 70%
Aut. GIPA/C/PD/i7/2012

In copertina:

Consiglio Costituzionale 2, rue de Montpensier - 75001 Parigi



SOMMARIO

EDITORIALE

99 Conoscenza e divulgazione della previdenza forense di Valter Mili

DOTTRINA

PREVIDENZA

102 I perché di una riforma di Michele Proietti

108 La prescrizione dei contributi nella previdenza forense di Marcello Bella

119 La gestione separata I.N.P.S. e il mito della universalizzazione delle tutele previdenziali di Maurizio Ferrari

124 Il potere di accertamento dello svolgimento della professione da parte della Cassa Forense di Domenico Mesiti

128 Il modello 5/2022 di Paola Ilarioni

132 Nuove disposizioni in materia di maternità/paternità alla luce dell'entrata in vigore della Legge n. 234/2021: liquidazione di ulteriori tre mensilità di Fiammetta Petrosini e Santino Bonfiglio

133 Le opportunità per gli avvocati dai Fondi Europei a cura della Commissione LabEuropa di Cassa Forense

AVVOCATURA

137 La riforma del processo civile: i diritti delle persone e della famiglia di Ida Grimaldi

145 Possibili orientamenti per la difesa scritta di Roberto G. Aloisio

148 Virtù e vizi dell'avvocato da un'enciclopedia medievale (arbor bona, arbor mala) di Giacomo Alberto Donati

151 Il "richiamo verbale" per illeciti deontologici forensi lievi e scusabili di Paola Carello

154 Il Processo Civile Telematico che verrà di Maurizio Reale

163 Risarcimento danni per infezione da covid: problematiche e prospettive di Francesco Carraro

166 Caccia al debitore fantasma. Il pignoramento delle criptovalute di Massimiliano Blasone

170 La certificazione per avvocati e commercialisti è in arrivo
La norma UNI1610191 risponde alle sfide moderne dell'esercizio della professione di Manuel Angelo Salvi

177 La giustizia in Francia di Debora Felici

GIURISPRUDENZA

183 Corte di appello di Napoli 16.5.2022
(Contributi. Prescrizione. Riscossione e mezzo ruolo. Responsabilità esattore)

RECENSIONI

188 Remo Danovi, *Manuale Breve Ordinamento forense e deontologia*, Milano, Giuffrè FL. 2022 a cura di Alessandro Baracchi e Federica Castelli

189 Maurizio Cinelli, *Diritto della previdenza sociale*, Giappichelli, Torino, 2022, pagg. 780 a cura di Leonardo Carbone

191 Daniela Paliaga (a cura di), *Il processo del lavoro*, Maggioli Editore, Rimini, 2021, pagg. 845 a cura di Leonardo Carbone



Conoscenza e divulgazione della previdenza forense

di Valter Mili

Settembre è inoltrato, così come la ripresa delle attività lavorative e scolastiche dopo la pausa delle ferie estive.

Quest'anno, proprio in questo periodo, siamo stati colpiti dalla triste notizia della scomparsa di illustri Colleghi che hanno legato parte della loro vita alla nostra Cassa. Mi riferisco all'avv. Santi Geraci, già Vice Presidente dell'Ente e componente dell'attuale Comitato dei Delegati e all'Avv. Alarico Mariani Marini, già Presidente dell'Ente nel triennio 1988/1990. Si tratta di figure di alto profilo morale e intellettuale, professionisti costantemente impegnati per l'Avvocatura, sia presso gli Ordini di appartenenza, rispettivamente Palermo e Perugia, sia nella nostra Cassa di Previdenza e in altre Istituzioni Forensi.

A distanza di pochi giorni, l'Italia ha pianto la perdita di un personaggio pubblico caro a molti, Piero Angela, Uomo dal fascino composto e mite e dal tratto umile, pur nell'espressione di una straordinaria conoscenza scientifica. Maestro della divulgazione, ha avuto il merito di trasmettere a tutti, colti e meno colti, il suo Sapere attraverso un linguaggio semplice, comprensibile e, al contempo, appassionante.

Non si può che condividere il Suo metodo di successo, nella consapevolezza che gli strumenti divulgativi, se ben strutturati nella pienezza dell'informazione e nella completezza degli elementi che si intendono diffondere, siano indispensabili anche nel mondo del diritto.

La complessità del nostro sistema legislativo incide spesso sulla certezza del diritto e sulla univocità del dettato normativo. Per conoscere il diritto nelle sue molteplici sfaccettature concettuali e apprezzarne il valore fondativo, sarebbe necessario offrire un bagaglio normativo chiaro e una corretta divulgazione si da consentirne a tutti la migliore comprensione.

In campo processuale, l'approccio del legislatore si è ampliato e si è esteso alla sinteticità e alla chiarezza degli atti processuali in generale, siano essi del giudice o di parte, a salvaguardia della efficienza della giurisdizione. Se tali principi possono essere, almeno in linea generale, condivisibili, gli stessi continuano tuttavia a collidere con la consolidata prassi legislativa di redigere norme confuse e frammentarie. La necessità di predisporre atti e provvedimenti giurisdizionali in forma

semplificata trova un limite oggettivo nella difficoltà di elaborare le tesi in tale contesto normativo.

Anche per Cassa Forense la divulgazione ha assunto un ruolo centrale nell'intento di sollecitare maggiore interesse e conoscenza del sistema previdenziale e assistenziale: sviluppare l'interesse alla programmazione del futuro pensionistico, fruire delle numerose opportunità offerte dal modello di welfare sono obiettivi perseguibili da ciascun iscritto anche attraverso la guida del proprio Ente di appartenenza.

La nostra *mission* va pertanto orientata verso l'adozione di misure tese a favorire la semplificazione e un'agevole disamina delle norme che regolamentano il complesso sistema previdenziale e assistenziale di Cassa Forense. Per tale ragione il Regolamento Unico della previdenza forense – attraverso l'abrogazione dei diversi testi preesistenti – ha racchiuso in unico documento il complesso delle disposizioni, rendendone maggiormente fluida, sistematica ed organica la disamina.

La riforma di tale Regolamento, in corso di approvazione da parte del Comitato dei Delegati, introdurrà il sistema di calcolo contributivo delle prestazioni, sia pure "per anzianità", sulla falsariga della c.d. "Riforma Dini" (l. 335/1995). Le soluzioni tecniche adottate e le innovazioni introdotte formeranno oggetto, una volta intervenuta l'approvazione ministeriale, di un piano di informazioni multicanale allo scopo di far comprendere i vantaggi del nuovo sistema adottato, sia in termini di sostenibilità di lungo periodo, sia in termini di flessibilità, con particolare attenzione al tema dell'adeguatezza delle prestazioni future.

Anche il nuovo Regolamento dell'Assistenza, elaborato dalla Commissione "Riforma Assistenza", recentemente deliberato dal Comitato dei Delegati dell'Ente e trasmesso ai Ministeri competenti per l'approvazione, è finalizzato a semplificare, oltre che migliorare, i vari istituti e rendere più agevole la disamina delle misure assistenziali in un quadro normativo organico.

Una efficace comunicazione non può prescindere dal mondo interconnesso dei social i cui strumenti vanno correttamente utilizzati per rendere appropriata la notizia e maggiormente comprensibili le modalità di approccio ai temi posti. Sul canale You-Tube di Cassa Forense sono presenti numerosi tutorial, nell'intento di

100 illustrare il funzionamento del sistema previdenziale e le modalità di gestione degli adempimenti contributivi e dichiarativi, stimolando la curiosità degli avvocati rispetto alle opportunità offerte.

Anche l'interazione con gli iscritti sugli altri canali *social* ci aiuta a rispondere ai quesiti e a chiarire i dubbi, a ricevere *feedback* e segnalazioni sui servizi, riconducendo il tutto nell'alveo della corretta informazione.


Da diversi anni, inoltre, abbiamo istituito una apposita commissione di studio, la Commissione Formazione, impegnata sul fronte della divulgazione. Grazie all'impegno della Commissione e alla collaborazione con gli uffici dell'Ente sono nate numerose pubblicazioni di carattere informativo, rivolte agli avvocati e agli "addetti ai lavori".

Santi Geraci coordinava la Commissione formazione e da diversi anni era impegnato sul tema della corretta, efficace e strutturata informazione previdenziale. Anche Alarico Mariani Marini, nella sua lunga carriera professionale, ha curato numerose pubblicazioni in tema di deontologia, etica professionale e responsabilità sociale dell'Avvocato, dirigendo, tra l'altro, per molti anni, la Scuola Superiore dell'Avvocatura. La comune dedizione alla missione divulgativa e scientifica per Piero Angela e giuridico - previdenziale per Santi e Alarico, nonché il fatto che tutti e tre ci abbiano lasciato a pochi giorni di distanza l'uno dall'altro, mi ha spinto a rivolgere qui, nell'editoriale della nostra rivista, un saluto comune.

Un saluto che vuole essere anche un ricordo del lavoro svolto da loro e da tutte le donne e gli uomini impegnati nel progresso e nel miglioramento della società. Nel rispetto e nel ricordo di costoro, il compito che abbiamo è di proseguire quel lavoro, di indirizzare il nostro agire per provare a migliorare il Paese in cui viviamo.

Facendo tesoro dell'ultima riflessione che Piero Angela ci ha consegnato: *"Grande è il valore della divulgazione, soprattutto se si riflette che non è destinata soltanto a persone poco istruite. Tutti abbiamo bisogno di divulgazione perché occorre distinguere tra cultura e competenza. Ognuno di noi è competente nel proprio campo, ma non necessariamente in un altro. Perciò tutti abbiamo bisogno di divulgazione, quando vogliamo capire qualcosa che non conosciamo"*. ■

DOTTRINA





I perché di una riforma

di Michele Proietti

102

Premessa
Quando si affrontano temi complessi come quello di una Riforma Previdenziale bisogna aver chiari sia i dati di partenza sia gli obiettivi da raggiungere. Particolare attenzione va poi prestata ai vincoli fissati dalla giurisprudenza in tema di “diritti quesiti” e di “aspettative” in corso di maturazione, sulla base della normativa vigente (principio del pro-rata).

Cassa Forense ha affrontato questo percorso analizzando, anno per anno, l'andamento demografico e reddituale dell'Avvocatura (posto a base nell'ultimo bilancio tecnico al 31/12/2020), e tutte le variabili ipotizzabili al vigente sistema previdenziale sia sotto il profilo delle prestazioni, sia sotto il profilo dei contributi. Il lavoro del Comitato dei Delegati è quasi giunto al termine ed entro il corrente anno, il nuovo articolato verrà deliberato e, quindi, inviato ai Ministeri Vigilanti per la prevista approvazione ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs. 509/94, assieme alla necessaria relazione tecnico attuariale.

Non è possibile, in questo articolo, anticipare le soluzioni di dettaglio adottate per i vari istituti, considerato che, nel momento in cui scriviamo, il nuovo regolamento è ancora in fase di votazione e numerosi sono gli emendamenti ancora da esaminare.

Questo compito, sicuramente importante e di grande interesse pratico, sarà riservato al prossimo numero della rivista quando i contenuti della Riforma saranno definiti e l'intero regolamento sarà stato approvato dal Comitato dei Delegati.

Quello che, invece, si ritiene opportuno approfondire fin d'ora, sono le motivazioni che hanno indotto gli Organi della Cassa a porre allo studio una Riforma strutturale del sistema previdenziale forense e le scelte di fondo che sono state adottate.

Partiamo, come è giusto, da una analisi dei dati disponibili, tutti ricavabili dai bilanci consuntivi degli ultimi anni, pubblicati anche sul sito internet di Cassa Forense. Va, innanzitutto, segnalato che i risultati di bilancio, in tutti gli ultimi anni, sono stati estremamente positivi, con ragguardevoli avanzi di esercizio, fino all'ultimo bilancio approvato, quello del 2021, che ha fatto registrare il maggior saldo attivo in tutta la storia dell'Ente (Euro 1.385.008.483) e ha portato il patrimo-

nio netto a lievitare oltre la soglia dei 15 miliardi (Euro 15.217.081.433). Tuttavia, lo stesso bilancio 2021, ha evidenziato, anche qui per la prima volta nella storia dell'Ente, una flessione del numero degli iscritti, passati da 245.030 a 241.830.

È inutile sottolineare come, in un sistema previdenziale finanziato “a ripartizione”, l'andamento demografico della categoria assicurata sia un elemento particolarmente importante da tenere sotto controllo.

Tale modalità di finanziamento, infatti, prevede che i contributi periodicamente versati da coloro che si trovano in attività vengano utilizzati per pagare le prestazioni di coloro che, nello stesso periodo, si trovano già in quiescenza, realizzando così quello che si definisce un “patto tra generazioni”.

Il modello “puro” di ripartizione non prevede la patrimonializzazione di riserve ma richiede una invarianza nel rapporto tra iscritti attivi e pensionati. Riserve patrimoniali, anche cospicue, sono invece necessarie quando il rapporto iscritti/pensionati tende a peggiorare nel tempo. In questo caso il sistema di finanziamento “a ripartizione” si trasforma in un sistema c.d. “misto” nel quale coesistono una quota di finanziamento “a ripartizione” e una quota di finanziamento “a capitalizzazione”. In sostanza le prestazioni vengono finanziate in parte con lo stesso criterio della ripartizione pura, ossia con i contributi degli iscritti attivi, e in parte con i rendimenti finanziari maturati nel corso del tempo e, qualora questi non fossero sufficienti, attingendo al patrimonio accumulato. I dati numerici dell'Avvocatura, elaborati anno per anno dall'Ufficio Attuariale di Cassa Forense, evidenziano una costante crescita degli iscritti (100.036 nel 2002 fino ai 245.030 del 2020) con un calo significativo nel 2021 (241.830). A fronte di ciò il rapporto iscritti/pensionati, però, raggiunto il suo apice nel 2016, (8,1 iscritti per ogni pensionato) ha subito una decrescita costante fino al 2021 (7,4 iscritti per ogni pensionato).

Intendiamoci l'attuale rapporto iscritti/pensionati è ancora un ottimo rapporto per il buon andamento di un sistema previdenziale “a ripartizione”, ma sarà così anche in futuro?

Il Bilancio Tecnico e la sua attendibilità

A questo punto entrano in scena le ipotesi del bilancio tecnico attuariale che proiettano, con cadenza triennale, i dati demografici ed economici della categoria nel lungo periodo (almeno 30 anni per legge, con proiezione dell'andamento fino a 50 anni).

Ebbene, l'ultimo bilancio tecnico di Cassa Forense al 31/12/2020 (per estremo paradosso esaminato dal Comitato dei Delegati nella stessa seduta in cui si è approvato il miglior bilancio di esercizio della storia dell'Ente!) evidenzia un saldo totale (totale delle entrate vs totale delle uscite) che diventa negativo nel 2049 e non torna più positivo fino al 2070, arrivando, nello stesso arco temporale, a dimezzare il patrimonio dell'Ente, per far fronte alla crescente spesa previdenziale.

È chiaro che si tratta di uno scenario futuro critico che richiede interventi urgenti per garantire, innanzitutto, il rispetto del parametro legislativo di sostenibilità trentennale ma anche, e direi soprattutto, il futuro pensionistico delle giovani generazioni di iscritti e di quelle che si iscriveranno.

A questo punto, però, alcune domande preliminari sorgono spontanee. Perché le risultanze del bilancio tecnico al 31/12/2017 erano così diverse e più favorevoli di quelle attuali? Le ipotesi demografiche sottostanti al bilancio tecnico 2020 sono attendibili, soprattutto alla luce delle risultanze ben diverse e molto positive del bilancio di esercizio 2021?

Quanto alla prima domanda, senza entrare in eccessivi tecnicismi, possiamo però affermare che nel triennio 2017/2020 le prospettive dell'Avvocatura sono effettivamente cambiate. La crescita demografica, ipotizzata nel 2017 in circa 100.000 iscritti in più nei prossimi 50 anni non appare più realistica, mentre l'andamento economico della professione, fortemente penalizzata dalla pandemia e da una ripresa economica del Paese che stenta a concretizzarsi, sconta una regressione del reddito medio di circa il 6% nel solo anno 2020 e incide pesantemente sullo sviluppo delle carriere.

A questo deve aggiungersi, scendendo un po' più nel tecnico, che il bilancio attuariale 2020 ha prudenzialmente utilizzato delle tavole di sopravvivenza specifiche della categoria professionale e non quelle ISTAT nazionali (la buona notizia è che gli avvocati vivono, in

media, due anni in più rispetto al resto della popolazione italiana!), incidendo più pesantemente sulla spesa pensionistica.

Rispondere alla seconda domanda è un pochino più complicato perché mentre è assolutamente vero che il bilancio di esercizio riproduce una fotografia veritiera della situazione patrimoniale dell'Ente ed è sottoposto a innumerevoli controlli, da parte del Collegio Sindacale, della Società di Revisione contabile, dei Ministeri, della Corte dei Conti, della Covip, ecc... altrettanto non può dirsi delle ipotesi, soprattutto demografiche, degli studi attuariale. Si tratta quindi, per prima cosa, di approfondire le ipotesi sottostanti al bilancio tecnico al 31-12-2020 per verificarne la fondatezza e l'attendibilità, almeno in termini probabilistici.

A tal fine ci aiuteremo con un grafico che, per quanto detto in precedenza, riproduce fedelmente l'ipotesi demografica di fondo utilizzata nell'ultimo bilancio tecnico.



Fonte Ufficio Attuariale Cassa Forense


Come si può vedere il rapporto iscritti pensionati non solo tende a peggiorare notevolmente nel tempo ma, addirittura, raggiunge una situazione di massima criticità nel periodo (2048-2056) dove ogni iscritto si dovrà far carico del pagamento di una pensione, con costi, ovviamente, insostenibili se non attingendo alle riserve patrimoniali nel frattempo accumulate dall'Ente.

Ma la domanda resta la stessa: quanto l'ipotesi rappresentata da questo grafico è attendibile? Proviamo ad analizzare separatamente la raffigurazione grafica dell'andamento delle pensioni e quella delle iscrizioni.

Ebbene la curva dei pensionati dei prossimi 30 anni non solo è attendibile ma è praticamente certa in quanto si tratta di soggetti già iscritti alla Cassa che, al netto di premorienza o cancellazione (ipotesi già considerate dall'attuario), prima o poi arriveranno al pensionamento. Non si tratta, quindi, di semplice ipotesi di studio, ma della trasposizione nel tempo di un fenomeno reale già potenzialmente verificatosi e legato al numero dei nuovi iscritti degli ultimi 30 anni. Quei futuri pensionati sono già parte integrante dell'Ente!

Passiamo allora ad analizzare la curva che rappresenta l'andamento degli iscritti attivi non pensionati. In questo caso, effettivamente, siamo nel campo delle ipotesi legate ai futuri afflussi agli Albi Forensi. L'ipotesi utilizzata dall'attuario è che, dopo i primi quattro o cinque anni di leggera crescita, vi sia una sostanziale stasi del numero complessivo degli esercenti la professione forense che si attesterebbe su un livello stabile di circa 250.000 unità, con diminuzione progressiva del numero degli iscritti attivi in conseguenza del proporzionale aumento dei pensionati che mantengono l'iscrizione all'Albo professionale anche dopo il pensionamento.

Questa ipotesi si fonda su parametri derivanti da dati ISTAT nazionali sull'andamento dei futuri residenti in Italia e, di conseguenza, della popolazione degli occupati, nei prossimi decenni, come si può verificare nel grafico sottostante.



Fonte ISTAT

In buona sostanza, per concludere il ragionamento demografico, in un Paese in cui vi sarà un calo delle nascite e degli occupati, è verosimile pensare che aumenti il numero complessivo degli Avvocati? Anche in questo caso mi sembra di poter concludere che le ipotesi relative alla futura numerosità della categoria, sottostanti al bilancio tecnico 2020, siano assolutamente verosimili e, forse, persino ottimistiche.

A questo punto resterebbe da verificare se l'andamento economico della categoria, in previsione futura, possa essere tale da compensare, o almeno attenuare, l'andamento demografico negativo sopra descritto. Anche in questo caso, però, i dati statistici non sono confortanti, come si può constatare dalla tabella sottostante, in cui si riporta, per ogni anno considerato, il monte reddituale IRPEF complessivamente dichiarato dagli iscritti alla Cassa, il tasso di variazione annuo, il reddito IRPEF medio con relativo tasso di variazione annuo e, infine, nell'ultima colonna, l'evoluzione del reddito medio dal punto di vista reale ottenuto mediante la rivalutazione monetaria degli importi all'inflazione annua registrata, così da riportare tutti i valori monetari al 2020.

(vedi Tabella 1)

Se confrontiamo l'ultima colonna risulta che il reddito medio della categoria, calcolato al netto dell'inflazione, è passato dal picco dei 59.520 euro del 2007 ai 37.785 euro del 2020 con un calo, nel solo ultimo anno, del 6% rispetto all'anno precedente. Certamente gli effetti della pandemia passeranno e vi sarà una parziale ripresa dell'andamento dei redditi professionali, ma è improbabile che l'andamento medio delle carriere dei giovani avvocati possa ricalcare quello delle generazioni precedenti. Anche l'andamento economico della categoria, pertanto, non aiuta a risolvere i problemi di stabilità finanziaria di lungo periodo del sistema previdenziale forense.

Si può concludere, quindi, che la dicotomia tra bilancio di esercizio e bilancio tecnico è soltanto apparente. Entrambi fotografano correttamente una realtà, presente con riferimento al bilancio di esercizio, di medio e lungo periodo per quanto riguarda il bilancio tecnico. Se ci è concessa una metafora di tipo meteorologico, il

Tabella 1

Anno di produzione	Reddito complessivo Irpef	Incremento % annuo del monte reddituale	Reddito medio annuo	Incremento % annuo del reddito medio	Reddito medio Irpef rivalutato
1996	€ 2.578.044.619		€ 38.336		€ 55.666
1997	€ 2.948.635.594	14,4%	€ 39.789	3,8%	€ 56.810
1998	€ 3.253.966.468	10,4%	€ 41.223	3,6%	€ 57.816
1999	€ 3.476.601.590	6,8%	€ 41.242	0,0%	€ 56.932
2000	€ 3.827.748.127	10,1%	€ 43.333	5,1%	€ 58.302
2001	€ 4.147.856.131	8,4%	€ 44.828	3,4%	€ 58.728
2002	€ 4.510.879.809	8,8%	€ 45.812	2,2%	€ 58.610
2003	€ 4.684.281.352	3,8%	€ 44.444	-3,0%	€ 55.474
2004	€ 5.328.208.984	13,7%	€ 46.476	4,6%	€ 56.872
2005	€ 5.648.927.942	6,0%	€ 47.383	2,0%	€ 57.013
2006	€ 6.311.871.790	11,7%	€ 49.039	3,5%	€ 57.848
2007	€ 6.984.105.914	10,7%	€ 51.314	4,6%	€ 59.520
2008	€ 7.104.080.859	1,7%	€ 50.351	-1,9%	€ 56.592
2009	€ 7.203.601.852	1,4%	€ 48.805	-3,1%	€ 54.473
2010	€ 7.379.417.146	2,4%	€ 47.563	-2,5%	€ 52.251
2011	€ 7.639.790.420	3,5%	€ 47.561	0,0%	€ 50.875
2012	€ 7.924.736.311	3,7%	€ 46.921	-1,3%	€ 48.729
2013	€ 7.881.971.945	-0,5%	€ 38.627	-17,7%	€ 39.679
2014	€ 8.034.442.182	1,9%	€ 37.505	-2,9%	€ 38.450
2015	€ 8.414.280.162	4,7%	€ 38.385	2,3%	€ 39.391
2016	€ 8.525.531.438	1,3%	€ 38.437	0,1%	€ 39.484
2017	€ 8.545.536.744	0,2%	€ 38.620	0,5%	€ 39.240
2018	€ 8.888.036.658	4,0%	€ 39.473	2,2%	€ 39.670
2019	€ 8.896.333.216	0,1%	€ 40.180	1,8%	€ 40.180
2020	€ 8.534.669.500	-4,1%	€ 37.785	-6,0%	€ 37.785

Fonte relazione Bilancio Consuntivo 2021 Cassa Forense

rapporto tra i due documenti si avvicina molto a quello che avviene nel campo delle previsioni del tempo: la nostra percezione reale è che oggi c'è il sole ma il meteorologo, sulla base dei dati in suo possesso, ci avvisa che tra una settimana è prevista una "allerta gialla" per una forte perturbazione in arrivo. Entrambe le prospettive sono corrette ed entrambe le informazioni sono veritiere, occorre, quindi, attrezzarsi per tempo per gestire i futuri cambiamenti "climatici".

Le soluzioni possibili e quella preferita

Ovviamente la situazione non va drammatizzata perché la possibilità di intervenire tempestivamente sul sistema previdenziale per prevenire gli effetti negativi dei fenomeni demografici ed economici sopra descritti c'è tutta, ma bene ha fatto il Comitato dei Delegati ad affrontare tempestivamente l'argomento e a pervenire ad una soluzione di tipo "strutturale" che dovrebbe mettere in sicurezza il sistema previdenziale da molte delle

variabili demografiche ed economiche tipiche di una libera professione.

Il vero aspetto problematico da tenere sempre presente in ogni sistema previdenziale consiste nel fatto che il metodo di calcolo delle prestazioni debba essere “attuarialmente neutro” rispetto all’entità dei contributi versati. Questo sinallagma tra contributi versati e prestazioni erogate è implicito nel metodo di calcolo contributivo ma si può raggiungere, sia pure con maggiore difficoltà, anche con un metodo di calcolo retributivo attentamente rivisitato.

Premesso quanto sopra le scelte possibili potevano essere diverse.

La Commissione appositamente nominata dal Comitato dei Delegati di Cassa Forense, al termine di una approfondita fase di studio, si è concentrata su due possibili ipotesi di riforma. La prima, c.d. “parametrica” che tendeva a lasciare invariato l’impianto normativo esistente, con alcuni interventi mirati, sulle prestazioni e sui contributi, tesi al riequilibrio della gestione. La seconda, più strutturale, che prevedeva l’introduzione di un sistema di calcolo delle prestazioni di tipo contributivo per tutti, sia pure con il temperamento del principio del pro-rata temporis.

In estrema sintesi i vantaggi della prima ipotesi di riforma (c.d. parametrica) potevano così riassumersi:

- previsione di interventi minimi sull’attuale impianto regolamentare;
- mantenimento di un elevato grado di solidarietà;
- tutela delle aspettative già maturate;
- assenza di un regime transitorio;
- minore impatto sulle strutture informatiche della Cassa.

Viceversa i vantaggi di una riforma strutturale con il passaggio ad un sistema di calcolo contributivo pro-rata delle prestazioni, avrebbe presentato i seguenti vantaggi:

- miglioramento stabile della sostenibilità finanziaria di lungo periodo grazie ad un minore impatto sul sistema previdenziale di eventuali mutamenti demografici e/o economici;
- più stretta correlazione tra contribuzione versata e prestazione erogata;
- modalità di calcolo delle prestazioni di più facile comprensione per gli iscritti;

- maggiore flessibilità in termini di età pensionabile, anzianità contributiva e attenuazione del divario di genere.

Dai lavori successivamente condotti, dopo un primo dibattito in Comitato dei Delegati, è emersa una “terza via” che tendeva a “fondere” le due ipotesi nel c.d. “sistema contributivo per anzianità”, sulla falsariga della famosa riforma “Dini”, di cui alla legge 335/1995. In buona sostanza ai futuri iscritti si applicherà il sistema di calcolo contributivo delle prestazioni in modo integrale, mentre per i soggetti già iscritti con maggiore anzianità continuerà ad applicarsi il vecchio sistema retributivo ma con alcune importanti modifiche parametriche; per gli iscritti con minore anzianità invece, si applicherà un sistema di calcolo “misto”, equivalente al contributivo pro-rata (retributivo per gli anni antecedenti l’entrata in vigore della riforma e contributivo per gli anni successivi).

C’è da sottolineare come questa terza ipotesi, consista, comunque, in un passaggio al sistema di calcolo contributivo delle prestazioni e tenda a realizzare una sintesi tra quelli che sono i punti di forza delle prime due ipotesi. In particolare:

- migliorare in forma stabile la sostenibilità finanziaria di lungo periodo grazie alle caratteristiche tipiche del sistema contributivo, limitando al minimo futuri interventi modificativi del sistema;
- offrire garanzie di flessibilità e di equità alle nuove generazioni grazie ad una più stretta correlazione tra contribuzioni e prestazioni, adattandosi anche meglio al fenomeno delle carriere frammentate, tipiche dell’attuale mondo del lavoro;
- garantire, nel contempo, le aspettative maturate dagli iscritti con significative anzianità contributive, che hanno programmato il proprio futuro previdenziale investendo in riscatti, ricongiunzioni, benefici per ultraquarantenni, prossimi pensionamenti per anzianità, ecc...;
- eliminare quasi totalmente la necessità di un lungo e complesso regime transitorio, che sarebbe stato invece, necessario in caso di passaggio ad un sistema contributivo pro-rata;
- mantenere un discreto livello di solidarietà senza gli eccessi dell’attuale sistema retributivo e con un mag-

gior grado di trasparenza, proprio del sistema contributivo;

- salvaguardare un livello di adeguatezza delle prestazioni, per le pensioni calcolate con il sistema contributivo, grazie all'utilizzo, nel montante per il calcolo delle pensioni, di parte di quanto versato a titolo di contributo integrativo.

Su questa ipotesi di lavoro, prescelta a larghissima maggioranza dal Comitato dei Delegati, è stato poi predisposto il testo del Nuovo Regolamento Unico della Previdenza Forense, tutt'ora in corso di votazione, e che dovrà, infine, essere sottoposto all'approvazione dei Ministeri Vigilanti, per una entrata in vigore prevista al primo gennaio 2024. Con riferimento, infine, all'obiezione di chi sostiene che non era questo il momento per operare una riforma previdenziale, si può solo aggiungere che, purtroppo (o per fortuna), la previdenza non è una materia astratta ma va calata, necessariamente, nel contesto socio-economico della collettività a cui si applica e con riferimento a un determinato periodo storico. I momenti per riformare il sistema, spesso, non si scelgono ma, semplicemente, si verificano, e a volte anche per cause esterne. Di questo bisogna prendere atto con realismo e con coraggio.

Lungi dall'aver esaurito l'argomento, che si presta a molte altre considerazioni, speriamo di aver dato, comunque, utili spunti di riflessione per chi voglia approfondire la complessa materia, partendo da dati obiettivi e con un approccio privo di preconcetti ideologici. ■



La prescrizione dei contributi nella previdenza forense*

di **Marcello Bella****

108

L Il termine di prescrizione nella previdenza dei liberi professionisti: un excursus storico.

In via preliminare, al fine di dissipare qualsiasi eventuale dubbio che possa sorgere sul punto, si precisa che il termine di prescrizione dei contributi dovuti alla Cassa Forense ha natura decennale, come disposto dall'art. 66 L. 247/2012, secondo cui «*La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense*».

Invero, all'indomani dell'entrata in vigore dell'art. 3 L. 335/1995, si era registrato in giurisprudenza un contrasto in merito all'applicabilità del termine di prescrizione quinquennale anche alle casse di previdenza privatizzate di cui al D.lgs. 509/1994.

Una parte della giurisprudenza, infatti, sosteneva l'inapplicabilità del nuovo termine di prescrizione quinquennale di cui alla legge 335/1995 sulla scorta delle seguenti argomentazioni: a) le leggi che disciplinano la prescrizione nelle Casse dei liberi professionisti rivestono natura di leggi speciali che hanno inteso regolare in maniera specifica la loro previdenza, stanti le peculiarità di quest'ultima, con la conseguenza che una legge di carattere generale, quale è la legge 335/1995, non può abrogare dette leggi speciali; b) la relazione al progetto della legge 335/1995 evidenzia il fine perseguito, che è quello di riformare il sistema pensionistico obbligatorio e complementare incidente sulla spesa pubblica ai fini di un suo contenimento, non già di influire sul sistema pensionistico che non incide sulla spesa pubblica; c) la legge 335/1995 tratta del *genus* previdenziale dei lavoratori dipendenti, come si evince dalla formulazione letterale dell'art. 3, comma 9, lettera a), laddove fa riferimento alle «*contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie*» ed ai «*casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti*», con la conseguenza dell'inapplicabilità di una siffatta disposizione alla previdenza dei liberi professionisti; d) la previsione che concerne gli

enti previdenziali privatizzati è espressamente contenuta nel 12° comma dell'art. 3 della legge 335/1995, con l'effetto di ritenere inapplicabili a tali enti le altre disposizioni che non si riferiscono esplicitamente ad essi; e) in generale, la circostanza che alla previdenza forense non si applicano diverse disposizioni al contrario applicabili al regime previdenziale dei lavoratori subordinati¹.

Orientamento ben diverso era stato invece assunto da altra parte della giurisprudenza di merito, allorché era stato affermato il principio dell'applicabilità della prescrizione quinquennale anche alle Casse previdenziali dei liberi professionisti, sebbene sul solo presupposto che il dato letterale dell'art. 3, comma 9, lettera b), della legge 335/1995 avrebbe trattato delle gestioni previdenziali obbligatorie, cui sarebbero appartenute anche le Casse di previdenza privatizzate².

Il menzionato conflitto è stato risolto dall'intervento della Suprema Corte, la quale, muovendo dal dato letterale dell'art. 3 L. 335/1995, ha ritenuto che l'intenzione del legislatore fosse di introdurre una regolamentazione di carattere generale, dal momento che, seppur la lettera a) del comma 9 concerne il solo «*Fondo pensioni lavoratori dipendenti e le altre gestioni pensionistiche obbligatorie*», la lettera b), al contrario, con una formulazione omnicomprensiva, si riferisce testualmente a «*tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria*». «*Pertanto per il solo fatto che la previdenza forense abbia carattere (non già facoltativo, ma) obbligatorio,*

¹ In tal senso si sono espressi, sia pure basandosi volta per volta su argomentazioni diverse rispetto a quelle sopra riportate e ritenendo pertanto vigente il termine di prescrizione decennale: Trib. Roma, 13 luglio 2000, n. 18159; Trib. Catania, 17 maggio 2000, n. 1144; 15 maggio 2000, n. 1119; Trib. Montepulciano, 13 aprile 2000; Trib. Roma, 30 settembre 1999, in *Foro It.*, 2000, 3615; conformi: Trib. Firenze, 12 maggio 1999; Trib. Roma, 7 aprile 2000, n. 11051; Pret. Napoli, 2 marzo 1999, n. 9632.

² In tal senso: Corte App. Milano, 30 maggio 2000, in *Giust. Civ.*, 2000, 2407; conformi: Trib. Catania, 24 agosto 2000, n. 1379; Trib. Pesaro, 23 febbraio 2000, n. 332; Trib. Mondovì, 31 gennaio 2000; Trib. Verona, 20 ottobre 1999; Trib. Modena, 14 luglio 1999, in *Giust. Civ.*, 2000, 221; Trib. Udine, 2 giugno 1998, in *Foro it.*, Rep. 1999, 263; Pret. Bergamo, 28 giugno 1999; Pret. Brescia, 13 marzo 1999.

* Il presente contributo è stato sottoposto, in forma anonima, a revisione scientifica.

** Con la collaborazione di Silvia Caporossi.

come risulta dall'art. 22 legge 20 settembre 1980, n. 576, secondo cui l'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per tutti gli avvocati che esercitano la libera professione con carattere di continuità, trova applicazione il nono comma dell'art. 3 cit. con conseguente abrogazione dell'art. 19 della medesima legge n. 576 del 1980»³.

Ciò posto, come già accennato in apertura, il contrasto di cui sopra è stato definitivamente superato dall'introduzione dell'art. 66 L. 247/2012, il quale, sottraendo espressamente la Cassa Forense dall'ambito di applicazione dell'art. 3 L. 335/1995, ha comportato la reviviscenza dell'art. 19 L. 576/1980, con conseguente riconduzione del termine prescrizionale a quello ordinario decennale⁴.

Per quanto concerne il *dies a quo* della decorrenza della prescrizione, le normative delle varie Casse di previdenza dei liberi professionisti dispongono che la prescrizione decorre dalla data di invio alla Cassa, da parte dell'obbligato, della comunicazione reddituale obbligatoria, con la conseguenza che l'omessa trasmissione della comunicazione reddituale viene considerata dal legislatore evento interruttivo della prescrizione e, pertanto, la prescrizione non inizia a decorrere.

In particolare, con riferimento alla previdenza forense, giova rammentare che il termine di prescrizione decennale decorre solamente dalla data di presentazione della dichiarazione a cura dell'obbligato, in conformità al disposto dell'art. 19, comma 2, della legge 576/1980. Ne discende che, conformemente all'orientamento assunto sull'argomento sia dal Giudice delle leggi che dalla giurisprudenza di merito, la mancata presentazione della dichiarazione non costituisce evento in relazione al quale inizia a decorrere la prescrizione⁵.

³ Cass. n. 5522/2003; conforme: Cass. n. 5622/2006.

⁴ *Ex plurimis*: Cass. n. 6729/2013, mass., «La nuova disciplina di cui all'art. 66 L. n. 247 del 2012 in materia di prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla cassa forense, si applica unicamente per il futuro nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente».

⁵ In tal senso: Corte Cost., 7 novembre 1989, n. 489; Cass., Sez. Lavoro, 3 marzo 1992, n. 2576; Trib. Roma, Sez. Lavoro, 13 luglio 2000, n. 18159; Trib. Roma, Sez. Lavoro, 7 aprile 2000, n. 11051; Pret. Napoli, Sez. Lavoro, 2 marzo 1999, n. 9632.

2. Disciplina dell'omesso versamento di contributi nell'assicurazione generale obbligatoria.

Ciò premesso, occorre accertare quale sia la disciplina del sistema previdenziale generale in caso di mancato versamento di contributi, siano essi prescritti o meno, nonché, in particolare, come è regolamentato nel sistema previdenziale dei liberi professionisti l'omesso versamento dei contributi e, quindi, chiarire l'ammissibilità del versamento di contributi prescritti.

Sotto un profilo generale, occorre evidenziare che il nostro ordinamento ha previsto che il requisito di contribuzione stabilito per il diritto alle prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti si intende verificato anche quando i contributi non siano stati effettivamente versati, ma risultino dovuti nei limiti della prescrizione e che tali periodi di contribuzione siano da considerare utili anche ai fini della determinazione della misura delle pensioni (art. 40 della legge 30 aprile 1969, n. 153 ed art. 23 *ter* della legge 11 agosto 1972, n. 485, in ossequio alle previsioni di cui all'art. 2116, comma 1, c.c.).

Tale principio dell'automaticità delle prestazioni ha trovato attuazione solamente parziale in quanto non è assegnata rilevanza a tutti i contributi non versati, ma solo a quelli che non siano prescritti. Questi ultimi, invece, sono ancora esigibili dagli Istituti previdenziali, per cui la disciplina, pur indubbiamente ispirata anche all'esigenza di realizzare una più intensa tutela dell'interesse dei soggetti protetti, si limita, a ben guardare, a trasferire da questi ultimi all'ente previdenziale il rischio dell'inadempimento del datore di lavoro.

Per quanto concerne, invece, i contributi prescritti, si evidenzia che l'art. 55, comma 2, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, concernente l'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'INPS, stabiliva l'impossibilità di effettuare versamenti, a regolarizzazione di contributi arretrati, dopo che, rispetto a tali contributi, fosse intervenuta la prescrizione, così espressamente non consentendo al datore di lavoro di rinunciare alla prescrizione dei contributi verificatasi in suo favore, né all'INPS di accettare il versamento dei contributi prescritti.

Successivamente, il citato art. 3, comma 9, della legge 335/1995 ha esteso tale principio anche ad altre for-

me di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, disponendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, una volta prescritte, non possono essere versate; orbene, prima di tale legge, nella previdenza dei dipendenti pubblici non esisteva il divieto di versare contributi prescritti, tant'è che gli enti pubblici provvedevano a regolarizzare le posizioni contributive dei dipendenti presso gli enti di previdenza del Ministero del Tesoro a distanza di vari anni, ben oltre i limiti della prescrizione.

Senonché, va rilevato che, per quanto concerne la previdenza generale obbligatoria, gli effetti negativi della prescrizione sono stati, in un certo senso, superati – per la parte riguardante la regolarizzazione della posizione assicurativa obbligatoria con piena e completa tutela del relativo diritto del lavoratore – dall'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338. Infatti, tale disposizione statuisce che il datore di lavoro che abbia ommesso di versare contributi per il prestatore di lavoro ai fini dell'assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia e superstiti e non possa più versarli per intervenuta prescrizione, possa chiedere all'INPS di costituire una rendita vitalizia reversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata all'assicurazione obbligatoria che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi ommessi. Il lavoratore, peraltro, qualora non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita di cui innanzi, può egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno ex art. 2116, comma 2, c.c. e sempre che sia in grado di fornire all'ente previdenziale la prova dell'esistenza e della durata del rapporto di lavoro, nonché della misura della retribuzione percepita.

Pertanto, se il pagamento di contributi prescritti costituisce un indebito versamento, per cui essi non possono essere mai computati agli effetti del perfezionamento del diritto alla pensione obbligatoria e della misura di essa, ma sono rimborsabili al datore di lavoro anche per la quota trattenuta al lavoratore, al quale deve essere restituita, quegli stessi periodi di contribuzione, purché accreditati ai sensi del citato art. 13 della legge 1338/1962 a seguito della costituzione della rendita vitalizia, sono invece valutati, a tutti gli effetti, nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità,

la vecchiaia ed i superstiti. Essi, quindi, sono equiparati ai contributi obbligatori, si collocano temporalmente nei periodi cui si riferiscono e sono utili ai fini del perfezionamento del diritto a pensione obbligatoria e della determinazione della relativa misura, ai fini del diritto alla prosecuzione volontaria, ai fini dell'accreditamento dei contributi figurativi, nonché ai fini dell'indennità *una tantum* dovuta ai superstiti⁶.

Cosicché, la costituzione della rendita vitalizia in conformità all'art. 13 della legge 1338/1962 si risolve nel fatto che il datore di lavoro o il lavoratore od i superstiti di quest'ultimo sono ammessi a versare all'INPS la riserva matematica calcolata in base a tariffe determinate con decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. La riserva matematica dà luogo all'attribuzione, a favore del soggetto protetto, dei contributi corrispondenti, per valore, a quelli considerati ai fini del calcolo della rendita.

Dal quadro normativo finora esposto si evince come la legge consenta, di fatto, la regolarizzazione della posizione assicurativa del lavoratore anche per i periodi per i quali sia intervenuta la prescrizione con effetti non solo sui requisiti assicurativi e contributivi richiesti per il conseguimento del diritto a pensione obbligatoria, ma altresì sulla determinazione della misura di quest'ultima.

In sostanza, l'inadempimento contributivo del datore di lavoro ha natura contrattuale, per quanto concerne il rapporto intercorrente con il prestatore, il quale ultimo vanta nei confronti del datore un vero e proprio diritto soggettivo alla regolare posizione assicurativa.

3. L'omesso versamento di contributi nella disciplina della previdenza forense.

Ciò premesso, occorre accertare quale sia la disciplina del sistema previdenziale forense in caso di mancato versamento di contributi, siano essi prescritti o meno, nonché, in particolare, i riflessi sul diritto al trattamento pensionistico, e, quindi, chiarire l'ammissibilità del versamento di contributi prescritti.

Sotto un profilo generale, si osserva che l'art. 2 della legge 576/1980 prescrive che la pensione di vecchiaia

⁶ F. P. Rossi, *La previdenza sociale*, Padova, 1998, 82.

è corrisposta “a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età dopo almeno trenta anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa”; parimenti, l’art. 3 della legge 576/1980, in tema di pensione di anzianità, prescrive il requisito del compimento di “almeno 35 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa”. Tali requisiti di età e di anzianità di iscrizione e contribuzione sono stati negli anni gradualmente aumentati sicché, a partire dal 1° gennaio 2021, il diritto alla pensione di vecchiaia – e anche di anzianità – si matura al raggiungimento dei settanta anni di età e di almeno trentacinque anni di effettiva iscrizione e integrale contribuzione alla Cassa.

In proposito, si rileva che l’Ente ha costantemente interpretato la locuzione “effettiva contribuzione” nel senso di “integrale contribuzione dovuta”, con la conseguenza che il versamento solo parziale e irregolare, per qualsiasi motivo si sia verificato, della contribuzione è stato ritenuto ostativo all’inclusione dell’intero anno di riferimento nell’anzianità contributiva nonché nel conteggio del trattamento pensionistico. Sul punto, il Consiglio di Amministrazione della Cassa Forense, già con delibera n. 530 del 21 dicembre 1984, aveva escluso dal computo degli anni utili ai fini del pensionamento quelli per i quali veniva eccepita la prescrizione delle somme eccedenti il contributo minimo, ritenendo che non potessero essere considerati anni di effettiva contribuzione quelli per i quali i contributi dovuti non fossero stati integralmente versati, concludendo che il mancato integrale pagamento degli stessi per maturata ed eccepita prescrizione non consentisse di prendere in considerazione l’anno o gli anni per i quali la prescrizione fosse stata eccepita, in quanto detti anni, per tale fatto, non venivano coperti dall’intera contribuzione per essi dovuta.

Successivamente, con delibera del 1° dicembre 1989, il Consiglio di Amministrazione della Cassa Forense dispose che il mancato pagamento, per eccepita prescrizione, di una parte dei contributi dovuti, non potesse incidere sulla effettività della iscrizione e contribuzione alla Cassa ai fini del calcolo degli anni utili per la pensione, ma solamente sull’ammontare dei redditi da prendere in considerazione ai fini del calcolo della pensione, assumendosi per la determinazione della pensio-

ne solo quella parte di reddito per la quale fosse stato corrisposto il contributo.

Più di recente il Consiglio di Amministrazione della Cassa Forense, con delibera del 15 marzo 2002, ha stabilito che “nel caso in cui l’omissione contributiva, totale o parziale, riguardi anni per i quali sia intervenuta prescrizione, né l’anno di iscrizione né il reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF verranno considerati ai fini della determinazione dell’importo di pensione. Nel caso in cui l’anno o gli anni per i quali c’è inadempimento contributivo rientrino nel periodo di riferimento, ai fini del calcolo della pensione verrà assunto quale reddito professionale <0>”.

Tale principio è stato, peraltro, espressamente enunciato nel “Regolamento per la costituzione di rendita vitalizia reversibile in caso di parziale omissione di contributi per i quali sia intervenuta prescrizione” – deliberato dal Comitato dei Delegati del 16 dicembre 2005 e approvato con delibera interministeriale del 24 luglio 2006, entrato in vigore il 1° agosto 2006 –, successivamente modificato in “Regolamento per il recupero di anni resi inefficaci a causa di parziale versamento di contributi per i quali sia intervenuta la prescrizione” – deliberato dal Comitato dei Delegati del 23 settembre 2011 e approvato con delibera interministeriale del 27 dicembre 2011 –, ove, all’art. 1, è testualmente prescritto che “sono considerati inefficaci ai fini del riconoscimento del diritto a pensione, nonché per il calcolo della stessa, gli anni di iscrizione alla Cassa per i quali risulti accertata un’omissione, anche parziale, nel pagamento di contributi che non possono più essere richiesti e versati per intervenuta prescrizione”, prevedendo, quale istituto per recuperare ai fini pensionistici gli anni con contribuzione omessa, la costituzione di una rendita vitalizia previa corresponsione di un importo pari alla riserva matematica, calcolata secondo le indicazioni contenute nel medesimo regolamento.

Da ultimo, nel recente “Regolamento unico della previdenza forense” – adottato con delibera del Comitato dei Delegati del 23 novembre 2018, come modificata in data 21 febbraio 2020, e approvato con delibera ministeriale del 21 luglio 2020, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 200 dell’11 agosto 2020 – all’art. 44 è stato espressamente inserito l’aggettivo “integrale” allo scopo di qualificare la contribuzione utile in ordine al raggiungimento dell’anzianità contributiva minima richiesta.

Ciò posto, occorre rilevare che, alla luce del dettato normativo e dell'interpretazione maturata in seno al Consiglio di Amministrazione della Cassa Forense, il diritto alla pensione sorge solamente nel concorso dei due requisiti richiesti dalla legge e cioè dell'iscrizione e dell'effettiva contribuzione, oltre che del dato temporale. Talché, l'eventuale omissione e prescrizione dei contributi, se necessari per l'acquisizione del diritto a pensione, non può non riflettersi sull'an e sul quantum del diritto stesso; il che, se può lasciare margine a perplessità dal punto di vista sociale, non pare possa essere facilmente contestato⁷.

Infatti, interpretando rigorosamente il dettato normativo, non soltanto non possono essere computati gli anni per i quali la contribuzione è prescritta, ma nemmeno quelli per i quali i contributi (non prescritti) risultano dovuti ma non versati, in quanto nel sistema previdenziale dei liberi professionisti, come concordemente riconosciuto da dottrina e giurisprudenza⁸, non vige il principio dell'automaticità delle prestazioni di cui all'art. 2116 c.c.⁹, secondo cui l'ente previdenziale deve corrispondere al lavoratore le prestazioni anche quando il datore di lavoro non abbia provveduto regolarmente al versamento dei contributi presso l'ente previdenziale stesso.

Invero, tale principio – nell'interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 374 del 1997) – costituisce regola generale nell'ambito di tutte le forme di previdenza ed assistenza obbligatorie per i lavoratori dipendenti e, come tale, trova applicazione – nello stesso ambito – a prescindere da qualsiasi richiamo

⁷ L. D'ALOJA, *Sistema previdenziale forense*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 1981, 97.

⁸ D. CARBONE, L. CARBONE, in *Ordinamento previdenziale dell'avvocatura*, 2021, 211.

⁹ Art. 2116 c.c.: «Le prestazioni indicate nell'articolo 2114 sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali.

Nei casi in cui, secondo tali disposizioni, le istituzioni di previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute, l'imprenditore è responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro».

esplicito, essendo semmai necessaria una disposizione esplicita per derogare al principio stesso¹⁰. Al contrario, il menzionato principio non trova applicazione nel rapporto fra lavoratore autonomo (anche libero professionista) ed ente previdenziale – in difetto di specifiche disposizioni di legge (o di legittima fonte secondaria) in senso contrario – con la conseguenza che il mancato versamento dei contributi obbligatori impedisce, di regola, la stessa costituzione del rapporto previdenziale e, comunque, la maturazione del diritto alle prestazioni, senza che rilevi in contrario la circostanza dell'iscrizione al relativo albo professionale, ancorché questa possa dar luogo, con l'iscrizione all'ente previdenziale, alla possibilità per il medesimo ente, che ne consegue, di attivarsi per la riscossione degli stessi contributi¹¹.

Del resto, tale interpretazione trova conferma anche nel dato testuale dell'art. 59, comma 19, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale esclude espressamente l'applicazione ai lavoratori autonomi dell'art. 67 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, che prevede il diritto alle prestazioni da parte dell'Istituto assicuratore anche nel caso in cui il datore di lavoro non abbia adempiuto agli obblighi a suo carico. Ne discende che, come avvalorato da autorevole dottrina, «il principio dell'automaticità delle prestazioni non trova invece applicazione rispetto al lavoro autonomo»¹².

D'altra parte, è assolutamente chiara la mancanza, nella disciplina previdenziale forense, della *ratio* che è alla base dell'automaticità delle prestazioni nel sistema previdenziale dei lavoratori subordinati; infatti, con tale meccanismo si è voluto assicurare che il prestatore di lavoro non subisca un danno per il mancato adempimento di un obbligo non imputabile a lui, bensì al datore di lavoro. Nella previdenza forense, invece,

¹⁰ In tal senso, si veda, per tutte, Cass. n. 1460 del 2001 e n. 5767/2002.

¹¹ Cass. n. 7602/2003. In senso conforme si veda anche, tra le altre, Cass. n. 6340/2005, resa nei confronti della Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri liberi professionisti: «Il principio dell'automatismo delle prestazioni previdenziali non trova, invece, applicazione nel rapporto fra lavoratore autonomo (e, segnatamente, libero professionista, come nella specie) ed ente previdenziale».

¹² M. PERSIANI, *Diritto della previdenza sociale*, Padova, 2000, 195.

l'obbligato, essendo egli stesso il soggetto protetto, è coscientemente inadempiente e deve dunque imputare a sé stesso l'eventuale mancanza di tutela previdenziale. La conclusione sopra argomentata risulta, peraltro, l'unica apprezzabile sol che si consideri la particolare natura della Cassa Forense, il cui finanziamento è affidato, in via esclusiva, alla contribuzione degli iscritti – non essendo ammessi finanziamenti statali – e la quale non consente, quindi, l'erogazione di prestazioni in difetto dei contributi corrispondenti, che ne costituiscono, appunto, l'unica fonte di finanziamento.

Né può pretendere, comunque, di beneficiare della solidarietà categoriale – che connota la forma di previdenza obbligatoria gestita dalla Cassa Forense – l'iscritto che, con le proprie omissioni contributive, si sia sottratto all'obbligo essenziale, imposto dalla stessa solidarietà.

I principi di cui sopra sono stati ripetutamente affermati dalla Cassazione, la quale ha ritenuto che «sarebbe irragionevole, ossia contrastante col principio di uguaglianza ... parificare la situazione del lavoratore dipendente, che perde benefici previdenziali a causa delle omissioni contributive del datore di lavoro e perciò può costituirsi la rendita ... e la situazione del professionista, che per un periodo della sua vita professionale omette di contribuire e più tardi vuole recuperare i benefici perduti trasferendo sull'assicuratore, almeno in parte, il costo dell'operazione»¹³.

Stante quanto sopra, la maturazione del diritto alla percezione del trattamento pensionistico risulta inescindibilmente legato al raggiungimento, da parte dell'iscritto, di un determinato numero di anni di «effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa», con la conseguenza che anche il solo parziale omesso versamento dei contributi comporta l'esclusione integrale dell'anno dal computo dell'anzianità contributiva.

Invero, sul punto si è registrato un orientamento giurisprudenziale di segno opposto, il quale, muovendo dal presupposto che manca, nell'ordinamento previdenziale forense, una norma che preveda la perdita o la riduzione dell'anzianità contributiva e dell'effettività di iscrizione a seguito di parziale omissione del versamento dei contributi, potendosi rinvenire un aggancio nor-

mativo esclusivamente nell'art. 2 L. 576/1980, come sostituito dalla L. 11 febbraio 1992, n. 141, art. 1, laddove statuisce che la pensione di vecchiaia «è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, all'1,75 per cento della media dei più elevati dieci redditi professionali...», ha affermato che «gli anni non coperti da integrale contribuzione concorrono a formare l'anzianità contributiva e vanno inseriti nel calcolo della pensione, prendendo come base il reddito sul quale è stato effettivamente pagato il contributo»¹⁴.

Infatti, secondo tale indirizzo giurisprudenziale, l'interpretazione del termine «effettivo» nel senso di «integrale» incontrerebbe un ostacolo nella comune accezione del termine stesso, che non fa alcun riferimento ad una «misura». «L'aggettivazione usata sta invece ad indicare che la pensione si commisura sulla base della contribuzione «effettivamente» versata, escludendo così ogni automatismo delle prestazioni in assenza di contribuzione, principio che vige invece per il lavoro dipendente e che è ovviamente inapplicabile alla previdenza dei liberi professionisti, in cui l'iscritto e beneficiario delle prestazioni è anche l'unico soggetto tenuto al pagamento della contribuzione».

Il menzionato orientamento giurisprudenziale, oltre a non tenere in debito conto i regolamenti citati nei precedenti capoversi¹⁵ – e a far riferimento ad annualità risalenti –, risulta oramai superato a seguito dell'introduzione dell'art. 44 del Regolamento Unico della Previdenza Forense, il quale prevede testualmente che «la pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano maturato i seguenti requisiti: (...) b) dall'1 gennaio 2021,

¹⁴ Cass. n. 5672/2012; in senso conf. Cass. n. 26962/2013, entrambe riferite ad annualità risalenti, per le quali era stata rilevata l'esistenza di un debito contributivo prescritto: precisamente, 1977-1980 per la sentenza del 2012 e 1992-1994 per la successiva del 2013.

¹⁵ Si richiama il citato «Regolamento per la costituzione di rendita vitalizia reversibile in caso di parziale omissione di contributi per i quali sia intervenuta prescrizione», la cui introduzione è stata rilevata dalla giurisprudenza di merito: Corte di Appello di Brescia, n. 33/2017, annualità risalenti, 1982 e 1983, in relazione a pensione di anzianità; Corte di Appello di Palermo, n. 600/2015, con riferimento all'anno 1993. Sul punto si veda anche CAMILLO CANCELLARIO, *Debito contributivo prescritto: omissioni parziali e rendita vitalizia*, in *La Previdenza Forense* n. 2/2020, 113.

¹³ In tal senso Cass. n. 9408/2002 e Cass. n. 11140/2001.

settanta anni di età e almeno trentacinque anni di effettiva iscrizione e integrale contribuzione alla Cassa». Peraltro, già prima della suddetta modifica normativa, parte della giurisprudenza aveva avanzato perplessità in ordine alla fondatezza di tale interpretazione ermeneutica, osservando che «la sentenza (Cass. n. 5672/2012, n.d.r.), non priva di critiche in dottrina, aveva comunque sollevato qualche dubbio in ordine agli evidenti effetti che una tal situazione poteva avere: in primo luogo, il favorire l'“evasione” contributiva degli iscritti che, al di là delle sanzioni, non avrebbero subito alcun danno pensionistico; in secondo luogo, la compromissione del sistema solidaristico della Cassa, presso la quale peraltro non opera certamente il principio di automaticità delle prestazioni ex art. 2116 c.c.»¹⁶.

Inoltre, con riferimento al menzionato “Regolamento per la costituzione di rendita vitalizia reversibile in caso di parziale omissione di contributi per i quali sia intervenuta prescrizione” – che, si rammenta, prescrive all'art. 1 l'inefficacia ai fini pensionistici degli anni di iscrizione alla Cassa per i quali risulti accertata un'omissione, anche parziale, nel pagamento di contributi che non possono più essere richiesti e versati per intervenuta prescrizione – alcune pronunce successive in materia di prescrizione di debiti contributivi nei confronti della Cassa per annualità particolarmente risalenti hanno riconosciuto l'applicabilità dell'art. 1 del predetto regolamento a fattispecie maturatesi successivamente alla sua entrata in vigore, così implicitamente ammettendo l'operatività del principio dell'esclusione integrale dell'anno per il quale si registra una parziale irregolarità contributiva dal computo dell'anzianità contributiva. In proposito, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 7621/2015, pur riaffermando il medesimo principio già sostenuto nelle pronunce n. 6752/2012 e n. 26962/2013, ha incidentalmente precisato che “del pari inammissibile è la questione riguardante l'applicabilità, alla fattispecie in esame, del detto regolamento (“Regolamento per la costituzione di rendita vitalizia reversibile in caso di parziale

omissione di contributi per i quali sia intervenuta prescrizione”, n.d.r.), approvato con decreto ministeriale nel luglio del 2006 ed entrato in vigore “dal 1° giorno del mese successivo a quello di approvazione ministeriale”, in quanto i fatti in esame sono caduti in epoca precedente all'entrata in vigore del detto regolamento”, potendosi ipotizzare, a contrario, che la disposizione di cui all'art. 1 possa ritenersi applicabile per il periodo successivo.

Sulla problematica in questione è nuovamente intervenuta la Suprema Corte, con la recente sentenza n. 30421/2019 e con l'ordinanza n. 694/2021, nelle quali, ritenendo di dare continuità all'orientamento espresso con le precedenti sentenze n. 5672/2012 e n. 26962/2013 nelle fattispecie in concreto esaminate – riguardanti, la pronuncia del 2019, una pensione liquidata nel 2004, per la quale vi erano state omissioni contributive per gli anni 2000 e 2001, quella del 2021, l'inefficacia, ai fini pensionistici, degli anni 1992, 1993 e 1994 – sia pure con *obiter dictum*, ha ribadito che le disposizioni del “Regolamento per la costituzione della rendita vitalizia reversibile in caso di parziale omissione di contributi per i quali sia intervenuta la prescrizione” «non possono che applicarsi alle pensioni liquidate successivamente alla sua entrata in vigore».

Da ultimo, appare il caso di rilevare che il Giudice di legittimità, con sentenza n. 5380/2018, pur pronunciandosi su controversia relativa a fattispecie diversa da quella di che trattasi, ha osservato che non possa ragionevolmente mettersi in dubbio che i trattamenti pensionistici erogati dalla Cassa in favore degli iscritti debbano essere quantificati sulla base delle dichiarazioni rese dagli iscritti stessi e che, pertanto, la determinazione dell'ammontare della pensione sia inscindibilmente legato al presupposto dell'avvenuta, regolare e tempestiva comunicazione all'Ente del reddito professionale prodotto dal professionista e del relativo pagamento dei contributi dovuti. «Diversamente si introdurrebbero nel sistema previsto dalla legge elementi del tutto variabili dettati dall'arbitrio dei soggetti interessati iscritti alla Cassa, opposti rispetto alla ratio dell'imposizione di specifiche regole e logicamente non compatibili con la concreta possibilità di procedere in via programmata e razionale da parte della Cassa».

¹⁶ Corte d'Appello di Roma, sez. lavoro e previdenza, n. 10109/2014; *contra*: Corte d'Appello di Roma, n. 700/2014 e n. 6141/2015, conformi al principio espresso dalla Suprema Corte nelle precedenti sentenze sopra citate nn. 5672/2012 e 26962/2013.

4. La ricevibilità dei contributi prescritti da parte della Cassa.

Fermo restando quanto sopra, un problema che assume particolare rilievo è quello degli effetti della già intervenuta prescrizione dei contributi.

Orbene, la dottrina che aderisce alla tesi che ritiene inapplicabile alla Cassa Forense l'art. 3, comma 9, della legge 335/1995, afferma l'applicazione dei principi civilistici in materia di prescrizione, con la conseguenza che, mentre la Cassa non potrebbe richiedere i contributi prescritti, l'obbligato avrebbe però la possibilità di adempiere volontariamente al versamento e con i relativi riflessi sull'aspetto delle prestazioni previdenziali. Pertanto, sarebbe ammissibile, secondo tale dottrina, il riferimento alla disciplina dettata dal codice civile, di cui all'art. 2934 c.c. ed in base a tale normativa, mentre è consentito il pagamento del debito prescritto (e, quindi, l'obbligato può rinunciare alla prescrizione verificatasi in suo favore pagando alla Cassa la contribuzione prescritta), non è consentito il rifiuto di ricevere il pagamento di un debito contributivo prescritto; accedendo a tale tesi, la Cassa, se è vero che non può azionare coattivamente il debito contributivo prescritto in caso di eccezionale prescrizione da parte del professionista, è pur vero che può liberamente accettare la contribuzione prescritta versata spontaneamente dal professionista¹⁷.

Infatti, secondo la disciplina civilistica, legittimato ad opporre la prescrizione è il soggetto passivo del rapporto obbligatorio (che nel rapporto contributivo previdenziale è il professionista), nonché soggetti terzi che potrebbero subire un pregiudizio dall'inerzia del debitore che non eccepisce la prescrizione; non può, dunque, eccepire la prescrizione il soggetto attivo del rapporto obbligatorio. Pertanto, la Cassa di previdenza non può trarre beneficio da una sua eventuale inerzia, danneggiando un professionista che magari ha a suo tempo posto la Cassa nella condizione di procedere alla riscossione dei contributi; in altri termini, da un'inerzia della Cassa non può conseguire la perdita di diritti pre-

videnziali costituzionalmente garantiti¹⁸.

Tuttavia, altra parte della dottrina ritiene che il rapporto previdenziale ha comunque e sempre risvolti pubblicistici¹⁹, per cui la disciplina della prescrizione può in tale settore atteggiarsi diversamente da quella codicistica, né può comunque omettersi di considerare, in ogni caso, che l'art. 2937 c.c. e l'art. 2940 c.c. in tema di prescrizione, richiedono rispettivamente che l'atto abdicativo o comunque l'adempimento siano del tutto liberi ed incondizionati e, dunque, assolutamente volontari. Orbene, nella circostanza non sembra che possa sostenersi che si verifichi un tale presupposto di indipendenza del contributo da altre situazioni e di rinuncia libera e volontaria. Invero, l'adempimento, nel caso in questione, non può considerarsi abdicativo, giacché il motivo che lo determina è proprio quello di ottenere un vantaggio; in altri termini, l'atto di rinuncia finirebbe con l'avere tutt'altra finalità rispetto a quella prevista civilisticamente²⁰.

Invero, laddove non opera il principio di automaticità delle prestazioni, l'adempimento contributivo non esaurisce i propri effetti nell'ambito della corrispondente obbligazione, ma, come noto, incrementa anche la posizione contributiva dell'interessato. Il rapporto contributivo, cioè, non è quel mero rapporto debitorio sul quale si costruisce la disciplina civilistica della prescrizione: sicché l'eventuale rinuncia da parte del debitore a far valere la prescrizione del debito contributivo è, in realtà, una "pseudo-rinuncia", perché, di fatto, è rappresentativa di un comportamento diretto ad acquisire, senza il rispetto delle forme ordinarie e dei limiti temporali previsti dalla legge, un corrispettivo vantaggio. E, d'altronde, in dottrina si è anche sostenuto che l'adempimento volontario non costituisce un vero e proprio pagamento, con tutti gli effetti dell'atto dovuto prima della prescrizione nella situazione giuridica dell'*accipiens*²¹.

¹⁸ L. CARBONE, *op. cit.*, 148.

¹⁹ C.A. NICOLINI, *Il contenzioso in materia di retrodatazione dell'iscrizione alla Cassa di previdenza dei geometri (a proposito della prescrizione dei contributi dovuti alle Casse di previdenza dei liberi professionisti)*, Giust. Civ., 2000, 226.

²⁰ L. D'ALOJA, *op. cit.*, 100.

²¹ C. MANZINI, *Il pagamento del debito prescritto*, in *Riv. Dir.*

¹⁷ L. CARBONE, in *La tutela previdenziale dei liberi professionisti, in Dottrina e giurisprudenza sistematica di diritto della previdenza sociale*, Torino, 1998, 148.

Né va sottovalutato che, per l'incidenza di un tale atto nella gestione e nell'operatività della Cassa, quanto mai dubbia appare la libera disponibilità del diritto in capo all'obbligato per la polivalenza del rapporto in cui si inserisce, che riguarda, seppure indirettamente, anche gli altri soggetti iscritti alla Cassa.

D'altronde, vi sono altri argomenti testuali che militano a favore di tale tesi e sono ravvisabili sia nell'art. 20 della legge 576/1980, come novellata, laddove limita a dieci anni il potere della Cassa di indagare nel passato dell'iscritto per verificare la rispondenza tra comunicazioni inviate alla Cassa e dichiarazioni dei redditi, sia nell'art. 22 della stessa legge 576/1980, che disponeva la rimborsabilità a richiesta dei contributi relativi agli anni di iscrizione dichiarati inefficaci, circostanze che potrebbero costituire ulteriori elementi militanti a favore della tesi dell'insanabilità del vuoto contributivo per cui si è verificato il termine di prescrizione.

Un aspetto particolare per l'applicazione di tale disciplina concerne l'inizio del decorso del termine prescrizione, che, come più innanzi illustrato, coincide con il momento in cui la Cassa Forense è venuta a conoscenza dei redditi e del volume d'affari degli obbligati. Infatti, come chiarito anche dall'INPS, con circolare n. 262/95 relativa ai lavoratori autonomi della gestione INPS, la prescrizione inizia a decorrere con la conoscenza dell'imponibile da parte dell'Istituto, anche dopo le modifiche apportate al regime della prescrizione dalla legge 335/1995.

Orbene, avuto riguardo alla regola generale per cui non inizia a prescriversi un diritto che il titolare non può esercitare, detta regola probabilmente mitiga la portata del principio dell'irricevibilità dei contributi prescritti. Ciò posto, vale la pena rammentare, in tema di ricevibilità dei contributi prescritti, la vicenda che ha avuto come protagonista la Cassa di previdenza dei geometri e che ha dato il via a gran parte della giurisprudenza più innanzi menzionata. Tale ente previdenziale, con delibera dell'11 ottobre 1994, n. 383, ha riconosciuto ai geometri, a domanda, la facoltà di retrodatare la propria iscrizione alla Cassa per gli anni 1957/1967, con il conseguenziale diritto di vedersi computato il periodo

ai fini pensionistici, previo pagamento dei contributi per ciascun anno di iscrizione retroattiva riconosciuto. Successivamente all'entrata in vigore della legge 335/1995, la Cassa dei geometri ha adottato la delibera n. 141 in data 23 giugno 1998, che ha revocato la concessione della retrodatazione dell'iscrizione nei riguardi delle istanze già presentate e non ancora perfezionate con il versamento degli oneri contributivi richiesti prima dell'entrata in vigore della legge 335/1995, sul presupposto che tale legge – a giudizio della stessa Cassa previdenziale – avrebbe dettato l'irricevibilità da parte degli enti previdenziali dei contributi prescritti; con la stessa delibera l'ente ha consentito agli iscritti, onde non pregiudicarne le aspettative, di sistemare gli anni relativi alla revocata retrodatazione, con il versamento di oneri determinati con i criteri di computo della riserva matematica di cui all'art. 13 della citata legge 1338/1962, alla stregua di quanto previsto per i lavoratori subordinati. A seguito del contenzioso insorto in esito alla citata delibera n. 141 del 1998, quest'ultima è stata oggetto di rivisitazione da parte della stessa Cassa previdenziale con le delibere dell'8 settembre 1999, n. 141 e del 15 dicembre 1999, n. 181, con le quali è stato ridotto l'onere della retrodatazione, quantificato per ogni anno di retrodatazione, anziché con l'onerosa riserva matematica di cui alla predetta legge 1338/1962, nella misura pari al dieci per cento della media dei migliori dieci redditi annuali degli ultimi quindici anni rivalutati presi a base del calcolo della pensione già liquidata, liquidabile o comunque calcolabile in via ipotetica, maggiorata del venti per cento (con onere non inferiore per ogni anno, comunque, alla contribuzione obbligatoria soggettiva minima).

Orbene, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con provvedimento del 16 marzo 2000, prot. 9 PS/80517/GEO-L-37, ha approvato le delibere della Cassa di previdenza dei geometri n. 141 e n. 181 del 1999.

Nel merito della vicenda che ha interessato la Cassa di previdenza dei geometri, giova osservare come, a stretto rigore normativo, l'art. 13 della legge 1338/1962 (seppure con le modifiche introdotte dalla Cassa dei geometri in ordine al calcolo della riserva matematica) non è

applicabile alla previdenza dei liberi professionisti.

A tale proposito, si rileva che presupposto per l'operatività della disposizione da ultimo citata è l'art. 55 R.D.L. 1827/1935, che ha statuito l'impossibilità di versare contributi prescritti; infatti, con l'art. 13 della legge 1338/1962 si è inteso, come evidenziato nei lavori preparatori della legge, attuare *“un congegno di regolizzazione contributiva, che consenta di valorizzare, ai fini del trattamento pensionistico, quei periodi lavorativi per i quali si siano verificate omissioni contributive non sanabili per effetto di prescrizione”*.

Ed invero, il Giudice delle leggi, seppure pronunciandosi in ordine all'applicabilità del ripetuto art. 13 della legge 1338/1962 agli artigiani ed ai commercianti con i loro familiari coadiutori, ha precisato che il congegno dispositivo *“è stato articolato in relazione alla norma generale prevista nel succitato art. 55 R.D.L. n. 1827 del 1935 e ciò spiega il riferimento contenuto nell'art. 13 al «datore di lavoro» in via principale e al «lavoratore» in via sostitutiva, quali soggetti ammessi ad esercitare la facoltà di costituire la rendita con conseguente onere di versare all'I.N.P.S. la riserva matematica calcolata in base alle tariffe. Ma è evidente che, attraverso l'attribuzione di codesta facoltà, si è mirato, non ad offrire un particolare modo di risarcimento del danno bensì a realizzare il medesimo effetto dell'ormai non più possibile adempimento dell'obbligo contributivo da parte di chi era tenuto al versamento”*, con ciò riconoscendo *“all'interprete il compito di stabilire se non sia il dinamismo stesso della legislazione previdenziale, improntata al principio della sicurezza sociale, a far ritenere applicabile in via estensiva la norma de qua”*, alla luce della circostanza che *“la norma impugnata dell'art. 13 ha connotati di generalità ed astrattezza tali da renderla applicabile a tutte le forme assicurative delle varie categorie di lavoratori che non hanno una posizione attiva nel determinismo contributivo”*²².

Orbene, se la norma di cui si discorre deve essere intesa estensivamente e, dunque, risulta applicabile anche ad altre categorie di lavoratori non espressamente previste, in via del tutto astratta potrebbe anche essere ipotizzabile una sua applicazione per analogia anche ad

altre categorie di lavoratori, quali i lavoratori autonomi e, tra essi, i liberi professionisti, stante proprio il carattere di generalità ed astrattezza che contraddistingue detta disposizione (confermato di recente anche dalla Cassazione, Sez. Lavoro, 26 luglio 1999, n. 8112, in Mass., 1999) ed avuto precipuo riguardo all'obiettivo di rilevante interesse sociale che si potrebbe perseguire, ovvero il completamento della contribuzione utile all'anzianità necessaria per il riconoscimento di una rendita vitalizia, in caso di intervenuta prescrizione contributiva.

Ed invero, l'art. 25 della stessa legge 1338/1962 – quale norma di chiusura – prevedeva espressamente l'istituzione presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di una commissione con il compito di armonizzare l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti sia per i lavoratori dipendenti che per i lavoratori autonomi, seppure riferendosi ai lavoratori comunque rientranti nella gestione INPS, con ciò tuttavia implicitamente riconoscendo la possibilità di adottare principi conformi a quelli contenuti nell'art. 13 anche per i lavoratori autonomi.

In tal modo, l'obiettivo di costituire una rendita vitalizia a favore dei soggetti che non abbiano acquisito completezza di contribuzione per intervenuta prescrizione può essere conseguito mediante il versamento, su base volontaria, di oneri determinati con i criteri di computo della riserva matematica di cui all'art. 13 della citata legge 1338/1962, alla stregua di quanto previsto per i lavoratori subordinati, previo accertamento in ordine alla circostanza che l'adozione di detto calcolo non leda la contribuzione minima prevista in materia previdenziale forense per ciascun anno di riferimento.

La prospettazione in questione ha trovato peraltro un positivo riscontro anche nella giurisprudenza di merito, allorché, trattando della Cassa di previdenza dei geometri, è stato affermato che *“l'alternativa ordinamentale è secca: o si può vantare una determinata anzianità contributiva – ed allora sorge il diritto al corrispondente trattamento – ovvero quel requisito non sussiste, né può essere più integrato ed in tale diverso caso potrà eventualmente porsi il problema di ricostruire un'obbligazione risarcitoria (n.d.r.: laddove ne sussistano i presupposti, evi-*

²² Corte Cost., 19 gennaio 1995, n. 18, in *Cons. Stato*, 1995, II, 29.

dentemente) o di costituire una rendita vitalizia ex art. 13 L. 1338/1962²³».

Nell'ambito della propria autonomia, la Cassa ha recepito i suindicati principi elaborando il menzionato "Regolamento per la costituzione della rendita vitalizia reversibile in caso di parziale omissione di contributi per i quali sia intervenuta prescrizione", successivamente modificato in "Regolamento per il recupero di anni resi inefficaci a causa di parziale versamento di contributi per i quali sia intervenuta la prescrizione", il quale – come già precisato nei capitoli precedenti – prevede la costituzione di una rendita vitalizia quale mezzo per il recupero degli anni dichiarati inefficaci ai fini pensionistici a causa di omissioni contributive prescritte, anche parziali.

Peraltro, a ben vedere, la previsione di cui all'art. 55, comma 2, R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 è stata superata dall'introduzione della L. 335/1995, le cui disposizioni "costituiscono principi fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica", ai sensi dell'art. 1, comma 2, della medesima legge. "La presente legge ridefinisce il sistema previdenziale allo scopo di garantire la tutela prevista dall'articolo 38 della Costituzione, definendo i criteri di calcolo dei trattamenti pensionistici attraverso la commisurazione dei trattamenti alla contribuzione, le condizioni di accesso alle prestazioni con affermazione del principio di flessibilità, l'armonizzazione degli ordinamenti pensionistici nel rispetto della pluralità degli organismi assicurativi, l'agevolazione delle forme pensionistiche complementari allo scopo di consentire livelli aggiuntivi di copertura previdenziale, la stabilizzazione della spesa pensionistica nel rapporto con il prodotto interno lordo e lo sviluppo del sistema previdenziale medesimo" (art. 1, comma 1). Dunque, atteso che l'art. 66 L. 247/2012 ha sottratto le contribuzioni previdenziali dall'applicazione della disciplina in materia di prescrizione di cui alla L. 335/1995, la previsione della possibilità per gli iscritti di versare i contributi prescritti all'Ente e a quest'ultimo di richiederli non sembra incompatibile con l'ordinamento previdenziale forense ad oggi vigente. In tale contesto, pertanto, ben si comprende la ratio po-

sta a fondamento della delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione della Cassa Forense nella seduta del 22 febbraio 2013, nella quale è stato disposto che «b) salvo il caso in cui la prescrizione sia stata accertata in via definitiva, gli uffici dovranno sempre procedere alla richiesta di pagamento degli eventuali contributi omessi alla Cassa e delle relative somme accessorie, ancorché risultino maturati i termini di prescrizione; l'eventuale eccezione di prescrizione dovrà essere sollevata dall'interessato: in assenza, è ammesso sia il pagamento in forma spontanea, sia la riscossione coattiva». ■

²³ Pret. Bergamo, 30 giugno 1999, in *Rivista dei Geometri*, 2/1999, 79.



La gestione separata I.N.P.S. e il mito della universalizzazione delle tutele previdenziali*

di Maurizio Ferrari

Avvocatura e Gestione Separata I.n.p.s. È principio consolidato, nella giurisprudenza della Cassazione¹, che l'avvocato non iscritto alla Cassa Forense, pur essendo tenuto a versare il contributo integrativo², deve comunque iscriversi alla Gestione Separata presso l'Inps.

Nell'affermazione di tale principio, la giurisprudenza equipara la professione forense a tutte le altre libere professioni per le quali sia prevista l'iscrizione ad un albo professionale, quando i professionisti non risultano iscritti alla cassa previdenziale di categoria³. Principio che continua ad avere ragione d'essere per la generalità dei liberi professionisti, mentre per gli avvocati incontra un limite temporale costituito dall'entrata in vigore dell'art. 21, 10° comma, l. n. 247 del 2012, che non ammette l'iscrizione ad alcuna forma di previdenza, se non su base volontaria e non alternativa, alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense.

Negli ultimi dieci anni, infatti, in applicazione del divieto di duplicazione delle coperture assicurative incidenti sulla medesima attività professionale, l'iscrizione alla Gestione Separata non può essere imposta agli avvocati, se non per i compensi di natura non professionale, in ipotesi di duplice attività lavorativa⁴. In tal caso continua a sussistere l'obbligo di duplice iscrizione alla

* *Il presente contributo è stato sottoposto, in forma anonima, a revisione scientifica.*

¹ Cfr. Cass. 10 novembre 2021, n. 33133; 23 marzo 2020, n. 7485; 21 dicembre 2018, n. 33313; 14 dicembre 2018, n. 32508; 14 dicembre 2018, n. 32505; 12 dicembre 2018, n. 32167; 12 dicembre 2018, n. 32166; 18 dicembre 2017, n. 30345.

² Sul contributo integrativo, cfr. D. CARBONE, *Natura giuridica (e caratteristiche) del contributo soggettivo ed integrativo*, in *Prev. forense*, 2020, 3 ss.

³ Nel caso di un geometra che cancellatosi dalla cassa di previdenza categoriale, rimanendo iscritto all'albo professionale per continuare l'attività come iscritto alla gestione separata Inps, Cass. 28 maggio 2020 n. 10216 ha affermato che continua a sussistere l'obbligo di versare il contributo integrativo sui corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini dell'Iva.

⁴ Ovviamente deve trattarsi di attività non incompatibili con l'esercizio della professione forense, come ad esempio si verifica nel caso degli avvocati che svolgano l'attività di docenza in materie giuridiche quali professori a contratto nelle università.

Cassa e alla Gestione Separata, ma viene esclusa la duplicazione contributiva, in quanto le diverse obbligazioni contributive vengono parametrize sui compensi percepiti per ciascuna attività, separatamente e in base alle rispettive aliquote, senza possibilità di cumulo⁵.

La politica di universalizzazione delle tutele previdenziali

La Gestione Separata è stata istituita, in base all'art. 2, comma 26, l. n. 335 del 1995⁶, in attuazione di una politica di c.d. "universalizzazione delle tutele", la cui finalità è puntualmente stigmatizzata dalla ricordata giurisprudenza come quella di estendere la copertura assicurativa, non solo a coloro che ne fossero privi, ma anche a coloro che ne fruivano solo in parte, svolgendo due diversi tipi di attività per cui risultavano "coperti" dal punto di vista previdenziale solo per una delle due. Ciò consente di fare in modo che a ciascuna delle attività svolte dal medesimo soggetto corrisponda una forma di assicurazione. Intento apparentemente lodevole, se non fosse per il fatto che la doppia iscrizione, come rivela il contenzioso che si è sviluppato, viene percepita dal soggetto che vi è obbligato come un aggravio oneroso dal punto di vista contributivo, senza che ad esso corrisponda una reale utilità sul piano delle prestazioni previdenziali.

Il proclamato intento di dare corso ad una politica di universalizzazione delle tutele previdenziali ha trovato coerente attuazione in quelle situazioni che vedevano effettivamente privi di copertura alcuni soggetti esercenti attività non facilmente inquadrabili, come nel

⁵ Per un approfondimento dell'intera problematica, cfr. D. CARBONE - L. CARBONE, *Ordinamento previdenziale dell'avvocatura*, Piacenza, 2021, 333 ss.

⁶ La cui portata è stata chiarita dall'art. 18, comma 12, del D.L. n. 98 del 2011: "L'articolo 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita Gestione Separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti ed ordinamenti ...".

caso dei produttori di assicurazioni che svolgano la loro attività direttamente per conto delle imprese assicurative senza essere collegati ad agenti o subagenti. La Cassazione ha statuito che per essi rilevano le concrete modalità di esercizio dell'attività di ricerca del cliente assicurativo, affermando che l'iscrizione va effettuata presso la gestione commercianti ordinaria, ove tale attività sia svolta dal produttore in forma di impresa, e presso la gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, l. n. 335 del 1995, ove l'attività in questione sia esercitata mediante apporto personale, coordinato e continuativo, privo di carattere imprenditoriale, o (qualora ne derivi un reddito annuo superiore a cinquemila euro) in forma autonoma occasionale⁷.

Il problema della doppia iscrizione si è posto, ma è stato risolto in senso negativo, per le attività commerciali, per le quali l'art. 1, comma 208, l. n. 662 del 1996, ha affermato la regola secondo la quale i soggetti che esercitano contemporaneamente, in una o più imprese commerciali, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente⁸. Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno stabilito che tale regola si applica anche al socio di società a responsabilità limitata che eserciti attività commerciale nell'ambito della medesima e,

⁷ In tal senso: Cass. 10 gennaio 2019, n. 421; 9 gennaio 2019, n. 260; 24 gennaio 2018, n. 1768; 12 marzo 2015, n. 4988; 26 novembre 2018, n. 30554.

⁸ Secondo Corte App. Milano 29 luglio 2019 (in *Informazione prev.*, 2019, fasc. 1-2, 12), il socio amministratore di una srl, qualora partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitudine e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, mentre, qualora si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, e la seconda alla esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza.

contemporaneamente, svolga attività di amministratore, anche unico. In tal caso la scelta dell'iscrizione nella gestione di cui all'art. 2, comma 26, l. n. 335 del 1995, o nella gestione degli esercenti attività commerciali, ai sensi dell'art. 1, comma 203, l. n. 662 del 1996, spetta all'Inps, secondo il carattere di prevalenza⁹.

Il criterio della prevalenza, che in ogni caso esclude la possibilità di imporre la doppia iscrizione, tuttavia sfugge alla scelta dell'interessato, per rimanere ancorato ad una valutazione oggettiva dell'ente previdenziale che, si badi bene, gestisce entrambe le gestioni da opzionare. Comunque è un criterio stabilito dalla legge e soggiace al carattere speciale della previsione normativa, dettata per il settore del commercio, in attuazione di una deroga alla regola generale che rimane quella della doppia iscrizione. Nel caso specifico degli esercenti l'attività di investigatore privato, volta alla produzione di un servizio di acquisizione di dati e di elaborazione degli stessi, la Suprema Corte ha ritenuto che essa va inquadrata ai fini previdenziali ed assistenziali nel settore del commercio, con la conseguenza che chi esercita tale attività deve iscriversi nella gestione assicurativa degli esercenti le attività commerciali e non alla Gestione Separata Inps, ritenendo che tale gestione abbia ad oggetto le professioni intellettuali, cui non è assimilabile l'attività professionale svolta dall'investigatore privato¹⁰.

È stato poi ritenuto¹¹ che in caso di esercizio di attività in forma d'impresa ad opera di commercianti, artigiani o coltivatori diretti, contemporaneo all'esercizio di attività autonoma per la quale è obbligatoria l'iscrizione alla Gestione Separata, non opera la *fictio iuris* dell'unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell'attività prevalente, ma vale il principio della doppia iscrizione, con conseguente assoggettamento a doppia contribuzione, presso la Gestione Separata per i compensi di lavoro autonomo e presso la gestione commercianti per il reddito d'impresa¹². Mentre, con riferimento ai familiari coadiutori che, oltre ad esercitare lavoro

⁹ Cfr. Cass. Sez. Un. 12 febbraio 2010, n. 3240, in *Foro it.*, 2010, I, 826, con nota di L. CARBONE.

¹⁰ Cass. 12 gennaio 2018, n. 669.

¹¹ Cass. 3 marzo 2017, n. 5452.

¹² In senso conforme, v. anche Cass. 19 gennaio 2016, n. 873 e 14 giugno 2012, n. 9803.

autonomo, per il quale vale l'obbligo della iscrizione presso la Gestione Separata, partecipino personalmente, con abitudine e prevalenza, al lavoro dell'azienda commerciale, si è affermato che devono essere iscritti anche alla gestione commercianti, a cura del socio amministratore, onde evitare che la loro prestazione lavorativa venga sottratta alla contribuzione previdenziale, grazie allo schermo societario¹³.

Gli effetti della politica di universalizzazione delle tutele si sono nel tempo rivelati notevolmente estesi, al punto che si è giunti anche ad affermare che il rapporto di lavoro dei direttori generali delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, instaurato dopo la cessazione di precedente rapporto di lavoro dirigenziale pubblico o privato¹⁴, comporta, ai sensi dell'art. 2, comma 26, l. n. 335 del 1995, l'iscrizione obbligatoria alla Gestione Separata Inps, cui vanno versati i contributi, nei limiti dei massimali di cui all'art. 3, 7° comma, d.lgs. n. 181 del 1997, a carico dell'azienda per la quale l'incarico viene svolto, con recupero della quota a carico dell'interessato¹⁵. Nel qual caso, ancora può dirsi coerente l'imposizione dell'iscrizione alla Gestione Separata, in luogo del regime previdenziale venuto meno per cessazione del precedente rapporto di lavoro, con le dichiarate finalità della politica di universalizzazione.

Una eterogenesi dei fini nell'attuazione della politica di universalizzazione

La tendenza espansiva di tale politica, insita nella *intentione legis*, per una sorta di eterogenesi dei fini, ha tuttavia determinato il sorgere di problemi che non sembrava nemmeno potessero ipotizzarsi. Un caso eclatante si è

verificato per i rapporti di lavoro collocabili nell'ambito della c.d. parasubordinazione, nei quali l'applicazione tout court dell'universalizzazione ha rivelato esigenze di tutela per soddisfare le quali la Cassazione si è dovuta produrre in un autentico virtuosismo interpretativo. Con specifico riferimento alle collaborazioni coordinate e continuative in regime di monocommittenza, infatti, la Corte¹⁶ ha ritenuto che esse – per quanto caratterizzate dall'esistenza di un unico ed esclusivo rapporto tra prestatore e committente – si debbano accomunare a prestazioni di lavoro autonomo, per cui in ipotesi di omesso versamento dei contributi non può trovare applicazione il principio di automaticità delle prestazioni, sancito dall'art. 2116, 1° comma, c.c., a favore dei soli lavoratori subordinati. Ne deriva che, se il committente unico non versa i contributi dovuti, il prestatore rimane assolutamente privo di copertura assicurativa, con buona pace di ogni lodevole intento a sostegno della politica di universalizzazione.

La soluzione trovata dalla Corte per porvi riparo è avventurosamente complessa. Ritenendo che nelle collaborazioni coordinate e continuative, soggette al regime previdenziale della Gestione Separata Inps, l'obbligazione contributiva grava sul collaboratore, a cui favore l'art. 2, comma 30, l. n. 335 del 1995 dispone, con carico sul committente, una sorta di "accollo privativo *ex lege* nella misura di due terzi dell'importo dovuto all'ente previdenziale", la Corte afferma che, in caso di omissione contributiva imputabile al committente, sussiste un qualificato interesse del collaboratore all'integrale adempimento dell'obbligazione contributiva e, in quanto debitore, ai sensi dell'art. 1236 c.c., gli va riconosciuta la facoltà di rinunciare all'effetto privativo dell'accollo, assumendo su di sé l'intero adempimento del debito contributivo¹⁷.

Con tale argomentare la Corte è stata costretta a ricercare nell'ambito dei principi generali, ai sensi dell'art. 12, comma 2, disp.prel.c.c., lo strumento giuridico che

¹³ In applicazione di detto principio, la Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito che ha ritenuto sussistente l'obbligo della doppia contribuzione per i figli del socio amministratore, consiglieri di amministrazione ed altresì coadiutori: cfr. sent. 23 gennaio 2020, n. 1559.

¹⁴ Qualora il rapporto fosse stato ancora in atto, sarebbe rimasto quiescente in aspettativa non retribuita con obbligo del datore di lavoro di proseguire il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali comprensivi delle quote a carico del dipendente. Per cui non sarebbe scattato l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata.

¹⁵ Cass. 14 settembre 2020, n. 19060.

¹⁶ Sent. 30 aprile 2021, n. 11430 della sezione lavoro.

¹⁷ Per un approfondimento del tema, sia consentito il rinvio a M. FERRARI, *Accollo privativo, remissione del debito e possibilità di rinuncia agli effetti liberatori nelle obbligazioni contributive previdenziali*, in *Foro it.*, 2021, I, 2364.

consente all'iscritto alla Gestione Separata di rinunciare all'effetto liberatorio dell'accollo sul committente, affermando di averlo ritrovato in un «principio generale del sistema dei rapporti obbligatori», consistente nella tutela dell'interesse del debitore all'adempimento personale e alla liberazione mediante adempimento¹⁸, in tutte le situazioni nelle quali l'interesse del debitore a rendere la prestazione assume rilievo maggiore rispetto a quello del creditore di riceverla, in considerazione di aspettative meritevoli di protezione secondo l'ordinamento giuridico.

La peculiarità della fattispecie, che per altro potrebbe essere superata con una più semplice ricostruzione ermeneutica, ove solo si ritenesse di equiparare le collaborazioni in regime di monocommittenza al lavoro subordinato anziché a quello autonomo, assume valore emblematico della potenziale problematicità che l'espansione della politica di universalizzazione delle tutele può subire per effetto di una eterogenesi dei fini sottesa al rischio di insorgenza di un dogmatismo giurisprudenziale¹⁹.

La percezione di una universalizzazione dei costi più che delle tutele

L'analisi della giurisprudenza consente di constatare che la politica di universalizzazione riesce a mantenersi coerente con le proprie finalità solo quando vada effettivamente a colmare un vuoto normativo di tutela previdenziale, mentre finisce con il produrre effetti distorsivi laddove si traduca nell'imposizione di obblighi contributivi senza una correlata ponderazione dei benefici previdenziali. Effetti distorsivi di cui sono bersaglio privilegiato i liberi professionisti, i quali nutrono "naturale" propensione al rischio, per quanto attiene all'aleatorietà nella produzione del reddito professiona-

le, ma altrettanto naturale avversione ai costi percepiti come inutili imposizioni, sostanzialmente "a fronte di nulla", ravvisando negli obblighi contributivi alla Gestione Separata soltanto degli iniqui balzelli.

I liberi professionisti, che svolgono contemporaneamente attività di lavoro dipendente e attività libero-professionale, ad avviso della Suprema Corte²⁰, sono obbligati ad iscriversi alla Gestione Separata dell'Inps alla quale, sui proventi derivanti dall'attività libero-professionale, devono versare la contribuzione, anche quando sugli stessi proventi versano il contributo integrativo alla cassa di previdenza categoriale di appartenenza. Circostanza che la giurisprudenza esclude possa costituire una duplicazione di tutele previdenziali, sulla base della distinzione della natura del contributo integrativo, dovuto anche dai non iscritti alla cassa di categoria e ripetibili dalla clientela, rispetto al contributo soggettivo, dovuto solo dagli iscritti e diretto a costituire il montante contributivo²¹. Tuttavia, da parte della generalità dei liberi professionisti, tale situazione viene per lo più percepita come un aggravio oneroso dei costi della professione, strettamente correlato al carico tributario che va a falciare i compensi che faticosamente si accumulano in un reddito già di per sé aleatorio e fonte di preoccupazione, specie nelle odierne difficili contingenze economiche.

L'argomento dell'inutile assoggettamento ad obblighi contributivi, che nella sostanza assumono il significato di un'ulteriore imposizione tributaria, nel momento in cui rispetto ad essi non ci si possa attendere il corrispettivo di una reale utilità sul piano delle prestazioni previdenziali, in sede contenziosa viene confutato con il semplice richiamo all'assenza di collegamento sinallagmatico fra contribuzioni e prestazioni previdenziali. Ma la questione che si pone, evidentemente, è ben altra e si riassume nel seguente interrogativo: può ritenersi coerente, con il manifestato intento di garantire una copertura assicurativa alle ulteriori (e compatibili) atti-

¹⁸ Principio generale del quale la facoltà prevista dall'art. 1236 c.c., ad avviso della Corte, costituisce applicazione, analogamente alle disposizioni che disciplinano la procedura coattiva di liberazione di cui agli art. 1208 s. c.c., e l'opposizione del debitore all'adempimento del terzo, di cui all'art. 1180, 2° comma, c.c.

¹⁹ Per un approfondimento sul punto, cfr. V. FERRARI, *Onofrio Fanelli e il valore scientifico della sua tassonomia giuridica*, in *Foro it.*, 2022, V, 61.

²⁰ Cass. 17 dicembre 2018, n. 32608 e 18 dicembre 2017, n. 30345.

²¹ Cfr., già cit., D. CARBONE, *Natura giuridica (e caratteristiche) del contributo soggettivo ed integrativo*, in *Prev. forense*, 2020, 3 ss.

vità svolte dal libero professionista, l'imposizione della iscrizione alla Gestione Separata quando da essa l'assicurato non può nutrire speranza di ricavare concreti benefici previdenziali pur avendone sopportato i costi? La funzione della previdenza sociale, come ha insegnato all'indomani dell'entrata in vigore della Costituzione autorevole dottrina²², si articola fra copertura assicurativa dei rischi e soddisfazione dei bisogni. Nel linguaggio assicurativo, nutrire avversione al rischio equivale all'individuazione di un evento futuro ed incerto che si percepisca come foriero di pregiudizio, per cui il soggetto che ne percepisce l'esposizione è indotto ad affrontare i costi della sua neutralizzazione²³. Analogamente la prevedibilità di bisogni futuri, anche nell'ambito delle assicurazioni sociali, predispone favorevolmente il soggetto che vi è esposto a farsi carico degli oneri contributivi²⁴. È del tutto evidente che nelle assicurazioni facoltative nessuno si assicurerebbe, pagando il relativo premio, per un rischio del quale non abbia percezione. Ragione per la quale, nelle assicurazioni obbligatorie, la previsione legale dell'obbligatorietà risponde proprio all'esigenza di ovviare ad una percezione inadeguata e insufficiente del rischio connesso ad eventi le cui conseguenze meritano la previsione di una copertura assicurativa.

Il sistema della previdenza forense ha saputo rendersi interprete di tali presupposti del fondamento solidaristico dell'obbligatorietà dell'assicurazione sociale di categoria, attraverso la previsione del suo carattere esclusivo, in automatica conseguenza dell'iscrizione all'albo professionale, che impedisce l'effetto espansivo della politica di universalizzazione delle tutele previdenziali. Una politica concreta e giusta allorché si debba colmare

un effettivo vuoto di tutela, nel qual caso la percezione sociale dei rischi da neutralizzare e dei bisogni da prevenire trova giustificazione nei doveri costituzionali di solidarietà sanciti dal combinato disposto degli artt. 2 e 38 Cost., ma che assume il significato di un solo di un mito astratto quando, anziché universalizzare le tutele, si risolve in una universalizzazione dei costi. ■

²² F. SANTORO PASSARELLI, *Rischio e bisogno nella previdenza sociale*, in *Riv. it. prev. soc.* 1948, I, 1.

²³ Sul tema della percezione del rischio come fondamento dell'assicurazione, cfr. V. FERRARI, *I contratti di assicurazione contro i danni e sulla vita*, introduzione, in *Trattato di Diritto Civile del Consiglio Nazionale del Notariato*, diretto da Pietro Perlingieri, Napoli, 2011; F. DI CIOMMO, *Principio indennitario e traslazione dei costi sociali*, in *Il mercato assicurativo nell'unitarietà dell'ordinamento giuridico*, Napoli, 2018, p. 37.

²⁴ Cfr. V. FERRARI, *Rischio e alea nell'assicurazione sociale*, in *Foro it.*, 2017, I, 2806.



Il potere di accertamento dello svolgimento della professione da parte della Cassa Forense*

di Domenico Mesiti

124

La riforma delle regole che disciplinano l'iscrizione all'Albo degli Avvocati contenuta nella legge n. 247 del 31.12.2012 e la previsione della iscrizione contestuale ed automatica alla Cassa di Previdenza Forense¹, ha portato alcuni interpreti a ritenere che l'Ente previdenziale abbia perso il suo potere di controllo in merito all'iscrizione degli indicati professionisti alla Cassa medesima. Ad un attento e sistematico esame delle norme, tuttavia, l'indicata "interpretazione" sembra affrettata e priva di quelle valutazioni complessive evidenziate dalla giurisprudenza (anche costituzionale) in relazione ad altre Casse professionali, ma i cui principi sono, per certi aspetti, perfettamente sovrapponibili.

Non si può ignorare, del resto, che l'attività professionale giuridicamente rilevante per l'accesso alla previdenza (e per il successivo conseguimento delle prestazioni), è solo quella svolta legittimamente nell'osservanza delle norme dell'ordinamento², con esclusione della computazione, ai fini previdenziali, dei periodi durante i quali l'attività sia svolta in una delle condizioni di incompatibilità individuate dalla legge (nel caso di specie, legge professionale). La normativa della Cassa attribuisce alla stessa un autonomo potere di verifica che la professione non sia stata esercitata dall'iscritto in condizioni di incompatibilità³. E non legittima l'iscrizione anche il versamento della contribuzione previdenziale in quanto l'assolvimento dell'obbligo contributivo non determina altro diritto per l'iscritto se non quello di ottenere il rimborso di quanto versato.

Ma andiamo per ordine.

* Il presente contributo è stato sottoposto, in forma anonima, a revisione scientifica.

¹ L. CARBONE, *Requisiti di accesso ai regimi previdenziali dei liberi professionisti. Questioni controverse*, in *Riv. Dir. Sic. Soc.*, 2021, fasc.1, 99 ss..

² L. SURDI, *Il potere delle Casse di accertare autonomamente il requisito della regolare iscrizione all'albo*, in *Prev. Forense*, 2017, 121; M. BELLA, *Riforma della professione forense e incompatibilità: il socio di società in nome collettivo*, in *Prev. Forense*, 2016, 114.

³ Conf. Cass. 24 maggio 1990 n. 4682; Cass. 8 luglio 2020 n. 14377 (riferita alla Cassa dei dottori commercialisti).

Prima di esporre la regolamentazione contenuta nell'art. 21 della citata legge 247 del 2012, è il caso di ricordare che ai sensi degli artt. 2 e 3 della Legge 22 luglio 1975 n. 319, mai abrogati, al comitato dei delegati della Cassa (art. 2) è attribuito il potere di determinare i criteri per accertare quali siano gli iscritti alla Cassa stessa che esercitano la libera professione forense con carattere di "legittimità". Tali criteri saranno determinati tenendo presente l'entità e, comunque, il carattere prevalente del lavoro professionale ed ogni altro utile elemento. Nel detto contesto la Giunta esecutiva della Cassa (art. 3), sulla scorta dei criteri fissati dal comitato dei delegati, può provvedere periodicamente alla revisione degli iscritti con riferimento alla continuità dell'esercizio professionale nel quinquennio, rendendo inefficaci agli effetti dell'anzianità di iscrizione i periodi per i quali, entro il medesimo termine, detta continuità non risulti dimostrata.

Sulla base delle indicate disposizioni, la Cassa Forense aveva emanato il relativo regolamento attuativo⁴ ed aveva sempre periodicamente valutato per ciascuno iscritto la permanenza dell'esercizio della professione forense con carattere di continuità al fine di verificare se nei vari anni la professione fosse stata svolta in maniera tale da consentire il riconoscimento dei vari periodi sottoposti a controllo come valevoli ai fini del raggiungimento del requisito temporale per l'attribuzione del trattamento di quiescenza e per la determinazione del rateo di pensione spettante.

La regolamentazione appena descritta si ritiene implicitamente abrogata a seguito dell'entrata in vigore del menzionato art. 21 l. 247/2012.

La norma indicata, rubricata "Esercizio professionale effettivo, continuativo, abituale e prevalente e revisione degli albi, degli elenchi e dei registri; obbligo di iscrizione alla previdenza forense", per quel che qui interessa, prevede che la permanenza dell'iscrizione all'albo è subordinata all'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente. Le modalità di accertamento dell'esercizio della professione secondo gli indicati criteri devono essere disciplinate con

⁴ I. BRESCIANI, *La Cassa forense dopo la privatizzazione*, in *Variazioni su temi di diritto del lavoro*, 2021, 1381 ss.

regolamento adottato dal Ministero della Giustizia, con esclusione di ogni riferimento al reddito professionale. Ciascun consiglio dell'ordine deve verificare, ogni tre anni, per ciascun iscritto la permanenza dei requisiti per l'iscrizione all'Albo e provvedere di conseguenza.

La mancanza della effettività, continuatività, abitudinalità e prevalenza dell'esercizio professionale comporta, se non sussistono giustificati motivi, la cancellazione dall'albo. I commi 8 e 9 della disposizione in argomento si occupano specificamente dell'iscrizione alla Cassa prevedendo: "8. L'iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. 9. La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con proprio regolamento, determina, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i minimi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali, eventuali condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni e l'eventuale applicazione del regime contributivo".

Il quadro normativo descritto risulta completato dagli art. 1 e 2 del regolamento Unico della Previdenza Forense approvato con Delibera del Comitato dei Delegati del 23 novembre 2018, come modificata in data 21 febbraio 2020 – Approvato con Ministeriale del 21 luglio 2020 – G.U. Serie Generale n. 200 dell'11 agosto 2020, con il quale si è aggiornato e modificato il regolamento di attuazione dell'art. 21 commi 8 e 9 legge 247/2012 approvato con delibera del Comitato dei Delegati del 31 gennaio 2014 e successive modificazioni approvato con nota ministeriale del 07 agosto 2014. Le norme appena indicate stabiliscono che l'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per tutti gli Avvocati iscritti agli Albi professionali forensi. Detta iscrizione viene deliberata d'ufficio dalla Giunta Esecutiva della Cassa, con decorrenza dalla data di iscrizione all'Albo, non appena sia pervenuta comunicazione dell'iscrizione in un Albo forense. Agli indicati fini i Consigli dell'Ordine e, per gli iscritti nell'Albo speciale, il Consiglio Nazionale Forense danno notizia alla Cassa delle iscrizioni agli Albi da essi deliberate entro e non oltre 30 giorni dall'adozione dell'atto, esclusivamente in via telematica con le modalità e le procedure previste dalla Cassa. In caso

di mancata ricezione della comunicazione di avvenuta iscrizione alla Cassa, successivamente all'iscrizione ad un Albo, l'Avvocato è tenuto comunque a registrarsi nell'apposita sezione del sito della Cassa, in un momento precedente alla presentazione della comunicazione obbligatoria del c.d. Modello 5 relativa all'anno di iscrizione all'Albo. I Consigli degli Ordini e, per gli iscritti nell'Albo speciale, il Consiglio Nazionale Forense, danno notizia alla Cassa, con le stesse modalità e termini previsti al primo comma, dei provvedimenti di cancellazione, sospensione e di ogni altro provvedimento inerente la tenuta degli Albi.

Orbene, nel delineato contesto regolamentativo un "filone" interpretativo ritiene che la Cassa Forense non abbia potere circa l'iscrizione degli Avvocati alla Cassa medesima. D'altronde, a tenore del letterale *dictum* del regolamento attuativo di cui si è riferito, la Cassa si limita a recepire le deliberazioni dei vari Consigli dell'Ordine e/o del Consiglio Nazionale Forense ai quali è riconosciuta in via esclusiva la funzione di valutare l'esistenza dei requisiti per l'iscrizione all'Albo professionale e, di conseguenza, la correlativa iscrizione alla Cassa.

Il descritto approdo interpretativo si ritiene condivisibile solo in parte. In effetti, l'esistenza dell'incontestabile potere e funzione della Cassa Forense di riconoscimento e liquidazione delle prestazioni pensionistiche deve necessariamente portare a riconoscere allo stesso Ente previdenziale la facoltà (*rectius* l'obbligo) di poter valutare e verificare l'esistenza dei requisiti di iscrizione per ciascun professionista⁵.

Al riguardo mette conto sottolineare che, per come già riferito, gli art. 2 e 3 della Legge 22 luglio 1975 n. 319, mai espressamente abrogati, devono ritenersi tutt'ora in vigore. Né è possibile sostenere che la regolamentazione contenuta nel citato art. 21 legge 247/2012, occupandosi della medesima materia, abbia implicitamente abrogato il menzionato art. 2 l. 319/75.

⁵ Ritiene che permane il potere della Cassa Forense di neutralizzare i periodi di iscrizione corrispondenti a quelli nei quali si è verificata un'incompatibilità con l'iscrizione medesima, D. CARBONE - L. CARBONE, in *Ordinamento previdenziale dell'Avvocatura*, La Tribuna, 2022, 98.

A ben veder, infatti, l'art. 21 disciplina il sistema di iscrizione all'Albo ma non si occupa minimamente degli aspetti prettamente previdenziali. La disciplina di cui alla legge 319/75, invece, riguarda specificamente la questione, totalmente differente, relativa alla verifica della c.d. "legittimità" dell'iscrizione all'albo professionale ai fini ovviamente previdenziali.

Peraltro, oltre alle indicate norme, conferma del potere della Cassa di "controllo" ed accertamento dell'esistenza dello svolgimento "legittimo" dell'attività professionale si ha nella legge 319/75. Quest'ultima disposizione prevede, infatti, che la concessione delle pensioni di anzianità, invalidità ed indiretta in ogni caso sia subordinata alla dimostrazione che l'iscritto abbia esercitato legittimamente la libera professione forense. Se ben si riflette, non può essere messo in dubbio che tale potere si appartenga esclusivamente alla Cassa e non certamente ai vari Consigli dell'Ordine o al Consiglio Nazionale Forense. Peraltro, deve rilevarsi che la Giurisprudenza di legittimità⁶, occupandosi degli ambiti di intervento degli albi professionali e delle Casse previdenziali, in relazione, però, a differente Cassa Previdenziale (si trattava della Cassa dei Dottori Commercialisti) ha avuto modo di affermare che, pur non avendo detto Ente previdenziale una norma esplicita come quella prevista per la Cassa Forense (art. 2 L. 319/75), a favore delle Casse previdenziali deve sempre riconoscersi il potere di accertamento dei requisiti posti a base del diritto alla prestazione previdenziale che detti Enti sono tenuti a corrispondere. Detto ambito di intervento è diverso da quello riservato ai Consigli degli Ordini professionali in quanto il potere di verifica attribuito alla Cassa attiene all'accertamento dei requisiti per il riconoscimento delle prestazioni previdenziali e "non può estendersi fino al controllo della legittimità dell'esercizio medesimo perché comporterebbe proprio la verifica del diritto all'iscrizione all'albo".

Detto potere deve essere effettivo e non limitato al mero controllo formale delle risultanze dell'Albo professionale, altrimenti si eliminerebbe la funzione della Cassa Forense. Si arriverebbe alla conclusione che la funzione degli Organi della Cassa sarebbe solo quella di un "ra-

gioniere contabile" deputato al mero accertamento di fatti da altri determinati.

Peraltro, si è ritenuto che la possibilità che la medesima situazione (accertamento dell'incompatibilità all'esercizio della professione) possa essere effettuata da due Organi diversi con la conseguenziale eventualità di esiti tra loro contraddittori, costituisce una "evenienza che è nel sistema"⁷.

Ma una ulteriore considerazione appare veramente dirimente.

La mancanza di un potere di verifica potrebbe addirittura comportare l'attribuzione di una prestazione previdenziale anche in mancanza dei requisiti. In effetti, "allorché non sia più possibile un intervento del Consiglio dell'Ordine e, in specie, nel momento della verifica dei presupposti per l'erogazione del trattamento previdenziale, cui si associa naturalmente la cessazione dell'iscrizione all'albo, manca la possibilità giuridica per il Consiglio dell'Ordine di attivare gli strumenti di verifica della sussistenza di una situazione di incompatibilità. In tale situazione non può disconoscersi un ambito di valutazione alla Cassa di previdenza, pur se rilevante ai soli fini previdenziali non suscettibile di influire sulle connotazioni di status pregresse"⁸. E se tale potere di verifica può essere esercitato dopo la cancellazione dall'Albo del Professionista, è perché il potere medesimo esiste. Né può minimamente concepirsi che il potere di accertamento della Cassa Forense viene ad esistenza solo per i professionisti che siano già stati cancellati dall'Albo cui erano precedentemente iscritti. Un principio siffatto, a parte la lapalissiana sua illogicità, non troverebbe fondamento in alcuna norma. Peraltro la soluzione interpretativa proposta risponde anche ad una interpretazione costituzionalmente orientata. A tale proposito si è rilevato che, per come affermato dalla Corte Costituzionale⁹, l'art. 38, comma 2 della Carta Fondamentale non può estendere la propria funzione di garanzia anche nei confronti di attività svolte in violazione di legge e, specificamente, delle norme poste a tutela dell'interesse generale alla continuità ed all'obiet-

⁶ In particolare Cass., sez. un. 1 febbraio 2017 n. 2612.

⁷ Cass., sez. un. 1 febbraio 2017 n. 2612 citata.

⁸ Cass. sez. un. 01.02.2017 n. 2612 citata.

⁹ Corte cost. 7 aprile 1988, n. 42.

tività di una professione¹⁰. Occorre ancora ricordare che detto precetto costituzionale, oltre a consentire che il diritto alle prestazioni possa venire subordinato a determinate condizioni e requisiti¹¹, non può neppure essere interpretato fino ad estendere la funzione di garanzia nei confronti di attività svolte in violazione di precise norme intese a tutelare, per contro, l'interesse generale alla continuità e alla obiettività di una professione¹².

Deve ancora darsi conto di due recenti decisioni della Suprema Corte, emesse in particolari ma emblematiche fattispecie, che, tuttavia, evidenziano in maniera chiara la necessità dell'esercizio del potere di verifica da parte della Cassa Forense in caso di mancato esercizio del potere di controllo della permanenza dei requisiti di iscrizione all'Albo da parte del Consiglio dell'Ordine di appartenenza del Professionista. In un primo caso La Suprema Corte si è occupata di verificare se, anche in ipotesi di autorizzazione rilasciata dal Consiglio dell'Ordine, sussiste incompatibilità tra l'esercizio della Professione Forense e lo svolgimento di una attività di lavoro di pubblico dipendente. La Corte di Cassazione, dopo aver ripercorso tutta l'evoluzione normativa sull'argomento ha affermato che detta incompatibilità deriva direttamente dalla legge ed essa permane anche in ipotesi di autorizzazione da parte del Consiglio dell'Ordine a svolgere la doppia attività¹³.

In un'altra fattispecie che riguardava un praticante avvocato che aveva continuato a svolgere attività professionale dopo la scadenza del periodo massimo di sei anni di praticantato, la Corte di Cassazione ha ritenuto che costituisce esercizio abusivo della professione, con risvolti penali ex art. 348 cod. pen., la condotta del praticante avvocato che, pur essendo scaduto il termine di sei anni previsto per la durata dell'abilitazione provvisoria al patrocinio, prosegue nella difesa di una parte compiendo attività istruttoria e rassegnando le conclusioni¹⁴.

Anche in siffatta ipotesi si è condivisibilmente sostenuto che il decorso del periodo massimo di praticantato comporta automaticamente il venir meno del diritto del praticante di mantenere l'iscrizione alla Cassa. Quest'ultimo Ente, all'evidenza, dovrà provvedere alla sua cancellazione a prescindere dall'avvenuta cancellazione o meno da parte del Consiglio dell'Ordine¹⁵.

Appare evidente che un'interpretazione che esclude il potere di intervento dell'Ente in siffatte ipotesi potrebbe comportare una illegittima iscrizione previdenziale ed una altrettanto illegittima attribuzione, quantomeno parziale, di prestazioni previdenziali.

In conclusione, deve rilevarsi che il potere di accertamento dello svolgimento della professione da parte della Cassa Forense rimane invariato anche dopo l'entrata in vigore della legge 247 del 2012. La valutazione della esistenza di eventuali incompatibilità con l'esercizio della professione da parte della medesima Cassa di Previdenza Forense, peraltro, è indirizzata solo ed esclusivamente all'accertamento dell'esistenza dei requisiti per il riconoscimento del diritto ad una prestazione previdenziale e non può avere effetti in ordine alla legittima (o meno) iscrizione all'Ordine Professionale.

Per completezza espositiva si ritiene utile ricordare che il descritto potere della Cassa Forense di accertamento della continuità professionale deve essere esercitato entro il limite temporale del quinquennio precedente al momento in cui il potere medesimo viene esercitato per come prevede il citato art. 3 l. 319/75¹⁶. Tale termine è stato ritenuto perentorio ed il suo spirare consolida la posizione del professionista in ordine alla contribuzione ed all'iscrizione dei vari anni di attività professionale rilevante. ■

¹⁵ L. CARBONE, *Superamento periodo massimo del praticantato: "ricadute" penali e previdenziali*, in <https://www.cfnews.it/previdenza/superamento-periodo-massimo-del-praticantato-ricadute-penali-e-previdenziali>; negli stessi termini Cass. 28 novembre 2017 n. 28405; M. PROIETTI, *Giovani avvocati e previdenza: gli errori da evitare*, in *Prev. Forense*, 2015, 3; N. ZAFFINA, *Dalla "pratica" al "tirocinio", cosa cambia e quali le ricadute "previdenziali"*, in *Prev. Forense*, 2013, 143.

¹⁶ Cass. 23 novembre 2015 n. 23847, Cass. Sez. Un. 21 giugno 2005 n. 13289 e, da ultimo, Cass. 20 maggio 2019 n. 13517.

¹⁰ Cass. 25 gennaio 1988, n. 618; Cass., 4 aprile 2003, n. 5344; Cass., 13 novembre 2013, n. 25526; Cass., 12 novembre 2014, n. 24140.

¹¹ Corte Cost., 1 luglio 1986, n. 169.

¹² Corte Cost., 7 aprile 1988, n. 420 citata.

¹³ Cass. aprile 2021 n. 9660.

¹⁴ Cass. Pen. 16 giugno 2022 n. 23608.



Il modello 5/2022

di Paola Ilarioni

128

Come ogni anno, anche per il 2022, tutti gli Avvocati iscritti in un Albo e i praticanti iscritti alla Cassa a decorrere dal 2021 devono inviare la comunicazione obbligatoria relativa al reddito professionale e al volume d'affari Iva prodotti nell'anno 2021. Il modello 5/2022 deve essere inviato alla Cassa in modalità telematica entro il 30 settembre 2022.

Misura della contribuzione obbligatoria

Dal 2021, per gli iscritti attivi non ancora pensionati di vecchiaia, la percentuale del contributo soggettivo dal 14,5 è passata al **15%**; tale percentuale è dovuta sul reddito netto professionale fino al tetto di **€ 105.000,00**, oltre il quale è dovuta la contribuzione del 3%.

Il contributo minimo soggettivo è invece dovuto nella misura di **€ 2.890,00** viceversa non è previsto alcun contributo minimo integrativo e la contribuzione sul volume d'affari è pertanto dovuta nella misura del **4%** sull'effettivo volume d'affari dichiarato ai fini dell'IVA.

Per i pensionati di vecchiaia retributiva, a partire dall'anno solare successivo alla maturazione dell'ultimo supplemento e per i pensionati di vecchiaia contributiva, la contribuzione dovuta, senza previsione di minimo, sul reddito netto professionale è passata dal 7,25% al **7,50%**; invariata la percentuale del contributo integrativo del **4%** sul volume d'affari dichiarato ai fini dell'IVA.

Per completezza di esposizione si rammenta per tutti i professionisti, iscritti alla Cassa, l'obbligo contributivo relativo al pagamento delle indennità di maternità, che per l'anno 2021 è stato in misura fissa pari ad **€ 81,52 (Contributo di maternità)**.

La misura della contribuzione dovuta dagli avvocati iscritti alla Cassa di età inferiore ad anni 35, si riduce, ai sensi degli artt. 24, 25 e 26 del Regolamento Unico della Previdenza Forense, per i primi sei anni di iscrizione.

In sintesi:

Contributo soggettivo

- per reddito netto professionale inferiore ad **€ 10.300,00** contributo minimo soggettivo pari a € 722,50 per i primi sei anni e € 1.445,00 per i successivi due (tale contribuzione garantisce una anzianità

contributiva ai fini previdenziali di sei mesi fermo restando la valenza annuale per l'assistenza);

- per reddito ricompreso fra **€ 10.300,00 e € 19.267,00** la contribuzione dovuta è pari a € 2.890,00 (o € 1.445,00, per coloro che beneficiano del contributo minimo ridotto alla metà);
- per reddito compreso fra **€ 19.267,01 e € 105.000,00** la contribuzione dovuta è pari a € 2.890,00 (o € 1.445,00, per coloro che beneficiano del contributo minimo ridotto alla metà) oltre la previsione del **15%** sulla parte di reddito eccedente € 19.267,00;
- per reddito professionale superiore a € 105.000,00 la contribuzione dovuta è pari a **€ 15.750,00** (o € 14.305,00, per coloro che beneficiano del contributo minimo soggettivo ridotto alla metà) oltre la previsione del **3%** sulla parte di reddito eccedente € 105.000,00.

Contributo integrativo

Il contributo minimo integrativo (art. 24, comma 7) del Regolamento Unico della Previdenza Forense, non è dovuto per il quinquennio 2018/2022. Tale disposizione non esonera, tuttavia, dal pagamento del contributo integrativo che resta dovuto nella misura del **4%** sull'effettivo volume d'affari dichiarato ai fini dell'IVA.

Professionisti contemporaneamente iscritti in altri Albi professionali

L'articolo 1 del Regolamento Unico della Previdenza Forense, "Iscrizione obbligatoria alla Cassa", al comma 4, prevede l'iscrizione obbligatoria per tutti gli avvocati, iscritti in un albo forense, anche se contemporaneamente iscritti in altri Albi professionali, e, in quanto tali, tenuti al versamento dei contributi soggettivi e integrativi per la parte di reddito e di volume d'affari relativi alla professione di avvocato, fermo restando in ogni caso l'obbligo di versare i contributi minimi obbligatori dovuti da tutti gli iscritti.

Si richiama, a tal fine, la previsione di cui al comma 10 dell'art. 21 della legge 247/2012 "*Non è ammessa l'iscrizione ad altra forma di previdenza se non su base volontaria e non alternativa alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense*".

Tale previsione ha, di fatto, abrogato l'istituto dell'op-

zione, salvo che tale facoltà sia stata esercitata dagli avvocati iscritti a più Albi prima della vigenza della legge n. 247/2012, ovvero entro il 1.02.2013 (parere reso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota del 3.07.2015 prot. 36/0010827/MI004.A013).

Giudici onorari di pace e vice procuratori onorari D.Lgs. 13.07.2017 n° 116; G.U. 31/07/2017

Il D.lgs. 13.07.2017 n. 116, *“Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28.04.2016, n. 57”* ha di fatto previsto – a regime – solo le figure del *“giudice onorario di pace”* (già giudici onorari di pace e giudici onorari di tribunale) e del *“vice procuratore onorario”*.

La riforma ha, altresì, introdotto le modalità di accesso, la durata dell'incarico per non più di due quadrienni e le indennità spettanti.

L'incarico – che comporta un impegno complessivo non superiore a due giorni la settimana e che deve, pertanto, essere svolto compatibilmente con le attività lavorative e professionali – non determina in alcun caso rapporto di pubblico impiego.

In particolare l'art. 26 del D.Lgs. n. 116/2017 che apporta modifiche al testo unico delle imposte sui redditi prevede che le indennità corrisposte ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari non sono più riconducibili ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ma siano da ricondurre ai redditi di lavoro autonomo, salvo le disposizioni transitorie dell'art. 32 che, per i magistrati onorari, già in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 116/2017, (15.08.2017), prevede l'applicazione, sino alla scadenza del quarto anno successivo a tale data (15.08.2021), dei criteri previsti dalle disposizioni previgenti.

Per quanto riguarda la tutela previdenziale la normativa prevede due diverse soluzioni a seconda dell'iscrizione o meno del magistrato onorario agli albi forensi. È prevista, infatti, in via ordinaria, l'iscrizione alla gestione separata Inps, di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, e alla Cassa Forense se i magistrati onorari sono iscritti in un albo forense.

Regime Forfetario

Il Regime Forfetario – di cui alla legge 28.12.2015 n. 208 – ha innovato il precedente regime di cui alla legge 23.12.2014 n. 190 con la previsione della sostituzione dei vecchi regimi di favore. Per accedere a tale forma agevolativa il limite di reddito, inizialmente fissato in € 30.000,00, già dall'anno 2018 è stato elevato all'attuale misura di € 65.000,00.

Si ricorda che la caratteristica principale del Regime Forfetario prevede la determinazione del reddito a forfait, moltiplicando i compensi prodotti nell'anno 2021 per un coefficiente di redditività specifico (78%) secondo l'attività svolta (avvocati codice attività ATECO 2007 “69”) e l'applicazione di una imposta sostitutiva (imposta sui redditi, addizionale regionale e comunale e IRAP) con aliquota del 15%, da versare negli stessi termini e con le stesse modalità previste per l'IRPEF (che si riduce al 5% per il primo anno di attività e ai successivi 4 nel rispetto delle condizioni previste).

Tale regime forfetario non prevede una scadenza legata ad un numero di anni di attività o al raggiungimento di una particolare età anagrafica.

Esoneri Temporanei - art. 27 del Regolamento Unico della Previdenza Forense

Ai professionisti ammessi, per l'anno 2021, all'esonero temporaneo dei contributi minimi, la contribuzione dovuta in autoliquidazione dovrà essere calcolata in misura percentuale del 15% sull'effettivo reddito netto professionale fino al tetto reddituale di € 105.000,00, oltre il quale è dovuta la contribuzione nella misura del 3%, e nella misura del 4% sull'effettivo volume d'affari dichiarato ai fini dell'IVA.

Il contributo soggettivo dovuto, in autoliquidazione, deve, comunque, essere determinato nel limite massimo del contributo soggettivo complessivamente dovuto ai sensi dell'art. 24 del Regolamento Unico della Previdenza Forense.

Integrazione del versamento del contributo minimo soggettivo

Il versamento ridotto, per l'anno 2021, di € 722,50 o di € 1.445,00, per coloro che dichiarano redditi professionali inferiori a € 10.300,00 garantisce, ai fini pre-

130

videnziali, un periodo di contribuzione di mesi 6, in luogo dell'intera annualità, limitatamente ai primi otto anni di iscrizione alla Cassa.

È data, comunque, facoltà (art. 26, comma 5 del Regolamento Unico della Previdenza Forense) “*su base volontaria e sempre nell’arco temporale massimo dei primi otto anni di iscrizione alla Cassa anche non consecutivi, di integrare il versamento del contributo minimo soggettivo con riferimento ad ogni singola annualità*”.

Determinante è, pertanto, l'anno 2021 per i professionisti qualora questo anno risultasse essere l'ottavo anno di iscrizione alla Cassa con esclusione, dal computo, degli anni di iscrizione con effetto retroattivo o di retrodatazione.

La procedura web di compilazione del modello 5/2022 è stata realizzata con la previsione di un alert per i soli i professionisti avvocati il cui periodo di iscrizione alla Cassa sia ricompreso nei primi otto anni e che abbiano dichiarato, per il 2021, redditi inferiori a € 10.300,00). Tale alert compare a video, subito dopo la compilazione della dichiarazione, e immediatamente prima dell'invio, al fine di richiamare l'attenzione del professionista sulla possibilità di accedere, dopo l'invio del modello 5/2022, ad una specifica funzione, per integrare il versamento del contributo minimo.

Misura della contribuzione modulare volontaria ed esercizio della opzione

Per l'anno 2021, mod. 5/2022 la misura della contribuzione modulare volontaria, che può essere versata dagli iscritti attivi e dai pensionati di invalidità fino al raggiungimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia, deve essere ricompresa nella percentuale che va dall'1% al 10% del reddito netto professionale dichiarato fino al tetto reddituale, € 105.000,00.

Ai sensi del dell'art. 7, comma 2 del Regolamento Unico della Previdenza Forense, nella comunicazione obbligatoria “*Deve, altresì, essere esercitata l'eventuale opzione per la quota modulare volontaria relativa all'anno in corso, indicandone la percentuale e il corrispondente importo da versare in autoliquidazione*”.

L'adesione si perfeziona con il versamento entro il 31 dicembre 2022 dell'importo corrispondente alla percentuale compresa fra l'1 e il 10 per cento del reddito

netto professionale dichiarato e comunque entro il tetto reddituale di € 105.000,00.

Termini per gli adempimenti dichiarativi e contributivi (artt. 7 e 28 del Regolamento Unico della Previdenza Forense)

Di seguito i termini di scadenza del mod. 5/2022:

- 31 luglio 2022: termine prorogato al 1 agosto 2022, per il versamento della 1^a rata in acconto, pari almeno al 50% del contributo soggettivo e integrativo;
- 30 settembre 2022: per la trasmissione del mod. 5/2022;
- 31 dicembre 2022: termine prorogato al 2 gennaio 2023, per il versamento della 2^a rata a saldo del contributo soggettivo e integrativo;
- 31 dicembre 2022: termine prorogato al 2 gennaio 2023, per il versamento del contributo modulare volontario (rata unica);
- 31 dicembre 2022: termine prorogato al 2 gennaio 2023, per l'integrazione del versamento del contributo soggettivo per l'attribuzione della intera annualità (limitata ai primi otto anni di iscrizione).

Modalità di pagamento dei contributi dovuti in autoliquidazione

Il pagamento dei contributi in autoliquidazione deve essere eseguito esclusivamente con modello F24 o tramite il sistema PagoPA.

Il modello 5ter/2022 obbligo dichiarativo e contributivo per le Società Tra Avvocati (STA)

Una importante novità riguarda l'anno 2022, interessato dal primo **modello 5 ter** che le Società Tra Avvocati, costituite già dal 2021 o anni precedenti, devono inviare entro il 30 settembre 2022 unitamente al pagamento del contributo integrativo dovuto nella misura del 4% sul volume d'affari complessivo.

Con la legge nr. 205/2017, art. 1 comma 443, il legislatore ha integrato la legge professionale (art. 6 bis legge n. 247/2012) – in tema di esercizio della professione forense da parte di società di persone, di capitale o cooperative – con la previsione del pagamento della maggiorazione percentuale relativa al contributo inte-

grativo di cui all'art. 11 della legge n. 576/1980 su tutti i corrispettivi rientranti nel volume d'affari da riversare alla Cassa Forense.

Cassa Forense ha adottato, nel rispetto della normativa, il "Regolamento Società Tra Avvocati", entrato in vigore dal 1° gennaio 2022 a seguito della approvazione Ministeriale del 29.10.2021.

Lart. 14 del predetto Regolamento prevede che il primo modello di comunicazione per le Società Tra Avvocati, mod. 5/ter, successivo alla approvazione ministeriale abbia come riferimento le dichiarazioni fiscali relative all'anno precedente (5ter/2022).

Lart. 8 "Contributo soggettivo" assume notevole importanza in quanto prevede che "Il reddito prodotto dalla Società tra Avvocati attribuibile al socio iscritto a Cassa Forense, nonché ogni altro provento di natura professionale da lui percepito, ivi compreso il compenso e le indennità ricevuti quale componente dell'organo amministrativo di gestione della Società tra Avvocati, sono equiparati, ai fini previdenziali al reddito netto professionale e sono soggetti al contributo di cui agli articoli 17 e 20 del Regolamento Unico, a prescindere dalla loro qualificazione fiscale".

Tale previsione, come evidente, produce effetti e impone obblighi per i professionisti che esercitano la professione in forma societaria i quali sono tenuti a dichiarare e versare la relativa contribuzione sia sul proprio reddito professionale sia su quello che gli deriva dalla STA quale socio avvocato/praticante iscritto Cassa. ■



Nuove disposizioni in materia di maternità/paternità alla luce dell'entrata in vigore della Legge n. 234/2021: liquidazione di ulteriori tre mensilità

di Fiammetta Petrosini e Santino Bonfiglio

132

La Legge nr. 234 del 30 dicembre 2021, riguardante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021 - supplemento ordinario, all'art 1, comma 239, dispone che alle lavoratrici autonome venga riconosciuta l'indennità di maternità per ulteriori 3 mesi a decorrere dalla fine del periodo di maternità, a condizione che il reddito dichiarato nell'anno precedente l'inizio del periodo tutelato di maternità sia inferiore ad euro 8.145. Le tre mensilità ulteriori, pertanto, verranno aggiunte ai 5 mesi già spettanti, ossia due prima del parto e sei dopo il parto, mentre per le adozioni le otto mensilità andranno corrisposte per le otto mensilità successive all'ingresso in casa del minore.

La circolare INPS del 3 gennaio 2022, n. 1, ha tempestivamente fornito le prime indicazioni amministrative sulle nuove disposizioni introdotte dalla richiamata Legge di Bilancio del 2022.

In conseguenza della novella legislativa, viene specificato nella circolare che sono indennizzabili gli ulteriori 3 mesi di maternità/paternità richiesti dagli interessati in possesso delle condizioni reddituali previste dalla legge, qualora i periodi oggetto di indennizzo di maternità o paternità siano iniziati in data coincidente o successiva al 1° gennaio 2022, data di entrata in vigore della succitata legge.

Nella circolare Inps, all'art.2.4, si evidenziano le seguenti indicazioni:

- a) sono indennizzabili gli ulteriori tre mesi di maternità/paternità richiesti dagli interessati in possesso delle condizioni reddituali previste dalla legge, qualora i periodi di maternità o paternità siano iniziati in data coincidente e o successiva al 1° gennaio 2022;
- b) sono indennizzabili gli ulteriori tre mesi di maternità/paternità richiesti dagli interessati secondo i medesimi presupposti qualora i periodi di maternità o paternità siano iniziati in data antecedente il 1° gennaio 2022 e siano parzialmente ricadenti nella vigenza della citata legge;
- c) non sono indennizzabili gli ulteriori tre mesi di maternità/paternità nel caso di periodi di maternità o paternità conclusi prima del 1/01/2022.

Il reddito da prendere in considerazione, per l'ammissione al contributo della nuova misura, è quello dichiarato nell'anno solare antecedente l'inizio del periodo di maternità indennizzato, che quasi sempre coincide con l'annualità del reddito di riferimento per il calcolo del dovuto a titolo di indennità di maternità, come disciplinato dall'art. 70 del D.Lgs n. 151/2001 e s.m.i. (reddito professionale prodotto nel secondo anno antecedente l'evento).

Nelle disposizioni contenute al richiamato art. 1, comma 239, della legge n. 234/2022, non sono contemplati i casi di interruzione di gravidanza (aborto), in quanto, nella normativa INPS, tale fattispecie viene considerata quale malattia, a differenza della tutela prevista per le libere professioniste, in cui per tale evento viene corrisposto un indennizzo pari ad una mensilità, laddove l'interruzione di gravidanza si sia verificata non prima del terzo mese di gestazione, come stabilito art. 73 del D.Lgs n.151/2001 e s.m.i.

Tenuto conto, inoltre, della accezione generica contenuta nella disposizione legislativa in ordine all'individuazione del limite reddituale per ottenere l'erogazione dell'ulteriore beneficio indennitario, l'Associazione degli Enti Previdenziali privati (Adepp) con nota del 26.1.2022, ha formulato ai Ministeri Vigilanti una richiesta di chiarimenti in ordine alle modalità applicative dell'art. 1, comma 239.

Il riscontro di chiarimento è pervenuto con comunicazione del 25/5/2022 in cui viene stabilito che *"in assenza di apposita specificazione da parte del legislatore, il reddito da prendere a riferimento non possa che essere quello fiscalmente dichiarato"*, per cui il parametro di riferimento è costituito dal reddito complessivo annuo ai fini fiscali, come riportato in dichiarazione dei redditi, relativo all'anno precedente l'inizio della maternità.

Si precisa, infine, che nei primi sei mesi di applicazione di tale nuovo istituto, le domande che hanno trovato accoglimento, con conseguente estensione di ulteriori tre mesi nella erogazione del trattamento per reddito inferiore alla soglia sopra indicata, risultano allo stato essere state n. 150 su n. 1565 domande complessivamente presentate nell'anno 2022 per l'erogazione dell'indennità di maternità. ■



Le opportunità per gli avvocati dai Fondi Europei

a cura della Commissione LabEuropa di Cassa Forense

Gli avvocati possono trarre diverse utili opportunità dai fondi europei.

Possono ampliare la propria sfera di competenza svolgendo attività di “europrogettazione” per la clientela. Molti avvisi prevedono, infatti, tra i costi finanziabili, le spese per la consulenza professionale svolta in favore dei clienti per la partecipazione agli avvisi stessi.

Come liberi professionisti, inoltre, possono fruire di finanziamenti e benefici per lo studio professionale, nonché acquisire formazione specializzante per sé e per il proprio staff.

La sezione “Fondi Eu” del sito di Cassa Forense

La sezione **Fondi Eu** del sito di Cassa Forense nasce per favorire, presso gli avvocati, la conoscenza degli avvisi da fondi europei aperti ai liberi professionisti. La selezione dei bandi e degli avvisi è effettuata con particolare attenzione alle opportunità più adatte alle specifiche esigenze dell’Avvocatura.

The screenshot shows the website interface for 'CASSA FORENSE FONDI EU'. The navigation menu includes: HOME, BANDI EUROPEI, NEWSLETTER ADEPP, GUIDE INFORMATIVE, NORMATIVA, and FAQ. Below the menu is a section titled 'CFLAB EUROPA' with five icons representing: BANDI EUROPEI (EU flag), NEWSLETTER ADEPP (envelope), GUIDE INFORMATIVE (book), NORMATIVA (scales of justice), and FAQ (question mark). Below this is a section titled 'IN EVIDENZA'.

APPROVATI I NUOVI REGOLAMENTI EUROPEI: ECCO COME SARANNO RIPARTITI I FONDI 2021-2027.

Giovedì 1 luglio è entrato in vigore il pacchetto legislativo, pubblicato il 30 giugno sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, relativo al nuovo periodo di programmazione della Politica di coesione che rappresenta l’espressione più concreta della solidarietà tra gli stati dell’UE dal momento che la maggior parte delle risorse sarà destinata ai paesi e alle regioni meno sviluppati al fine di promuoverne la coesione sociale, economica e territoriale.

Le norme varate dalle istituzioni comunitarie disciplinano i fondi strutturali e d’investimento, per un valore pari a oltre 330 miliardi di euro (a prezzi 2018), corrispondente a quasi un terzo del bilancio a lungo termine dell’Unione europea.

Per quanto riguarda gli ambiti di intervento, i nuovi Regolamenti Ue 2021-2027 raccolgono le sfide poste dalle transizioni verde e digitale, che attraverso la semplificazione delle norme e l’innovazione dovrebbero traghettare l’Europa verso un’economia a zero emissioni nette di carbonio, migliorare ulteriormente la connettività con le reti di trasporto e digitali strategiche e porre l’accento sull’inclusione sociale.

134 Nella *header* della *home page* abbiamo il menù con le sezioni **Bandi europee**, **Newsletter Adepp**, **Guide informative**, **Normativa** e **FAQ**.

Nella sezione “Bandi europee” troviamo l’elenco degli

avvisi e dei bandi aperti alla partecipazione, raccolti all’interno dei due box “**Finanziamenti a livello nazionale**, **Incentivi e misure di sostegno di interesse**” e “**Bandi Europei suddivisi per Regione**”.



BANDI EUROPEI

FINANZIAMENTI A LIVELLO NAZIONALE, INCENTIVI E MISURE DI SOSTEGNO DI INTERESSE

BANDI EUROPEI SUDDIVISI PER REGIONE

BANDI EUROPEI

I BANDI EUROPEI SUDDIVISI PER REGIONE

Clicca sulla regione di appartenenza per visualizzare i bandi attivi

Nella sezione dedicata ai Bandi regionali, cliccando nella cartina dell’Italia e sulla Regione di interesse, si accede alle informazioni di dettaglio sugli avvisi pubblicati e al link al sito dell’ente promotore.

CASSAFORENSE FONDI EU

HOME BANDI EUROPEI NEWSLETTER ADEPP GUIDE INFORMATIVE NORMATIVA FAQ

PROGRAMMAZIONE- HOW TO DO: SUGGERIMENTI E CONSIGLI

- COME LEGGERE UN AVVISO PUBBLICO
- COME RISPONDERE AD UN AVVISO PUBBLICO
- COME REDIGERE UNA PROPOSTA PROGETTUALE

I BANDI EUROPEI PER LA REGIONE TOSCANA

B ANNO: 2021 - CREAZIONE IMPRESA GIOVANILE, FEMMINILE E DEI DESTINATARI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI FONDO MICROCRÉDITO

DESCRIZIONE:	Microcredito a tasso zero, nella misura del 70% del costo totale ammissibile, ovvero di importo non superiore a 24 mila 500 euro a favore di micro e piccole imprese giovanili e femminili, liberi professionisti, persone fisiche che vogliono avviare una micro o piccola impresa o attività libero professionale, giovanile o femminile, o di destinatari di ammortizzatori sociali.
BENEFICIARI:	Micro, persone fisiche, liberi professionisti.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:	Per liberi professionisti si intendono i lavoratori autonomi in possesso di partita IVA ed esercitanti attività economica volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale in analogia alla definizione di impresa. Le imprese e i professionisti devono essere in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 2.2 del bando, e devono esercitare una delle attività rientranti nelle Classificazioni delle attività economiche Ateco Istat 2007. N.B. l'attività legale rientra nell'ambito del punto M – Attività professionali, scientifiche e tecniche della Classificazione delle attività economiche ATECO ISTAT 2007.
SCADENZA:	Fino ad esaurimento risorse.
FONDI STANZIATI:	
NOTE:	Azione 351 Creazione di imprese.

Gli iscritti alla newsletter della rivista di Cassa Forense *CFNews.it* ricevono in tempo reale le notizie e gli aggiornamenti sugli avvisi nazionali e su quelli pubblicati dalla propria Regione.

Nella parte alta delle pagine della sezione regionale troviamo il riquadro dal titolo “**PROGRAMMAZIONE – HOW TO DO: SUGGERIMENTI E CONSIGLI**”, che contiene utili indicazioni per leggere e rispondere a un avviso pubblico, nonché per redigere una proposta progettuale: i dati che vanno inseriti, gli *step* dell’analisi, le caratteristiche qualitative, le fasi di articolazione della progettazione, ecc.

CASSAFORENSE FONDI EU

HOME BANDI EUROPEI NEWSLETTER ADEPP GUIDE INFORMATIVE NORMATIVA FAQ

PROGRAMMAZIONE - HOW TO DO: SUGGERIMENTI E CONSIGLI


- COME LEGGERE UN AVVISO PUBBLICO
- COME RISPONDERE AD UN AVVISO PUBBLICO
- COME REDIGERE UNA PROPOSTA PROGETTUALE

I BANDI EUROPEI PER LA REGIONE VENETO

LINK AI SITI DI INTERESSE E PAGINE DEDICATE

- <http://www.regione.veneto.it>
- <http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/programmi-comunitari>
- <https://bandi.regione.veneto.it/Public/Index>


La consultazione della Newsletter Adepp è riservata agli iscritti, previa autenticazione nella pagina di accesso riservato. La newsletter “Professioni in Europa” è curata dall’Associazione degli enti previdenziali privatizzati - Adepp in collaborazione con CBE (Coopération Bancaire pour l’Europe), un GEIE di stanza a Bruxelles con esperienza pluriennale nella consulenza su programmi e finanziamenti europei. Offre un periodico e costante aggiornamento sulle iniziative legislative in materia di fondi europei, sulle agende degli organi di governo della Ue, sulle consultazioni pubbliche e richieste di pareri agli stakeholder e alla cittadinanza da parte delle istituzioni europee.

Nella sezione “Guide Normative”  troviamo una selezione di manuali e vademecum operativi utili per implementare le conoscenze nella materia dei fondi europei. Sono attualmente disponibili per la consultazione le pubblicazioni:

STRATEGIE PER FRONTEGGIARE LA CRISI E POLITICHE PER LA CRESCITA: L'ACCESSO DEI PROFESSIONISTI AI FONDI EUROPEI - CASSA FORENSE
VADEMECUM SUI FONDI EUROPEI - CASSA FORENSE

ENTREPRENEURSHIP 2020 ACTION PLAN - PIANO D'AZIONE IMPRENDITORIALITÀ 2020 - COMMISSIONE EUROPEA
ACTIONS LINES FOR LIBERAL PROFESSIONS - FINAL REPORT OF THE WORKING GROUP (EN) - COMMISSIONE EUROPEA
GUIDA PER PRINCIPIANTI: I FINANZIAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA - COMMISSIONE EUROPEA
GUIDA PER I BENEFICIARI DEI FONDI STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO EUROPEI E RELATIVI STRUMENTI - COMMISSIONE EUROPEA
GUIDE TO EU FUNDING 2014-2020 (EN) - PARLAMENTO EUROPEO

La sezione “Normativa”  contiene una selezione di leggi europee, nazionali e regionali, regolamenti, delibere CIPE e programmi operativi.

Infine nelle FAQ - Frequently Asked Questions  troviamo le risposte alle domande che si pongono più frequentemente in materia di fondi europei.

Buona navigazione! 



La riforma del processo civile: i diritti delle persone e della famiglia*

di Ida Grimaldi

Sommario: 1. Premessa. – 2. Il nuovo processo per le famiglie e per i minori. Le tre fasi di attuazione della riforma – 3. Fase 1: Le norme immediatamente precettive entrate in vigore il 22 giugno 2022 – 3.1. Minori – 3.2. Famiglia – 3.3. Consulente Tecnico d'Ufficio – 4. Fase 2: Il rito unificato in materia di persone, minorenni e famiglie. – 5. Fase 3: Il Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie – 6. Conclusioni. – 7. Appendice. Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206.

1. Premessa: la legge delega n. 206/2021

Il 24 dicembre 2021 è entrata in vigore la legge delega 26 novembre 2021, n. 206 recante “*Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata*” e pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 292 del 9.12.2021. La legge ha quale obiettivo la semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile, nel rispetto delle garanzie del contraddittorio.

I principali ambiti operativi della riforma riguardano: la mediazione civile e commerciale, la negoziazione assistita, il processo di cognizione di primo grado davanti al Tribunale in composizione monocratica, il processo di cognizione di primo grado davanti al Giudice di Pace, il giudizio di Appello, il giudizio di Cassazione, il processo di esecuzione, i procedimenti in camera di consiglio, l'arbitrato, le disposizioni dirette a rendere i procedimenti civili più celeri ed efficienti, la disciplina dell'ufficio per il processo istituito presso i Tribunali e le Corti d'Appello, i doveri di leale collaborazione delle parti e dei terzi, il rito unificato denominato «procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie», il Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.

All'interno degli ambiti operativi sopra delineati, le **principali novità riguardano:**

- l'istituzione del **Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie**, con la creazione di un rito unico per la materia della famiglia;
- l'introduzione di **termini intermedi** che seguono gli atti introduttivi, finalizzati a definire domande, eccezioni, richieste di prova;
- l'eliminazione dell'**udienza di precisazione delle conclusioni**;
- la strutturabilità delle udienze a **trattazione scritta** e udienze da remoto;
- i primi **scritti difensivi dovranno già essere completi** di tutti gli elementi di fatto e di diritto, unitamente a richieste e allegazioni istruttorie;
- la previsione del pagamento di un'**ammenda per le impugnazioni infondate**;
- l'abolizione della sezione **filtro in Cassazione**, con contestuale attribuzione a ciascuna sezione di un potere di filtro; introduzione del c.d. rinvio pregiudiziale in Cassazione;
- maggiori incentivi fiscali per **mediazione, negoziazione assistita, arbitrati**; le prove qui raccolte potranno essere usate in sede processuale.

La l. 206/2021 si compone di un **unico articolo con 44 commi**. Essa prevede al **primo comma** la **delega al Governo** per adottare, **entro un anno** dalla entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi recanti il riassetto formale e sostanziale del processo civile e, al **comma 37**, l'**entrata in vigore delle disposizioni dai commi 27 al 36** relativamente ai procedimenti instaurati **dal 22 giugno 2022**¹.

In particolare, le modifiche normative di cui ai commi 27-36, entrate in vigore il 22 giugno 2022, hanno novellato i seguenti articoli di legge:

- 403 c.c.;
- 38 disp. att. c.c.;
- 26-bis c.p.c.;
- 78 c.p.c.;
- 80 c.p.c.;
- 543 c.p.c.;
- 709-ter c.p.c.;
- 13 disp. att. c.p.c.;
- 15 disp. att. c.p.c.;

* Il presente contributo è stato sottoposto, in forma anonima, a revisione scientifica.

¹ 180° giorno successivo alla entrata in vigore della legge.

- 6, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162;
- 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46.

Tante sono le novità introdotte, ma in questa sede si offrirà una breve disamina relativa allo specifico tema del nuovo processo per le persone, per i minori e per le famiglie.

2. Il nuovo processo per le famiglie e per i minori. Le tre fasi di attuazione della riforma

La legge di riforma della giustizia civile ha disciplinato, unitamente alla **revisione del processo civile**, un impianto normativo volto a creare un **“rito unico”** per i procedimenti relativi ai diritti delle relazioni familiari, delle persone e dei minori e, a tal fine, ha previsto l’istituzione di un **Tribunale unico per le persone, per i minorenni e per le famiglie**.

Detto intervento normativo prevede la sua attuazione in tre diversi momenti temporali:

- il 22 giugno 2022 sono entrate in vigore le norme immediatamente precettive², che apportano, tra le altre, novità di rilievo alla disciplina dell’allontanamento dei minori dall’ambito familiare e alle funzioni del curatore speciale del minore;
- entro il 24 dicembre 2022 entreranno in vigore i decreti legislativi per la creazione del rito unico denominato “Procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie” (art.1 commi 1 e 23 l.206/2021);
- entro il 31 dicembre 2024 entreranno in vigore le norme necessarie per il coordinamento tra le norme istitutive del Tribunale unico per le Persone, i Minorenni e le Famiglie (art. 1, commi 24 e 25).

3. Fase 1: Le norme immediatamente precettive entrate in vigore il 22 giugno 2022

3.1. Minori

- *La procedura di allontanamento del minore ex art. 403 c.c. (Art. 1, comma 27, L. 206/2021)*

Di immediata applicazione è il **nuovo testo dell’art.**

² Solo nei procedimenti di nuova introduzione e non in quelli pendenti.

403 del Codice Civile in materia di allontanamento del minore. La norma, rubricata “Intervento della pubblica autorità a favore dei minori”, nella sua formulazione antecedente la l. 206/2021 prevedeva che, quando il minore fosse moralmente abbandonato o allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone incapaci di provvedere alla sua educazione per negligenza, immoralità, ignoranza o altri motivi, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell’infanzia (servizi sociali), lo collocasse in luogo sicuro fino a quando fosse possibile provvedere in modo definitivo alla sua protezione. Vi è da dire che tale norma risaliva al codice civile del 1942 e, quindi, ad un contesto normativo dove i diritti relazionali delle persone non erano ancora tutelati come diritti fondamentali, tutela che verrà successivamente garantita dall’art. 2 della Costituzione e dall’art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. E così, in considerazione sia dell’ampia discrezionalità lasciata alla pubblica amministrazione nel valutare la situazione del minore, sia dell’assenza di una previsione dell’intervento del Giudice volto a confermare, anche a posteriori, la necessità di allontanamento del minore dalla propria famiglia, l’art. 403, a causa anche della sua abnorme interpretazione e applicazione, troppo spesso minava il diritto del minore alla vita privata e familiare. Come è stato giustamente osservato in Dottrina “nella pratica, in assenza di termini perentori sanciti *ex lege*, i collocamenti temporanei, effettuati a norma dell’articolo 403 c.c., spesso duravano per un periodo molto lungo, con la conseguenza che eventuali provvedimenti giudiziari che revocassero o modificassero il collocamento effettuato dai servizi sociali generalmente giungevano quando l’interesse del minore si era ormai irreparabilmente compromesso. È noto, infatti, che l’elemento tempo è di primaria importanza nelle vicende che coinvolgono i minori, in quanto il loro sviluppo psicofisico può venire compromesso da una decisione sbagliata; in ogni caso i periodi eventualmente trascorsi dal minore lontano dai suoi affetti, in forza di una decisione errata, non possono essere mai restituiti, cosicché il pregiudizio subito dal minore è irreparabile”³. La

³ SAPI G. “*Il nuovo processo minorile*” in *Il nuovo processo per*

legge 206/2021 è dunque intervenuta a circoscrivere la portata dell'art. 403 c.c. "in un'ottica di massima tutela per il minore e di garanzia del diritto di difesa dei genitori e di coloro che eserciteranno la responsabilità genitoriale sul minore (affidatari, tutore)".

Il testo novellato prevede una **modifica dei presupposti per l'adozione della misura** che diventano i seguenti: minore moralmente o materialmente abbandonato, minore esposto a grave pregiudizio per la sua incolumità psico-fisica, emergenza di provvedere.

Vengono, inoltre, **introdotti nuovi commi volti a disciplinare un articolato controllo giurisdizionale sul procedimento**, che prevedono tempi d'azione adeguati e stringenti e la previsione dell'ascolto delle parti e del minore. Sono previsti, inoltre, termini, a pena di nullità, entro i quali il Pubblico Ministero prima e il Tribunale per i Minorenni poi, devono fissare udienza (prima non prevista), ascoltare i soggetti interessati e convalidare, modificare o revocare l'allontanamento del minore dalla famiglia d'origine disposto dalla "pubblica autorità" (organi di P.S., autorità amministrativa). È prevista, infine, la possibilità di reclamo e viene disposto che, in caso di allontanamento del minore dall'ambiente familiare, il collocamento in una comunità familiare deve essere considerato un'ipotesi residua, alla quale ricorrere solo se non sono disponibili soluzioni alternative.

• *Il curatore speciale del minore ex artt. 78 e 80 c.p.c. (Art. 1, commi 30 e 31, L. 206/2021)*

Come noto, la tradizionale visione del minore, quale emergeva dai nostri codici del 1940, come soggetto debole e bisognoso di protezione, è stata superata con la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989 e, successivamente, con la parallela Convenzione europea di Strasburgo del 1996 sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, con le quali si è definitivamente passati all'affermazione del minore come vero e proprio soggetto di diritto, meritevole di tutela per la peculiarità della sua condizione. Anche le Linee Guida sulla giustizia a misura di minore del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 2010 delineano che "gli Stati

membri dovrebbero garantire l'effettiva attuazione del diritto dei minori affinché il loro interesse superiore sia posto davanti a ogni altra considerazione in tutte le questioni che li coinvolgono e li riguardano"⁴.

A seguito della spinta da parte della normativa internazionale, si sono succeduti nel nostro ordinamento importanti interventi legislativi (legge 149/2001, l. 2019/2012, D.lgs. 154/2013), volti ad affermare una nuova visione della prole, non più concepita quale "oggetto del contendere" nell'ambito del conflitto familiare, bensì quale vero e proprio "soggetto" e centro di imputazione di diritti ed interessi, da far valere in via autonoma all'interno delle relazioni familiari. Restava tuttavia aperto il dibattito, alimentato sia dalla ratifica della Convenzione di New York del 1989 sui diritti del fanciullo, sia dalla Convenzione di Strasburgo del 1996⁵, relativo alla questione del **minore come "parte processuale"** e **non "parte minore"** nei procedimenti che lo riguardano.

Invero, fin dal 1990, la nostra **Corte Costituzionale** ha sottolineato la necessità che il nostro legislatore interno adottasse modelli processuali tali da consentire il pieno esercizio dei diritti fondamentali del minore-parte processuale e, con **sentenza n. 83/2011**, ha ribadito che il **minore**, nei procedimenti che lo riguardano, **assume un ruolo di "centro autonomo di imputazione giuridica"**. Anche la Corte di Cassazione, con sent. n. 27729 del 2013, ha ribadito i concetti espressi dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 83/2011.

Nel corso degli anni, dunque, la giurisprudenza di merito e la giurisprudenza di legittimità si sono fatte carico di meglio adattare il nostro ordinamento ai principi espressi dalla normativa sovranazionale⁶; e quindi la l.

⁴ GRIMALDI I., "30 anni dalla Convenzione di New York: i diritti dell'infanzia" in *La Previdenza Forense* 2/2019.

⁵ Il cui art. 9 esplicitamente prevede: "Nei procedimenti che riguardano un minore, quando in virtù del diritto interno i detentori delle responsabilità genitoriali si vedono privati della facoltà di rappresentare il minore a causa di un conflitto di interessi, l'autorità giudiziaria ha il potere di designare un rappresentante speciale che lo rappresenti in tali procedimenti".

⁶ Per una disamina sul punto cfr. GRIMALDI I., "30 anni dalla Convenzione di New York: i diritti dell'infanzia" in *La Previdenza Forense* 2/2019; GRIMALDI I., "Curatore speciale del mino-

206/2021 all'art. 1 commi 30 e 31, facendo eco a detta giurisprudenza⁷, ha inteso, con modifiche immediate, dare ordine e tipizzare le ipotesi di nomina del curatore speciale del minore, prevedendo casi in cui tale figura debba essere nominata a pena di nullità degli atti del procedimento.

Le modifiche apportate dall'art. 1, **comma 31** l. 206/2021, riguardano l'**art. 78 cpc** e attribuiscono al Giudice la facoltà di procedere alla nomina del curatore speciale laddove i genitori appaiono, per gravi ragioni, temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore, nonché prevedendo casi in cui tale nomina è obbligatoria a pena di nullità degli atti del procedimento, ovvero quando:

- il P.M. abbia chiesto la decadenza di entrambi i genitori o un genitore abbia chiesto la decadenza dell'altro;
- in caso di allontanamento del minore dall'ambiente familiare ex art. 403 cc o quando sia in atto un procedimento di adozione o affidamento di minore;
- sia ravvisato pregiudizio per il minore tale da non garantirgli la rappresentanza da parte da entrambi i genitori;
- il minore che abbia compiuto gli anni quattordici ne faccia richiesta.

Tali previsioni obbligatorie fanno salva la facoltà di nomina in tutti gli altri casi, ed in particolare laddove sussista inadeguatezza temporanea dei genitori a rappresentare il minore.

Le modifiche apportate dalla l. 206/2021 al **comma 31** modificano l'**art. 80 cpc** e disciplinano il provvedimento di nomina del curatore speciale attraverso:

- la specificazione dei poteri del Giudice che procede alla nomina;
- l'attribuzione al curatore di specifici poteri di rappresentanza sostanziale;

re, conflitto genitoriale e centralità dell'ascolto", in Il Curatore speciale del minore nel processo civile e penale, a cura di GRIMALDI I. e CARBONE O., Dike Editore, 2018.

⁷ La quale ha stabilito che nei procedimenti "de potestate" la posizione del figlio risulta sempre contrapposta a quella di entrambi i genitori anche quando il provvedimento venga richiesto solo nei confronti di uno di essi, dal momento che non si può, in siffatta ipotesi, stabilirsi ex ante la coincidenza e l'omogeneità dell'interesse del minore con quello dell'altro genitore cfr. (Cass. civ., sez.VI, 21 aprile 2022, n. 12802).

- l'obbligo dell'ascolto del minore;

- la disciplina della revoca del curatore speciale.

L'istituto della curatela viene "ampliato" anche dal comma 26⁸ dell'art. 1 l.206/2021 laddove, nel disporre la modifica dell'articolo 336 del codice civile, prevede che la legittimazione a richiedere i relativi provvedimenti compete, oltre che ai soggetti già previsti dalla norma, anche al curatore speciale del minore, qualora già nominato.

• *La vis attractiva del Tribunale Ordinario ex art. 38 disp. att. c.c. (Art. 1, comma 28, l. 206/2021)*

La legge di riforma, con il dichiarato intento di risolvere buona parte dei problemi interpretativi dati dall'attuale situazione normativa che ha generato concrete e, a volte, insuperabili difficoltà applicative, ha riscritto l'intero art. 38 disp. att. c.c., introducendo nuovi criteri di riparto della competenza tra Tribunale Ordinario e **Tribunale per i Minorenni**. Ferma restando la competenza del Tribunale per i Minorenni per i procedimenti cosiddetti "*de potestate*", la stessa è sottratta in favore del **Tribunale Ordinario quando** i procedimenti limitativi, ablativi o di restituzione della capacità genitoriale, siano **connessi a un procedimento** di separazione, divorzio o di affidamento di figli nati fuori dal matrimonio, **già pendente o instaurato successivamente**⁹. Altra novità è l'estensione al **Tribunale per i Minorenni della competenza per i procedimenti ex art. 709-ter c.p.c.** (risoluzione delle controversie sull'esercizio della responsabilità genitoriale) **qualora** sia pendente o sia instaurato successivamente un **giudizio de potestate**.

Ovviamente trattasi di modifiche "*medio tempore*" per offrire una disposizione "ponte" che garantisca certezza di regole, in presenza di contestuale esistenza di Tribunale Ordinario e Tribunale per i Minorenni, in attesa delle norme attuative ed istitutive del Tribunale Unico della famiglia.

⁸ Norma questa non immediatamente precettiva, ma che sarà attuata entro un anno dall'entrata in vigore della legge, e quindi entro il 24.12.2022.

⁹ Estendendo la propria *vis attractiva* del Tribunale Ordinario, ora operante nelle sole ipotesi di prevenzione del procedimento promosso davanti al Tribunale per i Minorenni, anche al caso in cui il procedimento sia stato introdotto avanti al Tribunale Ordinario dopo la pendenza del procedimento innanzi il Tribunale dei Minori.

3.2. Famiglia

• *Soluzione delle controversie insorte tra i genitori (Articolo 1, comma 33, l. 206/2021)*

Lart. 709 *ter* cpc, recante la disciplina relativa alle soluzioni delle controversie insorte tra i genitori in caso di inadempimento o violazioni relativamente all'esercizio della responsabilità genitoriale, vede novellato il numero 3) del secondo comma prevedendo che il giudice, che intenda condannare uno dei genitori al risarcimento dei danni a favore dell'altro, possa individuare anche la somma giornaliera dovuta per ciascun giorno di violazione o inosservanza dei provvedimenti assunti, richiamando a tal fine espressamente l'art. 614-bis cpc sull'attuazione degli obblighi infungibili di fare o di non fare.

• *Modifiche alla disciplina della negoziazione assistita (articolo 1, comma 35, l. 206/2021)*

Lart. 1, comma 35 della L. 206/2021 rende possibile, con immediata applicazione, l'utilizzo della procedura di negoziazione assistita anche per disciplinare le modalità di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, procedura che sino a questo momento era stata di appannaggio esclusivo dei coniugi per giungere a una pronuncia di separazione, divorzio o correlate modifiche. Nello specifico, la nuova legge modifica l'art. 6 del DL 132/2014 (convertito il L. 162/2014) attraverso l'estensione dell'applicazione della convenzione di negoziazione assistita anche ai procedimenti volti a disciplinare le modalità di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, le modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nati fuori dal matrimonio, l'assegno di mantenimento richiesto ai genitori dal figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente, gli alimenti.

3.3. Consulente Tecnico d'Ufficio

La Legge n. 206/2021, all' articolo 1 comma 34, modifica gli articoli 13 e 15 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile in merito a qualifiche e competenze specifiche per la disciplina delle relazioni familiari. A tal fine viene aggiunta nell'albo dei consulenti tecnici di cui all'art. 13 disp. att. cpc, la categoria degli neuropsichiatri infantili, degli psicologi dell'età

evolutiva e degli psicologi giuridici o forensi¹⁰; inoltre viene aggiunto un comma all'art. 15 disp. att. cpc ove si dispone che, per l'iscrizione all'albo dei CTU, occorre una speciale competenza tecnica che sussiste qualora ricorrano, alternativamente o congiuntamente, i seguenti requisiti: 1) comprovata esperienza professionale in materia di violenza domestica e nei confronti di minori; 2) possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari in psichiatria, psicoterapia, psicologia dell'età evolutiva o psicologia giuridica o forense, purché iscritti da almeno cinque anni nei rispettivi albi professionali; 3) aver svolto per almeno cinque anni attività clinica con minori presso strutture pubbliche o private.

4. Fase 2: Il rito unificato in materia di persone, minorenni e famiglie

Il pilastro della riforma è rappresentato dalla previsione di un rito unico unificato per la famiglia, da attuarsi entro un anno dall'entrata in vigore della legge (e quindi entro il 24 dicembre 2022), tramite l'introduzione di nuove disposizioni in un **apposito titolo IV -bis del libro II del codice di procedura civile, rubricato «Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie»**, i cui principi e criteri direttivi sono dettagliatamente normati nel comma 23 dell'art. 1 l.206/2021¹¹. Il nuovo rito riguarderà non solo le controversie di famiglia e dei minori, ma anche quelle in materia di persone e, quindi, tutti i procedimenti "relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie", attualmente di competenza del Tribunale Ordinario, del Giudice Tutelare e del Tribunale per i Minorenni. Rimarranno esclusi i procedimenti di adottabilità e quelli relativi all'immigrazione, di competenza delle Sezioni specializzate del Tribunale.

Il nuovo rito si applicherà, pertanto, alle azioni di *status* (riconoscimento, disconoscimento, dichiarazione

¹⁰ Sul punto si rinvia ad un interessante articolo dello psichiatra Andrea Mazzeo "Quale scienza nel processo?" in <https://www.oralegalenews.it/topics/quale-scienza-nel-processo/17054/2021/>

¹¹ Per un esame dettagliato delle numerose disposizioni al riguardo dettate, si rimanda direttamente all'art. 1, comma 23, l. 206/2021.

giudiziale di paternità), ai procedimenti di separazione, divorzio, scioglimento dell'unione civile e correlate modifiche; amministrazioni di sostegno, interdizione e inabilitazione ed ai procedimenti *de potestate*.

È prevista la competenza del Tribunale in composizione collegiale, con facoltà di delega al Giudice relatore in ordine alla trattazione e all'istruzione; l'introduzione del giudizio avverrà con ricorso.

Le norme che delineano il procedimento prevedono tre diversi interventi: sulle misure di prevenzione e protezione, sui rapporti genitori e figli, sulle valutazioni peritali.

Particolare attenzione viene mostrata ai temi della violenza domestica e di genere e diritti dei minorenni: nel primo caso, andranno assicurate adeguate misure di salvaguardia e protezione, mentre, qualora il figlio minore rifiuti di incontrare uno o entrambi i genitori, verranno assunti i provvedimenti necessari a tutela del suo superiore interesse e, nella determinazione dell'affidamento e degli incontri, si dovrà tener conto di eventuali episodi di violenza. La riforma pare prendere anche espressa posizione contro la c.d. "alienazione parentale" laddove afferma che, in caso di nomina di un CTU, questi dovrà attenersi ai protocolli e alle metodologie riconosciuti dalla comunità scientifica, senza effettuare valutazioni su caratteristiche e profili di personalità agli stessi estranei. Come correttamente osservato in dottrina¹², troppo spesso, infatti, nei procedimenti in materia di affidamento dei figli, i consulenti hanno utilizzato il costrutto dell'alienazione parentale¹³ come vera e propria sindrome,

¹² BUFFONE G., "Svolta storica sull'unificazione dei riti per i casi relativi a minori e persone" In La Riforma del Processo Civile, Guida al Diritto-Gruppo Sole 24 Ore 2022.

¹³ Per ampia disamina sul tema cfr. "L'alienazione parentale nelle aule giudiziarie. Strumenti di contrasto e importanza dell'ascolto del fanciullo nei procedimenti di diritto di famiglia", a cura di CASSANO G., GRIMALDI I., CORDER P., Maggioli Editore, 2018; GRIMALDI I., CASSANO G., "Affido esclusivo: il giudice non può solo affidarsi alla Pas, ma deve valutare importanza e peso di ogni singolo elemento". Nota a Cass. Civ., n. 13274 del 16.5.2019, Su Guida al diritto/Il Sole 24 ore, 28/29 giugno 2019; GRIMALDI I., "L'alienazione parentale nelle aule giudiziarie: ragioni dei minori e decisioni irragionevoli tra giurisprudenza e normativa sovranazionale". Nota a Cass. Civ., sez. I, 16 maggio 2019, n. 13274 Su Il Corriere Giuridico, n. 2/2020; GRIMALDI I., CASSANO G., "La strategia della PAS o alienazione parentale nei procedimenti di affi-

con un'impostazione fuori asse rispetto alle scelte della comunità internazionale; da qui il monito della Corte di Cassazione che ha invitato "il giudice a confrontarsi con i rilievi del mondo accademico internazionale, dovendosi escludere la possibilità, in ambito giudiziario, di adottare soluzioni prive del necessario conforto scientifico e potenzialmente produttive di danni ancor più gravi di quelli che intendono scongiurare" (Cassazione civile, sent. n.13217 del 2021). Sempre in dottrina¹⁴ è stato constatato che ormai il giudice della famiglia deve avere conoscenze ulteriori rispetto a quelle meramente giuridiche e in questa direzione è la strategia europea per la formazione giudiziaria, presentata dalla Commissione europea nel 2021 "per acquisire il Know-how, gli atteggiamenti e i comportamenti necessari, tutti gli operatori della giustizia necessitano inoltre di una formazione sulle conoscenze e competenze non giuridiche, ad esempio quelle fornite dalle scienze comportamentali, dalla psicologia, dall'antropologia, dall'economia e dalla linguistica cognitiva"¹⁵.

5. Fase 3: l'istituzione del Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie

L'articolo 1, comma 24 della l. 206/2021, detta i principi e i criteri direttivi per l'istituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, da attuarsi entro il 31 dicembre 2024.

Tale unico organo giurisdizionale – che avrà composizione monocratica e sede circondariale per il primo grado e composizione collegiale e sede distrettuale per il secondo grado – consentirà di porre fine all'annoso dibattito in tema di ripartizione di competenze tra Tribunale Ordinario e Tribunale per i Minorenni che affligge da anni il nostro sistema. Innanzi ad esso verranno incardinati tutti i procedimenti in materia familiare e minorile che attualmente sono di competenza del Tribunale Ordinario, del Tribunale dei Minori e del Giudice Tutelare. Il nuovo "Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie" si diramerà, dunque, in due articolazioni principali:

damento della prole e la sua incidenza nel rischio di vittimizzazione secondaria (Nota a Cass. civ. Sez. I, 17 maggio 2021 n. 13217)", su Vita Notarile n. 2/2021

¹⁴ Cfr. nota 12.

¹⁵ Cfr. nota 12.

- la Sezione Distrettuale, costituita presso ciascuna sede di Corte d'Appello o di Sezione di Corte d'Appello;
- le Sezioni Circondariali, costituite presso ogni sede di Tribunale Ordinario, collocata nel distretto di Corte d'Appello o di Sezione di Corte d'Appello in cui ha sede la sezione distrettuale.

Le competenze civili, penali e di sorveglianza del Tribunale per i Minorenni verranno trasferite alle sezioni distrettuali del Tribunale della Famiglia, ad eccezione di alcune competenze civili in materie più “delicate” che verranno trasferite alle sezioni circondariali (ad es. le cause su stato e capacità delle persone, tutti i procedimenti di competenza del Giudice Tutelare e quelli aventi ad oggetto il risarcimento del danno endo-familiare). I Giudici assegnati al Tribunale della Famiglia saranno scelti tra quelli dotati di specifiche competenze nelle materie attribuite all'istituendo Tribunale e i magistrati saranno ivi assegnati in via esclusiva.

6. Conclusioni

Va senz'altro salutata con favore la riforma in commento, con la quale è stato fatto un grande sforzo sia per unificare tutti i procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie in unico rito, sia per fornire una miglior tutela dei diritti.

Per la prima volta si fa espresso riferimento (comma 23 dell'art. 1 l.206/2021) alla necessità di misure relative alla protezione delle vittime di violenza domestica o di genere, al rifiuto del minore ad incontrare un genitore, con l'obbligo del Giudice di accertare le cause del rifiuto e di tenere conto di eventuali episodi di violenza assistita nel determinare le modalità di affidamento¹⁶.

Tale previsione, tuttavia, è stata preceduta, nella sua attuazione, da alcune norme di immediata applicazione, collocate tra il comma 27 e il comma 36 sopra esaminati, che concernono la figura del curatore speciale, l'albo dei consulenti tecnici d'ufficio e le nuove sanzioni pecuniarie giornaliere. È stato al proposito osservato che trattasi di norme che parrebbero in contrasto con la previsione del comma 23 e, per questo, hanno creato aller-

ta circa la loro possibile efficacia lesiva di detta norma¹⁷. Con riferimento, in particolare, agli ampi poteri di natura sostanziale attribuiti al curatore speciale, è stato osservato che “nella **prima parte della legge viene delegato il Governo a riformare radicalmente il processo di famiglia (commi 23 e 24), mettendovi al centro due protagonisti, per realizzare una vera interlocuzione tra il Giudice e il Minore, ma appena qualche pagina dopo si stravolge tutto con pochi colpi d'ascia bene assestati. Così, nella seconda parte del provvedimento, al posto della centralità del Giudice si inventa ex novo una figura di curatore speciale, concepito come “gestore della crisi” familiare, onnipotente ed onnisciente (commi 30-31)”**¹⁸.

Sempre con riferimento alla figura del curatore speciale del minore, altro rilievo fatto in dottrina¹⁹, riguarda la tematica della sua formazione, che costituisce la mancanza più grave della riforma: non è stata prevista né una norma né una specifica disciplina che indichi i requisiti per poter essere nominati Curatori speciali. Sul punto di fondamentale importanza sono le **Linee Guida del Consiglio d'Europa su una giustizia a misura di minore del 17 novembre 2010**, le quali richiedono la **necessità di una specifica formazione interdisciplinare per il professionista che operi con il minore** e del tutto trascurate. Poiché in molti casi il curatore speciale è individuato in un professionista che riveste la qualifica di Avvocato, a tale grave lacuna sop-
periscono, solo in parte, le “**Raccomandazioni**” del **Consiglio Nazionale Forense** rivolte agli avvocati chiamati a svolgere il nuovo incarico di curatore speciale dei minori, a seguito dell'entrata in vigore della l. 206/2021. Dette “raccomandazioni” forniscono indicazioni deontologiche, raccomandano l'acquisizione di formazione e aggiornamento professionale nelle materie della famiglia, persone e minori e pongono un particolare accento sul dovere, da parte del

¹⁷ CAPUANO BRANCA A., in <https://www.dire.it/02-11-2021/682065-protocollo-napoli-il-lavoro-della-commissione-femminicidio-non-va-depotenziato/>, 2.11.2021.

¹⁸ CAPUANO BRANCA A., “Un curatore speciale tra Giudice e minore” in <https://www.oralegalenews.it/attualita/un-curatore-speciale-tra-giudice-e-minore/16607/2021/>, 28.11.2021

¹⁹ COSTABILE C. “Il curatore speciale del minore”, in *Riforma del Processo per le persone, i minorenni e le famiglie*, a cura di GIORDANO R. e SIMEONE A., Giuffrè Editore 2022.

¹⁶ Il tutto in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Istanbul del 2011 (articoli 26, 31 e 48), ratificata in Italia con Legge 27 giugno 2013 n. 77.

professionista, di ricerca e cura degli interessi del minore²⁰. La maggior valorizzazione attribuita dalla l. n. 206/2021 alla figura del curatore speciale dei minori, riconosce, dunque, un ruolo molto importante all'avvocato chiamato ad intervenire direttamente per la protezione dell'infanzia: la sua **formazione professionale e interdisciplinare** riveste, pertanto, **un ruolo fondamentale** dal momento che il suo operato andrà ad incidere sui diritti fondamentali delle generazioni del futuro.

Sarà compito degli avvocati chiamati a rivestire questo delicato ruolo assicurare che, sia gli intendimenti della riforma, sia la normativa e le raccomandazioni internazionali a tutela dei diritti del fanciullo (Convenzione di New York del 1989 sui diritti del fanciullo, a Convenzione di Strasburgo del 1996, Linee Guida del Consiglio d'Europa su una giustizia a misura di minore del 17 novembre 2010), trovino, nella pratica quotidiana, reale e concreta attuazione.

7. Appendice. Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206²¹

Nella seduta del 28 luglio 2022, il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, due decreti legislativi volti all'attuazione della Legge delega di riforma del processo civile e dell'Ufficio per il processo (Legge n. 206/2021).

Il primo schema di decreto legislativo è stato emanato in attuazione alla legge 26 novembre 2021, n. 206, recante *“Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata”*.

Dal punto di vista temporale, lo schema di decreto legislativo è stato presentato nel rispetto delle tempistiche imposte dal comma 2 della legge delega, e in conformità a quanto stabilito nel PNRR, al quale la riforma è strettamente correlata.

Dal punto di vista delle finalità, come previsto dall'arti-

colo 1, comma 1, della legge delega, il testo legislativo elaborato dal Governo tende a perseguire gli obiettivi di “semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile”, nel rispetto della garanzia del contraddittorio e attenendosi ai principi e criteri direttivi previsti dalla legge delega “quale sovraordinata e complessiva linea direttrice di riferimento”. Con riferimento precipuo al diritto processuale della famiglia, lo schema di decreto legislativo, in attuazione dei principi assegnati dal legislatore delegante, prevede il procedimento unitario in materia di persone, minorenni e famiglie (con alcune specifiche eccezioni), introducendo più tutele processuali a difesa di minori e donne vittime di violenza; viene introdotto, altresì, un immediato coordinamento tra autorità giudiziarie civili e penali e con le forze dell'ordine²².

Nella relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo viene specificato che “in attuazione ai principi assegnati dal legislatore delegante e nel concreto esercizio della delega si è quindi inteso realizzare, secondo un'inversione di tendenza rispetto al passato, un modello unitario e organico valevole per la generalità dei procedimenti contenziosi in materia di persone, minorenni e famiglie (con alcune specifiche eccezioni) (comma 23, l. n. 206/2021). Accanto alla riforma processuale della famiglia si è realizzata anche la riforma ordinamentale, in risposta alle esigenze evidenziate da decenni di individuare un giudice unitario dotato di competenza per tutte le controversie familiari e minorili, così da evitare i non indifferenti problemi determinati dall'attuale sistema di ripartizione delle competenze tra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni”.


A seguito dell'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri il 28 luglio 2022, lo schema di decreto legislativo è passato all'esame delle commissioni Giustizia di Camera e Senato per il parere consultivo da esprimere entro i successivi 60 giorni. L'ultima data utile per licenziare i decreti attuativi per la riforma civile è prevista per il 27 novembre²³. ■

²⁰ Cfr. <https://www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf-news/-/24697-109>

²¹ Trattandosi di riforma in divenire, al fine di una corretta informazione, si specifica che il presente contributo è stato consegnato per la stampa in data 10.8.2022.

²² Comunicato Stampa del Consiglio dei Ministri n.91 del 28 luglio 2022 (<https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-91/20341>)

²³ <https://www.ilsole24ore.com/art/giustizia-civile-ecco-piano-avere-processi-piu-veloci-AEOYQhpB>



Possibili orientamenti per la difesa scritta

di Roberto G. Aloisio

L'avvocato seleziona lo stile della prosa, che deve essere concisa e precisa.

a) La concisione si risolve nella sintesi della prosa (scritta), che accorpi nel minor numero possibile di parole il concetto che s'intende comunicare. Il che comporta l'uso corretto delle parole e della costruzione delle frasi, per rendere intellegibile, a colpo d'occhio, il pensiero che si vuole esprimere.

La concisione renderà al lettore o all'ascoltatore più gradevole la comunicazione, perciò più propenso a seguire il ragionamento, senza troppi fastidi;

b) la precisione apporta alla comunicazione snellezza nel linguaggio e facilità nella comprensione, eliminando equivoci ed inesattezze nella frase significante.

* * *

In secondo luogo, bisogna scegliere un metodo di scrittura. I metodi ricorrenti sono tre:

- quello analitico;
- quello sintetico;
- quello sistematico.

A. *L'analisi* suppone un rapporto tra l'interprete ed il testo, meglio, le parole che compongono un testo, sia esso di diritto, sia esso negoziale: in entrambi i casi, il procedimento ermeneutico appare identico.

Analizzare significa esaminare *funditus* il significato dei *verba* per ricavarne il significato: si procede quindi dal significante (simbolo) al significato (contenuto).

Ricavato dunque il contenuto della norma (legale o volontaria), si passa alla sintassi della proposizione analizzata e si approderà ad un primo (sia pure insufficiente) stadio interpretativo.

B. La *sintesi* si raggiunge quando da tutti i dati analizzati si compie l'accorpamento unitario dei significati del testo, pervenendo ad un quadro unitario, che viene appunto chiamato "*sintetico*".

C. Il procedimento sistemico a me pare essere il più complesso, perché implica l'uso di tecniche specialistiche, acquisite nel corso dell'esperienza.

Sistema significa costruzione delle basi dell'argomentazione che dovrà svilupparsi sino a sfociare nel ragionamento giuridico.

Il metodo sistematico non è uno soltanto, ma, tra i tanti, quello riconosciuto dalla scienza giuridica come il più attendibile ed autorevole (per la secolare storia che ha dietro di sé), è quello della dogmatica, che parte da concetti di base, universalmente riconosciuti, per erigere le strutture del sistema.

Il compito di "*fare*" *dommatica* spetta ai teorici del diritto, che, con la loro conoscenza scientifica, configurano i concetti "*primitivi*", che sono la base dei concetti "*costruttivi*".

I concetti primitivi sono, ad esempio, termini come norma, diritto (soggettivo ed oggettivo), potere, potestà, persona etc, mentre concetti costruttivi sono, sempre a titolo esemplificativo, atto e negozio giuridico, situazione giuridica e gli istituti elaborati e derivati come la simulazione, la risoluzione, la trascrizione e altri ancora.

Negli anni sessanta il Paresce chiariva che «*per dogmatica giuridica comunemente si intende il risultato della elaborazione concettuale sistemica delle norme giuridiche raggiunta attraverso l'impiego di procedimenti logici astrattivi. Si intende, altresì, il complesso dei principi e dei mezzi impiegati per la costruzione di questo sistema nonché [...] l'insieme delle forme che determinano e qualificano l'intero campo dell'esperienza giuridica*» (cfr. Enrico Paresce, Voce *Dogmatica giuridica*, in *Enc. Dir.*, Vol. XIII, Giuffrè, 1964, pag. 678).

D. Ora ci occuperemo dell'argomentazione, con i suoi metodi e fini.

Secondo Bice Mortara Garavelli, il discorso deve fare i conti con gli scopi del parlare ed, in tal senso, deve essere "*congruente*" ed appropriato.

Le *virtù* del discorso sono essenzialmente pragmatiche e, secondo l'A., sono tre:

- la prima è costituita dalla "*correttezza lessicale e grammaticale*";
- la seconda è rappresentata dalla "*chiarezza e perspicuità*" necessaria perché il discorso sia comprensibile;
- la terza è rappresentata dalla "*bellezza derivante da un lusso sapienziale regolato di mezzi e ornamenti*": è in sostanza "*la capacità di far presa e di imprimersi nella mente*" di chi legge e irradia la sua forza anche "*sull'applicazione*" delle altre virtù" (cfr. Bice Mortara

Garavelli, *Manuale di retorica*, Fabri-Bompiani-Sonzogno-Etos, Milano, 1999, p. 114).

L'interprete quindi deve ben argomentare, ricavando dal *significante* della norma (legale o negoziale), il significato della stessa.

Ciò dovrà fare tenendo conto del testo e del contesto (cf. Natalino Irti, *Testo e contesto*, Cedam, 1996, passim, in particolare, p. 123-127), per formulare, in particolare, la proposta stipulativa alla controparte (che si dovrà difendere) e al Giudice (che dovrà decidere).

In tale prospettiva, argomentazione e interpretazione vanno di pari passo, perché la prima è funzionale alla seconda.

L'argomentazione interpretativa individua gli «*elementi di un tutto e coordina la vita di questi con la vita del tutto*», che si risolve in «*quello che noi definiamo il "sistema del diritto comune"*», che ha, come premessa fondante «*la subordinazione di tutto il diritto umano – ecclesiastico e civile – al diritto divino*» (cfr. Francesco Galasso, *Medioevo del diritto*, I° Le fonti, Giuffrè, 1954, p. 470).

L'argomentazione, con l'interpretazione, parte dai principi generali del diritto, che i giuristi elaborano attraverso l'opera della loro scienza, dalla politica del legislatore e, per ultimo (ove serve), dalla prassi giurisprudenziale.

I principi indicano i valori perseguiti dall'ordinamento (ad. es. eguaglianza, solidarietà, libertà, etc.) e, secondo autorevole dottrina, «*sono punti di partenza ma non esiti del ragionamento giuridico, fattori ma non criteri della soluzione giuridica*» (così, Aurelio Gentili, *Il diritto come discorso*, Giuffrè, 2013, p. 339).

Nella ricostruzione di Guido Alpa, si ritrovano quattro tesi interpretative: l'*ermeneutica* (che fa capo ad Emilio Betti), la tesi *positivistica* (riferibile a Norberto Bobbio), quella *storicistica* (attribuita a Gino Gorla), la *giusrealista* (di Giovanni Tonello) (cfr. Guido Alpa, *I principi generali*, 1993, pp. 164-179).

In ultima analisi, l'interprete svolge un ruolo decisivo nell'attuazione dell'ordinamento, una funzione nettamente creativa, che è causa causante dell'evoluzione giuridica: «*qualunque interpretazione non è mai, a rigore, esclusivamente dichiarativa, ma si posa su una*

ricostruzione della norma interpretata che ne costituisce mero sviluppo, e un adattamento» (cfr. Tullio Ascarelli, *Saggi giuridici*, Giuffrè, 1949, p- 61).

E. Scritto qualcosa sul metodo, resta ora da affrontare il tema del *fine* dell'argomentazione.

Quando si parla di argomentazione giuridica si fa riferimento al *diritto come discorso*, considerando «*i fatti che pongono o ricevono le regole*» (cfr. Guido Alpa, introduzione a *Il diritto come discorso di Aurelio Gentili*, Giuffrè, 2013, p. VI).

Il *quomodo* dell'argomentazione consiste nel chiarire e chiarezza significa esprimere i concetti in modo semplice, facilmente intellegibile al lettore o all'uditorio.

L'esprimere e il discorrere servono a spiegare l'argomento, che dovrà incidere *in mente iudicis*.

A volte occorrono molte idee per spiegare e convincere, si tratta di scegliere le buone idee.

In ultimo, v'è da esaminare il *fine dell'argomentazione*, che equivale al fine del diritto, che è la giustizia.

Questa non è una mia personale opinione: lo ha affermato uno dei massimi giuristi del '900, quando ha scritto che «*sia in linea generale e dottrina, sia ai fini della soluzione di un caso concreto, l'interpretazione deve da un lato essere giusta ed equa, e dall'altro, armonizzarsi alle soluzioni anteriori; il diritto deve essere stabile, pur non potendo essere immutabile; deve adattarsi continuamente, pur rimanendo certo*» (cfr. Ascarelli, *op. cit.*, p. 65).

Se l'interpretazione deve essere giusta (corretta), a fortiori giusta deve essere la decisione del Giudice, che non può mai risolversi in arbitrio (sia pur) fondata sulla genericità delle norme: in queste ultime, occorre rinvenire «*un criterio razionale oggettivo e controllabile per pervenire alla regola del caso*», il che consente «*non soltanto il massimo possibile di giustizia consentito dall'ordinamento dato, ma anche una possibilità di attendibile predizione di ciò che un giudice saggio stabilirà*» (cfr. A. Gentili, *op. cit.*, p. 351).

La definizione della giustizia non è agevole e si ricava dai principi dell'ordinamento.

Il compito del giurista corrisponde alla «*necessità di assicurare l'armonia logica di ogni soluzione, di ogni norma nel sistema preconstituito*»; con l'applicazione uni-

forme della legge, in tutti i casi, «il giurista adempie già una funzione di realizzazione della giustizia» (cfr. Ascarelli, *op. cit.*, p. 68).

La costruzione della scienza giuridica (funzionale alla giustizia) è pur sempre «scienza di un'esperienza particolare e le nostre costruzioni di asserite teorie generali del diritto erano pur sempre e soltanto teorie generali di esperienze particolari» (cfr. Riccardo Orestano, *Diritto, incontri e scontri*, Il Mulino, 1981, p. 523).

Ciò di cui non si può prescindere, nell'attuazione del diritto e della giustizia, è la realtà dei fatti.

In tal guisa, Orestano, segnala la parte finale di un discorso condotto (in treno) con Capograssi, il quale ultimo affermò conclusivamente che «l'importante (adde: nell'attività del giurista) è non arrivare mai a una negazione della realtà» (Orestano, *op. cit.*, p. 524).

Sul piano della prassi forense, nella redazione degli atti difensivi, l'avvocato si avvale (e non può non avvalersi) della *tradizione*, della *imitazione* e dell'*omologazione*, ai fini della *persuasione*, dell'*argomentazione*, della *prova* e della *petizione* (così, Guido Alpa, *L'avvocato e il processo, Le tecniche della difesa*, a cura di Mariani Marini e di Paganelli, Giuffrè, 2003, p. 17). Lo scritto difensivo «è scritto per provare la fondatezza della tesi difensiva» e «per chiedere al giudice un provvedimento» (adde: positivo per il postulante) (cf. Alpa, *op. cit.* p. 23).

Il processo è governato dal principio del contraddittorio, in base al quale le parti dicono, contraddicono e svolgono le loro tesi logico-giuridiche. Nel contraddittorio aleggia il dubbio, che «esprime il grado logico di due soluzioni, cioè [...omissis...] l'equivalenza di ragionamenti contrari [...omissis...]. Soluzioni opposte si presentano sorrette da argomenti di eguale dignità: il dubbio, che è *suspensio iudici*, incapacità di prendere la decisione. Il dubbio è *in-decisione*. Ma gli uomini indecisi, i naufraghi del dubbio, non sono contemplati dal diritto» (cfr. Natalino Irti, *Le scelte dell'avvocato, le scelte del giudice*, in *L'avvocato e il processo, op. cit.*, p. 340).

Compito del Giudice è quello di sciogliere ogni dubbio, il decidere il caso concreto, con «l'esercizio di un'argomentante volontà» (cfr. Irti, *op. cit.*, p. 347).

Senza mai prescindere dal fatto che il processo è definibile come «ordine isonomico»: «ove l'aggettivo signi-

ficativamente rimanda a un dato non funzionale, bensì strutturale, qual è quello della parità tra le parti e tra queste e il Giudice o meglio ancora della pariteticità dei rispettivi ruoli, rigidamente distinti e mai sovrapponibili e della comune soggezione alle regole del processo; così come strutturale è la definizione dell'antitetico «ordine asimmetrico», caratterizzato da una posizione sopraelevata del giudice» (cfr. Bruno Cavallone, *Alessandro Giuliani processualista (ordine isonomico, ordine asimmetrico, principio dispositivo, principio inquisitorio)*, in AA.VV., *Alessandro Giuliani: l'esperienza giuridica fra logica ed etica*, Giuffrè, 2012, p. 360).

F. Questo breve *excursus* è stato un tentativo di svolgere una sintesi sull'argomentazione forense e non so se abbia fornito concetti chiari utili al lettore: è quest'ultimo l'arbitro del giudizio.

* * *

Chiudo queste brevi pagine con un pensiero, che si riferisce alla luce della giustizia «impossibile da scomporre sullo spettro, come si fa per luce solare» (v. Carnelutti, *Metodologia del diritto*, Padova, 1939, p. 31): «la verità è discesa da cielo e la via della verità è quella che vi conduce» (Carnelutti, *op. cit.*, p. 113).

Come dice Natalino Irti, «siamo sulla soglia del mistero. Un regno, sconosciuto e inconoscibile, è il supremo approdo della scienza. Esso: misura delle leggi, risultato del nostro lavoro, fondamento del sapere giuridico. L'interrogativo trova risposta; ma esige il sacrificio stesso della scienza, la negazione di ogni verifica sperimentale o conoscere storico. La salvezza è nel suicidio della ragione. Il compimento della scienza nella sua autodistruzione» (N. Irti, *La Metodologia del diritto di Francesco Carnelutti, F. Carnelutti, Metodologia del diritto*, CEDAM, 1990, XIX). ■



Virtù e vizi dell'avvocato da un'enciclopedia medievale (arbor bona, arbor mala)

di Giacomo Alberto Donati

148

Il 6 maggio scorso, le ottocentesche volte e le aeree arcate dell'Aula Magna dell'Università degli Studi di Pavia hanno assistito (assieme ad un nutrito ed attentissimo pubblico) alla presentazione dell'ultima fatica editoriale di Remo Danovi, efficacemente intitolata *Il diritto degli altri. Storia della deontologia* [DANOVÌ 2022]: se l'autore non ha certo bisogno di particolari presentazioni, merita invero alcune glosse di invito alla meditata lettura questa sua opera di storia della cultura giuridica.

Di vera e propria cultura giuridica, per vero, è possibile discorrere a pieno titolo, giacché l'A. non si è limitato, nella confezione del libro, ad una disamina (pur approfondita) delle fonti scritte tradizionalmente ricomprese nel fenomeno giuridico (legge, dottrina e giurisprudenza) ma ha altresì allargato la visuale e lo scopo della propria indagine anche a testi che potrebbero far storcere il naso a sensibilità ancora troppo ancorate a «mitologie» [GROSSI 2007] positivistiche.

Poche scelte, infatti, come rammentato anche da Antonio Padoa Schioppa in prefazione al volume, potrebbero essere più metodologicamente scorrette, qualora ci si proponga un esame disteso della storia giuridica che va dalla tarda Antichità e passa per tutto l'Evo Medio sino al Moderno, di un setaccio contenutistico che escluda (invero arbitrariamente) dal novero delle fonti esaminate gli insegnamenti, ad esempio, di canonisti, teologi e maestri di vita spirituale [PADOA SCHIOPPA 2003]: ciò, infatti, equivarrebbe a sospendere al puro etere istituti vivi e operanti nella quotidiana pratica del diritto, sradicandoli completamente dal sostrato storico che li ha generati e condannandoli, quindi, ad un inconsapevole (e quindi limitato) utilizzo (un esempio è offerto dal principio della colpevolezza oltre ogni «ragionevole dubbio» [WHITMAN 2016], sorto in ambito moralistico-teologico).

Per tutte queste ragioni, non può che accogliersi sollecitamente d'idea di spendere qualche parola di commento sull'immagine che l'A. ha voluto destinare alla copertina del proprio libro, e ciò proprio per i motivi suesposti, ossia che essa non sembra condividere, di primo acchito, alcun legame con l'argomento deontologico nell'ordinamento giuridico forense.

Il *Liber Floridus* di Ghent

I due alberi raffigurati in copertina, infatti, son tratti da quella che è, forse, la più celebre «enciclopedia» [DEROLEZ 1998] d'età medievale, quel *Liber Floridus* che, grazie allo stilo del canonico Lambert del monastero di Saint-Omer nell'Artois (da non confondersi con un omonimo abate contemporaneo dello stesso monastero [DEROLEZ 2015]), ha conservato alla posterità, oltre a miniature di commovente bellezza (peraltro liberamente accessibili online), una *summa* del sapere erudito dell'epoca (il *Liber* venne composto tra la fine dell'XI e l'inizio del XII secolo, escerpando passi ed insegnamenti da una considerevole quantità di opere precedenti). Per le pagine di questo manoscritto, conservato presso la libreria universitaria di Ghent (con copie posteriori anche alla Bibliothèque Nationale di Parigi e alla Herzog August), si rinvencono quindi non solo una cronologia universale che, dall'origine del mondo, narra i fatti salienti della storia dell'umanità sino all'anno di composizione ma anche, col gusto appunto erudito che presiedeva all'opera, diverse cartine geografiche (tra cui un mappamondo) e miniature di ragguardevole pregio raffiguranti soggetti biblici, astronomici, apocalittici e naturalistici.

L'immagine proposta in copertina a *Il diritto degli altri*, da questo punto di vista, un soggetto d'argomento biblico – difficile, infatti, non riandare con la mente alle celeberrime parole di Gesù, che colorano tutto lo sfondo concettuale della rappresentazione: «se prendete un albero buono, anche il suo frutto sarà buono; se prendete un albero cattivo, anche il suo frutto sarà cattivo: dal frutto infatti si conosce l'albero» (Mt 12, 33) – raffigurato entro schemi formali botanici: si tratta infatti, da una parte (f. 231v), di un albero nel pieno rigoglio, viride, che porta molti frutti; dall'altra parte (f. 232r), invece, di un tronco sì anch'esso con molti rami che si distendono verso il cielo, però irrimediabilmente secco, spento, senza alcun frutto.

Arbor mala: il fico sterile

Questo arbusto (l'*arbor mala*, come è identificato nel manoscritto, l'albero cattivo) rappresenta il fico (*ficulnea* sono per l'appunto denominati tutti i suoi rami) del quale parlano i Vangeli sinottici: Matteo e Marco

quando rammentano di come Gesù vi passasse accanto e, non trovandovi alcun frutto, lo fece seccare per insegnare ai discepoli l'importanza della fecondità nell'apostolato ed il valore della preghiera (Mt 21, 19-22; Mc 11, 12-14; 20-25); Luca, invece, allorché tramanda la parabola del padrone della vigna che non trova frutti sul proprio fico e della pazienza che egli usa nei confronti di esso, nella speranza che finalmente corrisponda alle grazie ricevute (Lc 13, 6-9). Per rappresentare questa infruttuosità, Lambert (facendo eco alle parole puntualmente segnalate di Giovanni Battista, secondo le quali «già la scure è posta alla radice degli alberi: ogni albero che non produce frutti buoni viene tagliato e gettato nel fuoco» [Mt 3, 10]) disegnò una coppia di asce intente a troncare il fusto dell'albero cattivo, non disdegnando però di indagare più in profondità le origini di tale sterilità.

A questo proposito, il cuore pulsante dei vizi (in una prospettiva, quindi, tutt'altro che ignara delle miserie del mondo) è rappresentato dalla *cupiditas* ovvero dall'avarizia, la quale genera (come si legge nel tondo posto al centro del tronco) rovine, truffe, menzogne, spregiuri e violenze di ogni sorta, nonché infinite inquietudini per chi si lasci da essa dominare.

A partire da questa cattiva radice, il monaco di Saint-Omer enumerò una serie di vizi da essa discendenti, sottolineando però come, a propria volta, ciascuno di questi, proprio come nella germinazione ramificata delle appendici di un albero, fosse causa di altri mali: così, dal tronco dell'attaccamento smodato ai beni terreni (ossia dall'avarizia) si originano, tra le altre, l'ira (che dà vita a sua volta a risse, paure, contumelie, mormorazioni, indignazione e blasfemie); l'invidia, la quale è occasione di discordia, presunzione, testardaggine; anche scandali dagli oggetti più immediatamente materiali, come l'omicidio o la lussuria, vengono comunque riguardati in rapporto alle ricadute nefaste sul piano spirituale, rammentando come la morte altrui generi orrore e disperazione in colui che l'ha causata e come lo squilibrio delle passioni comporti cecità per le facoltà intellettive, incostanza, precipitosità, disprezzo per le cose dello spirito e afflizioni per i sensi.

Il punto di scavo più profondo e penetrante tra le pieghe dell'animo umano, però, Lambert sembra raggiun-

gerlo allorché propone una definizione di disperazione (*desperatio*), quel male spirituale nel quale si attorcigliano le spire di tristezza, malizia, rancore, indolenza e torpore verso le cose del cielo e del mondo. La perdita della speranza, in effetti, conclude l'autore del Liber, porta inevitabilmente alla «*vagatio mentis circa illicita*» (f. 232r), al vagolare del cuore per sentieri proibiti.

Arbor bona: l'albero della Sapienza

Il contrasto dell'*arbor bona*, dell'albero buono che dà molti frutti, con l'albero cattivo, non potrebbe essere più stridente: tanto spento il verde che caratterizza quest'ultimo quanto vibrante il pigmento di quello. Rossi i suoi fiori, numerose le gemme che qui e là si distendono al sole ed illuminate con colori lucenti (blu e giallo) le miniature che raffigurano le virtù che viaggiano a mo' di robusto organo cardiocircolatorio per i suoi rami. Anche i richiami biblici che lo contraddistinguono, di conseguenza, risultano parimenti positivi: il più consona è quello alla prima lettera di Giacomo, ove si dice che «la sapienza che viene dall'alto è [...] piena di misericordia e di buoni frutti» e che «un frutto di pace viene seminato nella pace per coloro che fanno opera di pace» (Gc 3, 17-18).


Il tronco dell'albero della sapienza risulta vivificato anzitutto dalla carità (*karitas* nel manoscritto): «così come», infatti, «da una sola radice provengono molti rami, da un solo atto d'amore prendono origine molte virtù» – la citazione è tratta dalle omelie di Gregorio Magno [PL 76] al vangelo di Giovanni (ripreso *verbatim* al *folium* 231v, nell'angolo basso a sinistra) –. In maniera speculare all'*arbor mala*, poi, è la speranza il frutto più ubertoso (non è un caso che la miniatura rappresentata all'interno del tondo denominato «*spes*» mostri il ventre al lettore, a significare la propria fecondità) di questo albero: essa, infatti, dà vita alle tre virtù della pazienza, della castità e della gioia piena. Sempre dal tronco della carità, del resto, si originano, al lato superiore del *folium*, la continenza, la fede (coronata di gloria), la longanimità e la mansuetudine; al lato inferiore, invece, la sobrietà, la modestia, la bontà e la pace. È di tutta evidenza come questo catalogo di buoni costumi, confezionato da un monaco medievale, sia calato in profondità entro la cornice, potentemente venata

di cristianesimo, nel quale è stato redatto: ciononostante, esso ha l'indubbio merito, proprio per tale ragione di fondo, di essere caratterizzato da una armoniosa unità sostanziale, nella quale ogni manifestazione di bene è saldamente ancorata al valore centrale della *caritas*, non a caso cantata da Paolo di Tarso (anch'egli invocato nell'*arbor*) con molti degli attributi testé enumerati («non è invidiosa la carità, non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia») e come la virtù che «non avrà mai fine» (1 Cor 13, 4-5; 8).

Arbor bona, arbor mala: le virtù quali mezzi per il conseguimento del fine comune

Oltre che in copertina, il contenuto, testé succintamente tratto dalle pagine del *Liber floridus*, è dall'A. de *Il diritto degli altri* proposto in chiusura alle proprie riflessioni: dopo aver rammentato come «la simbologia e la simmetria dei due alberi» rappresenti efficacemente «la contrapposizione esistita, e ancora esistente» tra i moti più nobili e quelli più vili dell'animo umano (ma senza concessioni a deleteri manicheismi, anzi, semplicemente constatando, con sano realismo, come tale sia la natura delle cose) [DANOVI 2022, 339-340], l'A. conclude individuando il senso più profondo del sistema dei doveri (non solo deontologici), ossia quello di fungere da argine al comportamento vietato, al vizio che gli si contrappone. Non è però solo una funzione puramente difensiva quella che l'A. concepisce per questo vero e proprio ordinamento giuridico [ROMANO 2018] ma altresì, per così dire, 'offensiva' o positiva: l'armonico coordinamento tra virtù e doveri, infatti, è necessario «per conseguire il fine comune» [DANOVI 2022, 341], ossia la giustizia, dall'A. riguardata anche nel suo significato più autentico di *ordo*, ordine universale che passa per «il riconoscimento e il rispetto che riflettono il se stesso e l'altro» [DANOVI 2022, 342].

Sulla scorta di queste considerazioni, può anche comprendersi ora più a fondo il senso di sottoporre all'attenzione del lettore il contenuto di una lontana raffigurazione medievale come quella dei due *arbores*: lungi dal rappresentare il sintomo di un gusto erudito dell'A., la scelta di quest'immagine gode invece dell'indubbio




Ghent University Library, BHSL.HS.0092, ff. 231v-232r

merito di avere non solo efficacemente messo in luce il rapporto esistente (ma oggi non più ancillare) della deontologia con la morale e l'etica ma, altresì, di aver illuminato, per il più vasto pubblico, la continuità di un'esperienza come quella della cultura giuridica occidentale, la quale, dalle radici di un Medioevo ora non poi così distante, si è organicamente evoluta sino ai giorni nostri, arrivando a coprire con la propria ombra (a volte portatrice di refrigerio, a volte di oscurità, come l'A. insegna) tutto il mondo.

BIBLIOGRAFIA

- DANOVI 2022: R. Danovi, *Il diritto degli altri. Storia della deontologia*, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2022.
- DEROLEZ 2015: A. Derolez, *The Making and Meaning of the Liber Floridus, A Study of the Original Manuscript*, Ghent, University Library, MS 92, Turnhout, Brepols, 2015.
- DEROLEZ 1998: A. Derolez, *The autograph manuscript of the Liber Floridus. A Key to the Encyclopedia of Lambert of Saint-Omer*, Turnhout, Brepols, 1998.
- GROSSI 2007: P. Grossi, *Mitologie giuridiche della modernità*, Milano, Giuffrè, 2007.
- PADOA SCHIOPPA 2003: A. Padoa Schioppa, *Italia ed Europa nella storia del diritto*, Bologna, Il Mulino, 2003.
- PL 76: Gregorius Magnus, *Homiliae XL in Evangelia*, in J. P. Migne (cur.), *Patrologia latina*, LXXVI, Paris, 1857, p. 1205.
- ROMANO 2018: S. Romano, *L'ordinamento giuridico*, Macerata, Quodlibet, 2018.
- WHITMAN 2016: J. Q. Whitman, *The Origins of Reasonable Doubt. Theological Roots of the Criminal Trial*, New Haven (CT), Yale University Press, 2016. ■



Il “richiamo verbale” per illeciti deontologici forensi lievi e scusabili

di Paola Carello

Il richiamo verbale, per non essendo incluso tra le sanzioni disciplinari previste dall'art. 53 della L. n. 247 del 2012, costituisce un provvedimento afflittivo che presuppone l'accertamento di un illecito deontologico, anche se lieve e scusabile.

Rappresenta lo strumento che consente alla giustizia disciplinare di dare una risposta a comportamenti che, sebbene contrastanti con i doveri deontologici, tuttavia presentano, nel concreto atteggiarsi, un livello di gravità minimo.

Può essere deliberato sia dall'Assemblea Plenaria del Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense, che dalla Sezione designata per la decisione del procedimento nella fase istruttoria preliminare o all'esito di quella dibattimentale.

L'attività dell'Assemblea Plenaria si colloca nella prima fase del procedimento disciplinare che si apre con la doverosa attività del Consiglio dell'Ordine (definita attività amministrativa di natura vincolata, sia nel merito che nella determinazione dei tempi, nel parere del C.N.F. del 25.1.2021), secondo quanto disposto negli artt. 50-51 L. n. 247 del 2012 e art. 11 Reg. C.N.F. n. 2 del 2014.

La segnalazione, dopo essere stata trasmessa senza ritardo dal Consiglio dell'Ordine, ed iscritta nel registro riservato presso il Consiglio Distrettuale, viene sottoposta alla valutazione del Presidente del Consiglio di Disciplina, il quale esamina l'esposto e la documentazione allegata, nonché la memoria difensiva e quanto eventualmente depositato anche dal segnalato, e procede ad una preliminare valutazione sulla base degli atti. Una decisione del C.N.F. ha dissipato ogni incertezza sull'attività del Presidente in questa fase procedimentale e sul rispetto dei principi di indipendenza e terzietà del giudice disciplinare introdotti dalla legge professionale del 2012 (sent. n. 209 del 30 novembre 2021).

Secondo il Consiglio Nazionale, il Presidente del Consiglio Distrettuale, che appartenga allo stesso Ordine del professionista sottoposto a procedimento disciplinare, non ha l'obbligo di astenersi (in favore del vice-presidente o altro consigliere) dal compiere l'attività per la valutazione preliminare che potrebbe condurre alla richiesta di archiviazione senza formalità ovvero alla richiesta di proporre il semplice richiamo verbale.

Ciò in quanto ogni proposta del Presidente deve essere discussa e decisa dal Consiglio Distrettuale, in composizione plenaria, a maggioranza dei partecipanti, escludendosi dal computo e dal voto i consiglieri appartenenti al medesimo ordine dell'incolpato (ex art. 14, comma 3, Reg. C.N.F. n. 2 del 2014).

Il C.N.F. ritiene che non possano applicarsi analogicamente alla fattispecie le norme in tema di incompatibilità stabilite per i consiglieri istruttori del procedimento, giacché i casi di astensione e ricusazione sono tassativi e tra gli stessi non rientra l'ipotesi in esame.

Inoltre, il procedimento disciplinare dinanzi al Consiglio Distrettuale ha natura amministrativa giustiziale, non giurisdizionale (SS.UU. sent. n. 9547 del 12 aprile 2021), con conseguente inapplicabilità dei principi del giusto processo – pertinenti alla sola attività giurisdizionale –, mentre devono essere rispettati i principi dettati dall'art. 97, comma 1, Cost. di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione.

Secondo il Consiglio Nazionale la disciplina di cui al Reg. C.N.F. n. 2 del 2014 risulta più garantista rispetto a quanto esigono i principi costituzionali di buon andamento e imparzialità, dal momento che dal voto sulla proposta del Presidente del Consiglio restano esclusi tutti i consiglieri del medesimo foro del segnalato, quindi anche il Presidente che ha proceduto alla valutazione preliminare; pertanto, non esiste alcun obbligo di astensione, ma “è piuttosto lasciato alla sensibilità del singolo Presidente” procedere o meno alla valutazione preliminare.

Il Presidente, all'esito della valutazione sommaria degli atti, se ritenga di non poter disporre l'archiviazione immediata della segnalazione – non ravvisando la manifesta infondatezza della notizia di illecito o la prescrizione dell'azione disciplinare –, dovrà allora valutare se alla condotta contestata all'iscritto possa applicarsi il richiamo verbale in ipotesi di infrazioni lievi e scusabili (art. 14, comma 2-bis, Reg. C.N.F. n. 2 del 2014, come modificato nel 2017).

La proposta del Presidente di applicazione del richiamo deve essere sottoposta alla valutazione dell'Assemblea Plenaria del Consiglio che, ove concordi, provvederà a comminare il richiamo verbale, sempre nel rispetto del principio di indipendenza e terzietà del giudice discipli-

nare ai sensi dell'art. 14, co 3, Reg. C.N.F. n. 2 del 2014. Il provvedimento di richiamo, anche a tutela del diritto di difesa del segnalato, dovrà esplicitare le motivazioni della decisione ed indicare le condotte costituenti infrazione, con le ragioni della ricorrenza delle condizioni di lievità e scusabilità.

Secondo le Sezioni Unite (sentenza 15 luglio 2022 n. 22426) l'applicazione del richiamo nella fase introduttiva del procedimento configura una possibilità di uscita anticipata dal procedimento disciplinare e rispetta l'art. 97 Cost. – “quale scelta normativa semplificante e diretta a prevenire inutili aggravii in una fase del tutto prodromica, avendo il richiamo effetto deflattivo, se disposto nelle fasi iniziali del procedimento” –, evitando nel contempo il protrarsi del procedimento per fatti di minima entità non meritevoli di una risposta sul piano dell'azione disciplinare.

All'iscritto che abbia subito il richiamo è attribuita dall'art. 14-4 bis Reg. C.N.F. n. 2 del 2014 la possibilità di proporre opposizione: *“L'iscritto, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, potrà opporsi alla definizione del procedimento attraverso il richiamo verbale formulato e chiedere che si proceda all'istruttoria preliminare ai sensi degli articoli 15 e seguenti del presente regolamento”*.

All'opposizione avverso il richiamo disposto dall'Assemblea segue l'apertura della fase istruttoria preliminare innanzi la Sezione designata; opponendosi il richiamato impedisce che il procedimento abbia una fine anticipata con la decisione dell'Assemblea, così avviando lo svolgimento della fase istruttoria innanzi la Sezione giudicante ai fini della piena valutazione delle condotte contestate.

La Sezione potrà pervenire ad una valutazione in termini più negativi delle condotte, considerata la natura del procedimento che si svolge innanzi il Consiglio di Disciplina e non potendo configurarsi l'opposizione come una fase di impugnazione.

Oltre che dall'Assemblea Plenaria il provvedimento di richiamo può essere deliberato nella fase istruttoria preliminare dalla Sezione giudicante designata per il procedimento.

Ai sensi del comma 4-bis dell'art. 14 Reg. C.N.F. n. 2 del 2014 la Sezione, su proposta del consigliere istrut-

tore, senza necessità di convocare l'iscritto per gli adempimenti altrimenti occorrenti, può deliberare il richiamo verbale, da formalizzarsi sempre con lettera via pec o raccomandata riservata del Presidente del Consiglio Distrettuale.

Anche in tale ipotesi l'iscritto, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, potrà opporsi alla definizione del procedimento attraverso il richiamo verbale e chiedere che si proceda all'istruttoria preliminare.

La sezione giudicante può deliberare il richiamo verbale anche all'esito della fase dibattimentale, con la decisione che definisce il procedimento disciplinare (art. 52 L. n. 247 del 2012, art. 28 Reg. C.N.F. n. 2 del 2014).

In tal caso il provvedimento potrà essere oggetto di impugnazione come ogni decisione del Consiglio che definisce il procedimento.

In quanto provvedimento afflittivo, il richiamo è considerato un provvedimento impugnabile.

In generale, le decisioni del Consiglio Distrettuale di Disciplina sono impugnabili dall'incolpato in caso di affermazione di responsabilità, ovvero per ogni caso dal Consiglio dell'Ordine, dal Pubblico Ministero e dal Procuratore Generale in sede (art. 61 L. n. 247 del 2012 e art. 33 Reg. C.N.F. n. 2 del 2014).

Nel nostro ordinamento, l'esercizio della professione forense è regolato dalla legge nell'interesse pubblico, a tutela della collettività e della clientela, in considerazione del rilievo Costituzionale del diritto di difesa.

Pertanto, la struttura del nuovo procedimento disciplinare attribuisce il potere di impugnare ogni decisione del CDD ai soggetti titolari degli interessi giuridicamente tutelati nel procedimento, che sono: l'incolpato – che tutela del suo status di iscritto –, il Consiglio dell'Ordine – nella sua funzione di vigilanza sulla condotta degli iscritti e di salvaguardia dell'osservanza e dell'effettività delle norme deontologiche che la legge affida allo stesso COA –, il Pubblico Ministero e il Procuratore Generale – a garanzia del pubblico interesse al corretto esercizio dell'attività professionale –.

L'art. 61 della L. n. 247 del 2012 prevede che “avverso le decisioni del Consiglio distrettuale di disciplina è ammesso ricorso, entro trenta giorni dal deposito della sentenza, avanti ad apposita sezione disciplinare del

CNF da parte dell'incolpato, nel caso di affermazione di responsabilità, e, per ogni decisione, da parte del Consiglio dell'Ordine presso cui l'incolpato è iscritto, del Procuratore della Repubblica e del Procuratore Generale del Distretto della Corte d'appello ove ha sede il Consiglio Distrettuale di Disciplina che ha emesso la decisione".

Analogamente si esprime all'art. 33 il Reg. CNF n. 2 del 2014, che al comma 2, stabilisce che avverso le decisioni del Consiglio distrettuale "possono proporre ricorso a) l'incolpato, nel caso di affermazione di responsabilità, b) il Consiglio dell'ordine presso cui l'incolpato è iscritto, per ogni decisione, c) il Procuratore della Repubblica, per ogni decisione, d) il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello del distretto dove ha sede il Consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso la decisione, per ogni decisione".

Nella definizione di "ogni decisione" che si rinviene nell'art. 61 della L. 247 del 2012 devono essere comprese le decisioni individuate all'art. 52 della stessa legge, precisamente quelle di proscioglimento, quelle di applicazione del richiamo verbale e quelle di irrogazione di una sanzione disciplinare (avvertimento, censura, sospensione dall'esercizio della professione, radiazione).

In più decisioni il Consiglio Nazionale Forense ha evidenziato come il richiamo verbale, seppur estraneo al novero delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 22 CDF, presupponga comunque l'accertamento di un illecito deontologico, anche se lieve e scusabile; pertanto, essendo pur sempre un provvedimento afflittivo, ne ha riconosciuto l'impugnabilità (sen. n. 209 del 30 novembre 2021; sent. n. 2 del 14 gennaio 2020).

Con la decisione n. 22426 del 15 luglio 2022 le Sezioni Unite hanno confermato che il richiamo verbale, quale decisione dell'organo disciplinare e provvedimento afflittivo che presuppone l'accertamento di un illecito deontologico, seppur lieve e scusabile, va ritenuto impugnabile dinanzi al Consiglio Nazionale Forense da parte dei soggetti legittimati, se pronunciato all'esito della fase decisoria; parimenti, anche se pronunciato nella fase istruttoria preliminare del procedimento disciplinare (capo III Reg. CNF n. 2 del 2014) il richiamo è impugnabile dinanzi il Consiglio Nazionale Forense da parte del P.M. e del Consiglio dell'Ordine presso cui l'avvocato è iscritto, mentre quest'ultimo può inve-

ce proporre, in tal caso, eventuale opposizione avanti al Consiglio Distrettuale medesimo ex art. 14 comma 4-bis, Reg. CNF n. 2 del 2014.


La disposizione prescrive che il richiamo sia formalmente comunicato all'iscritto e al Consiglio dell'Ordine di appartenenza – eventualmente anche all'Ordine che abbia inviato la segnalazione – con "lettera riservata" del Presidente del Consiglio Distrettuale o a mezzo pec; tuttavia, l'impugnabilità così come configurata impone che il provvedimento venga comunicato anche agli altri soggetti legittimati all'impugnazione, ai fini della decorrenza del termine di impugnazione.

L'esponente non è parte del procedimento disciplinare e non ha potere di impugnazione (C.N.F. sent. 184 del 25 ottobre 2021); anche la giurisprudenza formatasi nel vigore della precedente disciplina non riconosceva all'esponente la legittimazione all'impugnazione, ferma restando la facoltà di rivolgersi al giudice civile o penale per far valere i propri interessi (fra le tante, Cass. SS.UU. sent. n. 3852, del 12 marzo 2012).

In sede di impugnazione di decisione del Consiglio Distrettuale, qualora il C.N.F. ritenga congruo comminare all'incolpato il richiamo verbale, gli atti dovranno essere trasmessi al Consiglio territoriale a quo, funzionalmente competente a provvedere alle formalità di cui all'art. 28 co. 2 (e art. 14, co. 4-bis) del Regolamento CNF n. 2 del 2014 (C.N.F. sent. n. 36 del 29 aprile 2022).

In ipotesi di impugnazione, se viene affermata la responsabilità disciplinare dell'incolpato per infrazioni non lievi né scusabili, la sanzione dell'avvertimento non può essere ulteriormente mitigata al richiamo verbale, non essendo quest'ultimo una sanzione disciplinare (C.N.F. sent. n. 133 del 17 luglio 2020, sent. n. 141 del 22 novembre 2018).

Per il C.N.F. l'esclusione dal novero delle sanzioni disciplinari comporta anche l'inapplicabilità al richiamo verbale dell'art. 65, co. 5, della L.n. 247 del 2012 che dispone che le norme contenute nel nuovo codice deontologico siano applicate anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l'incolpato, con la conseguenza che resta operante il criterio generale dell'irretroattività della norma più favorevole (C.N.F. sent. n. 200 del 30 dicembre 2019). ■



Il Processo Civile Telematico che verrà

di Maurizio Reale

154

Il Consiglio dei Ministri, il 28 luglio 2022, ha approvato lo schema di decreto legislativo di attuazione della legge delega n. 206/2021 di riforma del processo civile.

La riforma prevede, tra l'altro, la modifica delle Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, cui viene aggiunto il Titolo V-ter Disposizioni relative alla giustizia digitale.

Le norme in esso contenute e, più in generale, quelle presenti in tutto lo schema di decreto legislativo di attuazione della legge delega n. 206/2021 di riforma del processo civile, hanno il duplice scopo di confermare, da una parte, gli interventi presi durante la pandemia COVID-19 e, dall'altra, quella di introdurre ulteriori novità.

A seguire, le novità più rilevanti relative alla giustizia digitale.

Obbligo deposito telematico di atti e provvedimenti. L'obbligatorietà del deposito telematico di atti e provvedimenti nel processo civile, era contenuta nell'art. 16 bis del DL 179/2012; lo stesso, adesso risulterà abrogato ex art. 11 schema decreto legislativo in commento e la disposizione sarà trasfusa nell'**art. 196 quater delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie**.

La norma prevede che l'obbligatorietà del deposito telematico è inerente ai procedimenti dinanzi il Giudice di Pace, il Tribunale, la Corte di Appello e la Corte di Cassazione.

Tale obbligo riguarda i difensori e i soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria mentre, per il magistrato, come nella formulazione dell'art. 16 bis DL 179/12 (che verrà abrogato ex art. 11 schema decreto legislativo in commento), l'obbligo di depositare telematicamente i provvedimenti, è relativo solo al procedimento di cui al libro IV, titolo I, capo I, del codice, escluso il giudizio di opposizione (procedimento di ingiunzione).

In assenza di norma, l'obbligatorietà del deposito telematico non potrà applicarsi ai casi in cui la parte stia in giudizio personalmente.

Il comma secondo dell'art. 196 quater dispone poi che: *Il capo dell'ufficio autorizza il deposito con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giusti-*

zia non sono funzionanti e sussiste una situazione di urgenza, dandone comunicazione attraverso il sito istituzionale dell'ufficio. Con la medesima forma di pubblicità provvede a comunicare l'avvenuta riattivazione del sistema.

Nei casi sopra indicati quindi è fatto obbligo al capo dell'ufficio giudiziario comunicare sul sito istituzionale dell'ufficio la citata autorizzazione e con la medesima forma dovrà comunicare la riattivazione del sistema.

[Disposizione in vigore dal 1 gennaio 2023 e da tale data si applica ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di Cassazione mentre la medesima disposizione si applicherà, anche ai procedimenti civili pendenti, dal 30 giugno 2023 davanti al Giudice di Pace, al tribunale superiore delle acque pubbliche e per i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente, mentre ai procedimenti civili pendenti davanti agli uffici giudiziari diversi da quelli appena indicati, la disposizione si applicherà a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti, non aventi natura regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia accerta la funzionalità dei relativi servizi (art. 35 commi 2, 3 e 4)]

Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie

Art. 196-sexies

(Perfezionamento del deposito con modalità telematiche)

Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto nel momento in cui è generata la conferma del completamento della trasmissione secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici ed è tempestivamente eseguito quando la conferma è generata entro la fine del giorno di scadenza. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 155, quarto e quinto comma, del codice. Se gli atti o i documenti da depositarsi eccedono la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, il deposito può essere eseguito mediante più trasmissioni.

Art. 196-sexies, andrà invece a sostituire l'art. 16 bis comma 7 del DL 179/12 (che verrà abrogato ex art. 11 schema decreto legislativo in commento); in tale

comma il riferimento, quanto al perfezionamento del deposito telematico degli atti, è quello del momento di ricezione della ricevuta di consegna PEC.

Adesso, con l'art. 196-sexies, non si farà più esplicito riferimento alla ricevuta di consegna ma al "momento in cui è generata la conferma del completamento della trasmissione".

Applicando la logica e il buon senso, fino a quando rimarrà in vigore la modalità di deposito telematico in riferimento a quanto disposto dalle vigenti regole e specifiche tecniche del PCT, non potrà che essere la ricevuta di consegna ad attestare il momento nel quale il deposito telematico si intende perfezionato; infatti, a parere di chi scrive, l'art. 196-sexies è stato formulato in maniera generica stante quanto disposto dall'art. 1 comma 17 lettera b della L. 26.11.2021 n. 206 (legge delega della riforma del processo civile) con il quale doveva essere previsto che, in tutti i procedimenti civili, il deposito telematico di atti e documenti di parte potesse avvenire anche con soluzioni tecnologiche diverse dall'utilizzo della posta elettronica certificata.

[Disposizione in vigore dal 1 gennaio 2023 e da tale data si applica ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di Cassazione mentre la medesima disposizione si applicherà, anche ai procedimenti civili pendenti, dal 30 giugno 2023 davanti al Giudice di Pace, al tribunale superiore delle acque pubbliche e per i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente, mentre ai procedimenti civili pendenti davanti agli uffici giudiziari diversi da quelli appena indicati, la disposizione si applicherà a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti, non aventi natura regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia accerta la funzionalità dei relativi servizi (art. 35 commi 2, 3 e 4)]

L'art. 196-septies andrà a prendere il posto dell'art. 16 bis comma 9 del DL 179/2012 (che verrà abrogato ex art. 11 schema decreto legislativo in commento): *Con decreto del Ministro della giustizia sono stabilite misure organizzative per l'acquisizione di copia cartacea e per la riproduzione su supporto analogico degli atti depositati con modalità telematiche nonché per la gestione e la conservazione delle copie cartacee.*

Con il decreto di cui al primo comma sono altresì stabilite le misure organizzative per la gestione e la conservazione degli atti depositati su supporto cartaceo a norma dell'articolo 196-quater, primo comma, terzo periodo, e quarto comma. A parere di chi scrive i destinatari delle citate misure organizzative saranno i componenti dell'ufficio del processo.

[Disposizione in vigore dal 1 gennaio 2023 e da tale data si applica ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di Cassazione mentre la medesima disposizione si applicherà, anche ai procedimenti civili pendenti, dal 30 giugno 2023 davanti al Giudice di Pace, al tribunale superiore delle acque pubbliche, mentre ai procedimenti civili pendenti davanti agli uffici giudiziari diversi da quelli appena indicati, la disposizione si applicherà a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti, non aventi natura regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia accerta la funzionalità dei relativi servizi (art. 35 commi 2, 3 e 4)]

L'art. 196-octies, inerente il potere di certificazione di conformità delle copie degli atti e dei provvedimenti contenuti nel fascicolo informatico o allegati alle comunicazioni e notificazioni di cancelleria, andrà a prendere il posto dell'art. 16 bis comma 9 bis del DL 179/2012 (che verrà abrogato ex art. 11 schema decreto legislativo in commento) e l'unica novità è che il potere di attestazione è attribuito anche al liquidatore giudiziale il quale potrà esercitarlo anche in riferimento agli atti allegati alle comunicazioni telematiche.

[Disposizione in vigore dal 30 giugno 2023 e da tale data si applica ai procedimenti civili instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti (art. 35 comma 1)]

L'art. 186-novies andrà a prendere il posto dell'art. 16 decies del DL 179/2012 (che verrà abrogato ex art. 11 schema decreto legislativo in commento) rispetto al quale si trasferisce (e ribadisce) nella nuova norma il medesimo potere del difensore allorquando, nei procedimenti di espropriazione forzata, in fase di iscrizione a ruolo del procedimento, deve depositare le copie infor-

matiche degli atti indicati dagli articoli 518 c.p.c., sesto comma (processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto), 543 c.p.c., quarto comma (atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto), e 557 c.p.c., secondo comma (titolo esecutivo, precetto, atto di pignoramento e nota di trascrizione). Prima dell'art. 196-novies, il potere (dovere) di attestare la conformità in riferimento ai procedimenti di espropriazione forzata era contenuta nell'art. 16 bis comma 2 DL 179/2012 (che verrà abrogato ex art. 11 schema decreto legislativo in commento) e negli articoli 518 c.p.c., sesto comma, 543 c.p.c., quarto comma e 557 c.p.c., secondo comma.

[Disposizione in vigore dal 30 giugno 2023 e da tale data si applica ai procedimenti civili instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti (art. 35 comma 1)]

Art. 196-decies rappresenta una novità vera e propria in quanto il potere dell'avvocato (del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente del consulente tecnico, del professionista delegato, del curatore, del commissario giudiziale e del liquidatore giudiziale) di attestare la conformità, viene esteso anche all'ipotesi in cui venga trasmessa all'ufficiale giudiziario con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto, di un provvedimento o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme.

[Disposizione in vigore dal 30 giugno 2023 e da tale data si applica ai procedimenti civili instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti (art. 35 comma 1)]

Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie

Art. 196-undecies

(Modalità dell'attestazione di conformità)

L'attestazione di conformità della copia analogica, prevista dalle disposizioni del presente capo, dal codice e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, è apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, congiunto materialmente alla medesima.

L'attestazione di conformità di una copia informatica è apposta nel medesimo documento informatico.

Nel caso previsto dal secondo comma, l'attestazione di conformità può alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.

Se la copia informatica è destinata alla notifica, l'attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione. I soggetti di cui agli articoli 196-novies e 196-decies, che compiono le attestazioni di conformità previste dalle predette disposizioni, dal codice e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto.

Verrà poi abrogato, ex art. 11 schema decreto legislativo in commento, anche l'art. 16 undecies del DL 179/12, il cui posto verrà preso dall'**art. 196-undecies** senza che il legislatore abbia introdotto modifica alcuna.

Ciò significa che le modalità per attestare le conformità rimarranno esattamente quelle già previste dalla precedente norma.

Il legislatore, con qualche sforzo in più, avrebbe potuto superare i formalismi e i tecnicismi per attestare la conformità delle copie informatiche; ciò avrebbe potuto fare semplificando la modalità con cui attestare la conformità ritenendo, allo scopo, sufficiente l'apposizione di sottoscrizione digitale alla copia informatica.

In pratica, sottoscrivendo digitalmente la copia informatica (da depositare telematicamente, o da notificare tramite PEC) il difensore ne avrebbe attestato implicitamente la conformità.

[Disposizione in vigore dal 30 giugno 2023 e da tale data si applica ai procedimenti civili instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti (art. 35 comma 1)]

L'articolo 196-duodecies dispone che l'udienza di cui all'articolo 127-bis (ulteriore novità normativa di cui si dirà in seguito) del codice è tenuta con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e ad assicurare l'effettiva partecipazione delle parti e, se l'udienza non

è pubblica, la sua riservatezza, prevedendo altresì l'applicazione delle norme contenute nell'articolo 84 delle medesime disposizioni di attuazione, in tema di svolgimento delle udienze.

Prevede altresì che nel verbale si dà atto della dichiarazione di identità dei presenti, i quali assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. È altresì disposto che i presenti mantengono attiva la funzione video per tutta la durata dell'udienza e che agli stessi è vietata la registrazione dell'udienza.

Si specifica che il luogo dal quale il giudice si collega è considerato aula d'udienza a tutti gli effetti (in tal modo consentendo al giudice la possibilità di collegarsi anche da un luogo diverso dall'ufficio giudiziario) e che l'udienza si considera tenuta nell'ufficio giudiziario davanti al quale è pendente il procedimento.

Il quinto comma prevede che i collegamenti audiovisivi a distanza per lo svolgimento dell'udienza e le modalità attraverso le quali è garantita la pubblicità dell'udienza in cui si discute la causa sono individuati e regolati con provvedimenti del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Con riferimento a tali provvedimenti, il decreto legislativo contiene una disposizione transitoria con la quale è disposto che nelle more della loro adozione i collegamenti da remoto per lo svolgimento delle udienze civili continuano ad essere regolati dal decreto del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia del 20 marzo 2020, previsto dall'articolo 83, comma 7, lettera f), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

MODIFICHE ALL'ART. 127 C.P.C.

È stato introdotto un nuovo terzo comma nell'articolo 127 c.p.c., al fine di dettare una disposizione di principio ai sensi della quale il giudice può disporre che l'udienza si svolge mediante collegamenti audiovisivi a distanza o è sostituita dal deposito di note scritte, secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli 127-bis e 127-ter, che regolamentano nel dettaglio tali modalità alternative rispetto all'udienza in presenza. Il

terzo comma dell'articolo 127 subordina la possibilità di svolgimento dell'udienza con collegamenti audiovisivi a distanza e della sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte ad una decisione del giudice, in coerenza con il potere di direzione dell'udienza a quest'ultimo attribuito dal medesimo articolo 127.

[Disposizione in vigore dal 1 gennaio 2023 e da tale data si applica ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di Cassazione mentre la medesima disposizione si applicherà, anche ai procedimenti civili pendenti, dal 30 giugno 2023 davanti al Giudice di Pace, al tribunale superiore delle acque pubbliche, mentre ai procedimenti civili pendenti davanti agli uffici giudiziari diversi da quelli appena indicati, la disposizione si applicherà a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti, non aventi natura regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia accerta la funzionalità dei relativi servizi (art. 35 commi 2, 3 e 4)]

INTRODOTTI GLI ARTICOLI 127-BIS

E 127-TER C.P.C.

Codice di procedura civile

Art. 127-BIS

(Udienza mediante collegamenti audiovisivi)

Lo svolgimento dell'udienza, anche pubblica, mediante collegamenti audiovisivi a distanza può essere disposto dal giudice quando non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice.

Il provvedimento di cui al primo comma è comunicato alle parti almeno quindici giorni prima dell'udienza. Ciascuna parte costituita, entro cinque giorni dalla comunicazione, può chiedere che l'udienza si svolga in presenza. Il giudice provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile, con il quale può anche disporre che l'udienza si svolga alla presenza delle parti che ne hanno fatto richiesta e con collegamento audiovisivo per le altre parti. In tal caso resta ferma la possibilità per queste ultime di partecipare in presenza.

Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice dà atto nel provvedimento, i termini di cui al secondo comma possono essere abbreviati.

[Disposizione in vigore dal 1 gennaio 2023 e da tale data

si applica ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di Cassazione mentre la medesima disposizione si applicherà, anche ai procedimenti civili pendenti, dal **30 giugno 2023** davanti al Giudice di Pace, al tribunale superiore delle acque pubbliche, mentre ai procedimenti civili pendenti davanti agli uffici giudiziari diversi da quelli appena indicati, la disposizione si applicherà a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti, non aventi natura regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia accerta la funzionalità dei relativi servizi (art. 35 commi 2, 3 e 4)]

Codice di procedura civile

Art. 127-TER

(Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza)

L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite.

Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione; il giudice provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile e, in caso di istanza proposta congiuntamente da tutte le parti, dispone in conformità. Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice dà atto nel provvedimento, i termini di cui al primo e secondo periodo possono essere abbreviati.

Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.

Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.

Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti.

[Disposizione in vigore dal **1 gennaio 2023** e da tale data si applica ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di Cassazione mentre la medesima disposizione si applicherà, anche ai procedimenti civili pendenti, dal **30 giugno 2023** davanti al Giudice di Pace, al tribunale superiore delle acque pubbliche, mentre ai procedimenti civili pendenti davanti agli uffici giudiziari diversi da quelli appena indicati, la disposizione si applicherà a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti, non aventi natura regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia accerta la funzionalità dei relativi servizi (art. 35 commi 2, 3 e 4)]

MODIFICHE ALL'ART. 137 C.P.C.

Saranno introdotte dall'art. 3 comma 11 lettera b) il quale, al secondo comma, dopo le parole «L'ufficiale giudiziario» vedrà l'inserimento delle seguenti: «o l'avvocato» e aggiungerà due commi dopo il quinto comma; questo il futuro art. 137 c.p.c..

Le modifiche apportate all'art. 137 c.p.c., unitamente a quelle con le quali lo schema di decreto legislativo n. 407 in commento apporterà, come vedremo, alla Legge n. 53/94 con l'aggiunta dell'art. 3-ter, l'avvocato potrà, per la notifica, far ricorso all'ufficiale giudiziario solo se non avrà l'obbligo di notifica telematica, a meno che non dichiarerà, nella relata di notifica, che la notifica telematica non è stata possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario.

Vedremo però che tale disposizione opera solo nel caso in cui la notifica telematica sia destinata a un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi mentre, ove destinatario della stessa, sia un soggetto che, pur non essendo obbligato, spontaneamente, ha eletto domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, iscritto nel pubblico elenco dei domicilia digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 6-quater del medesimo decreto, si potrà procedere alla notifica tramite ufficiale giudiziario.

[Disposizione in vigore dal 30 giugno 2023 e da tale data si applica ai procedimenti civili instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti (art. 35 comma 1)]

MODIFICHE ALL'ART. 147 C.P.C.

Saranno introdotte dall'art. 3 comma 11 lettera d) il quale aggiungerà due commi.

Si precisa che le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato possono essere eseguite senza limiti orari mentre, con il secondo comma, viene recepito quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 75/2019.

Con tale decisione veniva dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 16-septies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, inserito dall'art. 45-bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, nella parte in cui prevedeva che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione fosse stata generata dopo le 21 ed entro le 24 si perfezionasse per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento della generazione della predetta ricevuta.

[Disposizione in vigore dal 30 giugno 2023 e da tale data si applica ai procedimenti civili instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti (art. 35 comma 1)]

MODIFICHE ALL'ART. 149-BIS C.P.C.

Saranno introdotte dall'art. 3 comma 11 lettera e) dello schema di decreto legislativo n. 407 in commento, il quale sostituirà il primo comma.

Con la modifica di tale articolo anche l'ufficiale giudiziario dovrà fare ricorso alla notifica telematica nei casi in cui il destinatario della notifica è un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultante dai pubblici elenchi (ad es. impresa o professionista)

oppure quando il destinatario ha eletto domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (INAD); l'ufficiale giudiziario potrà quindi procedere alla notifica via posta elettronica certificata anche per gli atti notificatori tipicamente propri dell'ufficiale giudiziario (come il pignoramento presso terzi).

L'articolo è stato modificato in attuazione del criterio di delega del comma 20, lettera d), che richiede di "adottare misure di semplificazione del procedimento di notificazione nei casi in cui la stessa è effettuata dall'ufficiale giudiziario, al fine di agevolare l'uso di strumenti informatici e telematici". La disposizione inoltre attua la delega sull'implementazione del processo civile telematico disponendo la notifica via posta elettronica certificata anche per gli atti notificatori tipicamente propri dell'ufficiale giudiziario (come il pignoramento presso terzi) con norma che semplifica anche l'introduzione del processo esecutivo.

[Disposizione in vigore dal 30 giugno 2023 e da tale data si applica ai procedimenti civili instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti (art. 35 comma 1)]

MODIFICHE ALLA LEGGE N. 53/1994

L'art. 3 bis della L. 53/94 risulterà modificato a seguito delle novità introdotte dall'art. 12 dallo schema del decreto legislativo in commento, così come l'art. 4 e verrà altresì aggiunto l'art. 3 ter; a seguire la nuova formulazione e le novità dell'art. 3 bis, del nuovo art. 3 ter e delle modifiche apportate all'art. 4:

Legge n. 53/94

Art. 3-bis

1. La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.

1-bis. Fermo restando quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, la notificazione alle pubbliche amministrazioni è validamente effettuata presso l'indirizzo individuato ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 1-ter, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

2. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità con le modalità previste dall'articolo 196-undecies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie. La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata.

3. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, fermo quanto previsto dall'articolo 147, secondo e terzo comma, del codice di procedura civile.

4. Il messaggio deve indicare nell'oggetto la dizione: «notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994».

5. L'avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata. La relazione deve contenere:

- a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante;
- b) LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 90, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 114;
- c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;
- d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;
- e) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato;
- f) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto;

g) l'attestazione di conformità di cui al comma 2.

6. Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo.

[Disposizione in vigore dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti civili instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti (art. 35 comma 1)]

La novità:

Il nuovo comma 1 bis dell'art. 3 L. 53/94, reintroduce definitivamente IPA (indice delle Pubbliche Amministrazioni) quale pubblico elenco valido ai fini dell'individuazione dell'indirizzo PEC delle PA.

Si ricorda che IPA, dal 17 luglio 2020, con l'art. 28 DL 76/2020, era tornato pubblico elenco valido per le notifiche PEC L. 53/94 ma a condizione che nel registro PPAA., situato nel portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia, non risultasse presente l'indirizzo PEC della pubblica amministrazione.

La modifica apportata al comma 2 si è resa necessaria sostituendo il legislatore l'art. 16 undecies DL 179/12 (che verrà abrogato ex art. 11 schema decreto legislativo in commento) con l'art. 196-undecies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie.

La modifica apportata al comma 3, inerente il momento in cui si perfeziona la notifica per il notificante e per il destinatario, precisa e richiama il contenuto dei commi 2 e 3 dell'art. 147 c.p.c. i quali, come detto, sono stati introdotti dallo schema del decreto legislativo in commento e ciò al fine di recepire inequivocabilmente quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 75/2019.

Legge n. 53/94

Art. 3-ter

1. L'avvocato esegue la notificazione degli atti giudiziari in materia civile e degli atti stragiudiziali a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato quando il destinatario:

- a) è un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo

di munirsi di un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi;

b) ha eletto domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, iscritto nel pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 6-quater del medesimo decreto.

2. Nei casi previsti dal comma 1, quando la notificazione nelle forme di cui al comma 1 nei confronti di imprese o professionisti iscritti nell'indice INI-PEC di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per causa imputabile al destinatario non è possibile o non ha esito positivo, l'avvocato la esegue mediante inserimento a spese del richiedente nell'area web riservata prevista dall'articolo 359 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dichiarando la sussistenza di uno dei presupposti per l'inserimento. La notificazione si ha per eseguita nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento.

Quando la notificazione nelle forme di cui al comma 1 nei confronti di persone fisiche o altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese, che hanno eletto il domicilio digitale di cui all'articolo 6-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per causa imputabile al destinatario non è possibile o non ha esito positivo, si procede ai sensi del comma 3.

3. Quando la notificazione di cui al comma 1, per cause non imputabili al destinatario, non è possibile o non ha esito positivo, si esegue con le modalità ordinarie.

[Disposizione in vigore dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti civili instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti (art. 35 comma 1)]

Le novità:

La norma in questione, nel recepire i criteri di cui all'art. 1, co. 20, lett. da a) a c) legge delega n. 206/2021, introduce per l'avvocato l'obbligo di notifica mediante PEC

(o mediante servizio elettronico di recapito certificato qualificato) quanto agli atti giudiziari in materia civile e degli atti stragiudiziali nel caso in cui il destinatario:

1) sia obbligato ad avere un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi (ad esempio, professionisti, imprese);

2) abbia volontariamente registrato un proprio domicilio digitale nell'elenco di cui all'articolo 6-quater del decreto legislativo n. 82/2005 (INAD: Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese).

Ove la notifica al soggetto obbligato ad avere un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi (ad esempio, professionisti, imprese) non dovesse andare a buon fine per causa imputabile al destinatario o comunque non desse esito positivo, l'avvocato dovrà eseguirla, a spese del richiedente, nell'area web riservata prevista dall'articolo 359 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dichiarando la sussistenza di uno dei presupposti per l'inserimento ed in tal caso la notifica si ha per eseguita nel decimo giorno successivo a quello in cui l'inserimento è stato eseguito.

Se invece la notifica è riferita a soggetto che abbia volontariamente registrato un proprio domicilio digitale, si dovrà procedere con le modalità ordinarie, così come si dovrà procedere con le modalità ordinarie nel caso di notifica non andata a buon fine per cause non imputabili al destinatario a soggetto obbligato ad avere un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi.

Tale norma deve leggersi in relazione alle modifiche apportate all'art. 137 c.p.c., come più sopra evidenziate.

Legge n. 53/94

Art. 4

1. L'avvocato o il procuratore legale, munito della procura e dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, può eseguire notificazioni in materia civile, amministrativa estragiudiziale, direttamente, mediante consegna di copia dell'atto nel domicilio del destinatario, nel caso in cui il destinatario sia altro avvocato o procuratore legale, che abbia la qualità di domiciliatario di una parte.

Per le notificazioni in materia civile e degli atti stragiudiziali, la facoltà prevista dal primo periodo può essere esercitata fuori dei casi di cui all'articolo 3-ter, commi 1 e 2.


2. La notifica può essere eseguita mediante consegna di copia dell'atto nel domicilio del destinatario se questi ed il notificante sono iscritti nello stesso albo. In tal caso l'originale e la copia dell'atto devono essere previamente vidimati e datati dal consiglio dell'ordine nel cui albo entrambi sono iscritti.

[Disposizione in vigore dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti civili instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti (art. 35 comma 1)]

Le novità:

L'articolo 4 L. 53/94 fa riferimento alla notifica in proprio dell'avvocato effettuata in modalità cartacea mediante consegna di copia dell'atto nel domicilio del destinatario nel caso in cui il destinatario sia altro avvocato o procuratore legale, che abbia la qualità di domiciliatario di una parte.

Il nuovo comma 2 specifica che il detto modo di notifica (cartacea) potrà essere esercitato, per le notificazioni in materia civile e degli atti stragiudiziali, al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 3-ter; più precisamente la norma dispone e chiarisce che la facoltà di notificare l'atto mediante consegna a mani nel domicilio del destinatario, è possibile solo se l'avvocato non sia obbligato ad eseguirla tramite posta elettronica certificata o mediante inserimento nell'area web prevista dall'art. 359 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. ■



Risarcimento danni per infezione da covid: problematiche e prospettive

di Francesco Carraro

A distanza di oltre due anni dall'inizio della pandemia, è plausibile tentare un primo bilancio delle possibili conseguenze, sul piano della responsabilità civile (e, quindi, anche sotto il profilo risarcitorio), di tutti gli eventi freneticamente succedutisi a far data dal primo contagiato italiano del Comune di Vo' Euganeo.

All'inizio, e precisamente in sede di lavori di conversione del Decreto Legge nr. 15 del 2020, il legislatore aveva pensato di introdurre una norma che fungesse da "ombrello protettivo" nei confronti degli operatori sanitari (sia a livello civile che a livello penale) contro le possibili azioni di risarcimento delle vittime del Covid-19.

L'idea pareva ben motivata, in considerazione della peculiarità connotante l'emergenza sanitaria in atto. L'epidemia era – a tutti gli effetti – una novità assoluta, mai sperimentata prima. Di fronte ad essa, sembrava più che giustificato un atteggiamento di tutela "preventiva" nei confronti dei soggetti del comparto sanitario e parasanitario, catapultati "in prima linea" in una guerra di trincea, corpo a corpo, contro il Coronavirus.

Tuttavia, questa innovazione non è stata approvata né a beneficio degli operatori sanitari né a buon pro degli amministratori delle aziende sanitarie, pubbliche o private che fossero. In assenza di tale "scudo", sarà quindi giocoforza necessario affrontare gli eventi luttuosi verificatisi nel difficile periodo che abbiamo alle spalle in base alle regole già vigenti in materia di responsabilità civile.

La domanda da porsi è: possono i prossimi congiunti di un soggetto deceduto "anche per il" (se non proprio "a causa esclusiva del") Coronavirus, agire in via giudiziaria per ottenere il risarcimento dei danni (non patrimoniali, e quindi morali ed esistenziali) patiti per effetto del decesso del prossimo congiunto?

La risposta deve essere data richiamandosi alle regole ormai consolidate nella materia della responsabilità professionale medica. Soprattutto dopo le cosiddette sentenze di "San Martino" della III Sezione della Corte di Cassazione Civile del 11/11/2019.

Più in particolare, poi, bisognerà rifarsi ai criteri in base ai quali la giurisprudenza più recente e più diffusa affronta il tema delle infezioni nosocomiali, cioè "intra-ospedaliere"; oppure, delle infezioni "extra-ospedaliere" poi non adeguatamente guarite o, quantomeno, non proficuamente curate all'interno della struttura sanitaria.

Partiamo dal primo aspetto. Oggi, chi si ritiene vittima di un caso di *malpractice*, è tenuto ad allegare (cioè "denunciare" e analiticamente descrivere), ma anche a dimostrare il nesso di causa tra la condotta colposa (attiva o omissiva) dei sanitari e la morte, oppure il deterioramento delle condizioni fisiche e psichiche del paziente.

La prova del nesso causale deve essere fornita secondo il criterio della cosiddetta "preponderanza dell'evidenza" ossia del "più probabile che non". In altri termini, in sede civile, il danneggiato non è tenuto a dimostrare "oltre ogni ragionevole dubbio" (come accade in ambito penale) che il danno evento sia riconducibile alla condotta dei sanitari. È sufficiente, piuttosto, che egli dimostri, secondo un parametro di alta credibilità logica e razionale, che – tra tutte le ipotetiche cause sul tappeto – quella più probabile sia da rinvenirsi nell'azione o nella omissione dei sanitari.

Per quanto riguarda più specificamente i casi di infezione, le strutture sanitarie e gli ospedali vanno incontro a una logica ancora più stringente. Infatti, essi debbono dimostrare di aver adottato una condotta ineccepibile rispetto al dovere di igienizzare, sterilizzare, preservare da possibili infezioni tutte le strutture (nonché il personale, le strumentazioni e i pazienti stessi) secondo i protocolli, le linee guida e le buone prassi vigenti.

In linea generale, la responsabilità per le infezioni ospedaliere rientra nel novero di quelle "da rischio organizzativo" di gestione delle strutture sanitarie. Il contratto di ospedalità include, infatti, l'obbligazione di sicurezza e ben precisi doveri di protezione: l'infezione nosocomiale è uno dei rischi tipici e prevedibili che possono verificarsi in ipotesi di permanenza prolungata dei pazienti nei reparti ospedalieri. Qui, infatti, lo sviluppo dei processi infettivi è frequente proprio per la precaria condizione fisica dei malati.

Per tale ragione, a livello aziendale, nelle strutture sanitarie devono essere istituiti, applicati, documentati e periodicamente verificati tutti gli interventi finalizzati alla prevenzione delle infezioni ospedaliere. Come ribadito, del resto, da molte circolari Ministeriali (cfr. cir-

colari n. 52/1985 e n. 8/1988 oltre a vari Piani Sanitari Nazionali). La dimostrazione di aver adottato le misure adeguate alla prevenzione delle infezioni ospedaliere deve passare attraverso una serie di precise procedure e linee guida standardizzate. Per esempio: preparazione, conservazione e uso dei disinfettanti; attuazione di protocolli relativi e disinfezione, disinfestazione, sterilizzazione di ambienti e materiali; qualità dell'aria e degli impianti di condizionamento eccetera.

Perciò, tra i fattori generatori dell'evento possono esservi "le condizioni della sala operatoria". Ed è la struttura sanitaria a dover dimostrare di averle adottate, non il paziente danneggiato a dover provare che esse mancavano. Ciò in ossequio al principio cosiddetto della "vicinanza della prova": l'ospedale e i sanitari sono tenuti per legge a registrare ogni attività eseguita, mansione espletata, caso gestito. Sono loro dunque a custodire le "carte" in grado di dimostrare se, e in che misura, le regole di "buona condotta", in materia di sanificazione, sterilizzazione e disinfestazione sono state rispettate. Quindi, in caso di infezione nosocomiale, l'azienda sanitaria – laddove non dimostri né la salubrità delle condizioni della sala operatoria né l'adozione delle precauzioni richieste dai protocolli in materia – sarà tenuta a risarcire i danni cagionati da una infezione.

I criteri fondamentali vigenti in materia sono stati ben riassunti (con riferimento a una infezione da *Staphylococcus*) dalla Cassazione con la pronuncia del 25/08/2020, n. 17696: "Consegue dal complesso di tali argomenti che, non essendo stata, a quanto risulta, neppure prospettata la possibilità che l'infezione da stafilococco aureo abbia avuto una genesi diversa da quella nosocomiale, deve darsi per accertato, anche se in via presuntiva, che i danneggiati abbiano dimostrato che il contagio sia avvenuto in ospedale, con ogni probabilità in occasione dell'intervento chirurgico del (...); nè la sentenza impugnata sostiene alcunchè di diverso su questo punto. Se così è, non assume rilevanza decisiva il problema della correttezza o meno della profilassi antibiotica in relazione al momento dell'intervento (primo motivo); anche dando per assodato ciò che la Corte d'appello afferma – e cioè che le linee guida non impedivano affatto la somministrazione contestuale dei narcotici e dell'antibiotico – resta comunque il dato

pacifico che pochi giorni dopo l'intervento l'infezione si manifestò, con tutto quello che ne conseguì. Il che porta a ritenere, almeno a livello indiziario, che qualcosa non era andato a dovere in sala operatoria; (...) per cui non sembra che l'Azienda ospedaliera abbia dimostrato (come sarebbe stato suo dovere) la regolarità dell'operato dei suoi dipendenti anche in relazione alla sterilizzazione dell'ambiente operatorio. Alla luce della giurisprudenza suindicata, infatti, una volta dimostrata, da parte del danneggiato, la sussistenza del nesso di causalità tra l'insorgere (in questo caso) della malattia ed il ricovero, era onere della struttura sanitaria provare l'inesistenza di quel nesso (ad esempio, dimostrando l'assoluta correttezza dell'attività di sterilizzazione) ovvero l'esistenza di un fattore esterno che rendeva impossibile quell'adempimento ai sensi dell'art. 1218 c.c."

Infine, il fatto che il batterio provenga dalla flora del paziente non costituisce certo una esimente, ma semmai una circostanza perfettamente nota (quindi, prevedibile e prevenibile): sono i sanitari che devono, evidentemente, approntare ogni precauzione per evitare questo rischio. E devono poi provare, nel corso di un eventuale giudizio, di averlo fatto.

Ciò che conta – una volta appurato che l'infezione è stata dal paziente contratta nel corso di un intervento chirurgico – è la prova che i sanitari abbiano fatto tutto quanto ad essi competeva per sanificare, igienizzare, sterilizzare l'ambiente in cui fu eseguito l'intervento e il personale, medico e paramedico, coinvolto. Se tale prova non viene fornita, il paziente infettato ha diritto al risarcimento.

Veniamo ora alla declinazione dei principii guida in tema di infezioni ospedaliere alla vicenda pandemica. Nel caso del Covid, è ormai fatto notorio che molti decessi si sono verificati all'interno di strutture residenziali per anziani sofferenti di pluri-patologie: in pratica, il "target" peculiare del virus; ed è altrettanto noto che, proprio in queste strutture, sono stati originariamente messi in quarantena (in carenza di spazi presso le strutture pubbliche a ciò deputate) soggetti già infetti da Covid.

È di intuitiva evidenza come una scelta siffatta sia difficilmente giustificabile secondo un retto criterio di buona organizzazione e gestione degli spazi nosocomiali.

Quantomeno secondo i severi “parametri” stabiliti dalla giurisprudenza di merito e di legittimità (Tribunale di Roma del 22.06.15, Cassazione civile nr. 5487/2019, Tribunale di Agrigento nr. 370 del 2016).

A parte questi casi eclatanti in cui sembra difficile un’efficace linea difensiva (per le strutture eventualmente convenute in giudizio), in tutte le altre ipotesi una possibile strategia per sfuggire alla sentenza di condanna potrebbe essere, da parte delle aziende sanitarie, quella di rifarsi alla “causa di giustificazione” di cui all’art. 2236c.c.. Questa norma limita le responsabilità alle sole fattispecie di dolo e colpa grave quando si verta in tema di prestazioni mediche che richiedano la soluzione di problemi di speciale difficoltà.

Anche in questo caso però, la esimente potrebbe funzionare rispetto alle prime settimane della pandemia (quando un po’ tutti “brancolavano nel buio”, per così dire) mentre sembra più difficilmente utilizzabile se si ha riguardo ai casi verificatisi successivamente.

Infatti, nella vicenda del Covid, c’è stata una vera e propria, impressionante, accelerazione dei “saperi” e delle cognizioni scientifiche rispetto ai “presidii” assistenziali, terapeutici, farmaceutici contro l’aggressività del virus. Di tal che, se poteva ragionevolmente affermarsi che l’agente patogeno fosse difficile da trattare agli esordi del contagio, ciò è di gran lunga meno sostenibile con riferimento alle fasi più avanzate della epidemia.

Un’altra linea possibile di azione risarcitoria potrebbe essere quella nei confronti del Ministero della Salute. Quantomeno laddove si individuassero nel comportamento e nelle azioni adottate da parte dell’amministrazione dello Stato profili di negligenza, sottovalutazione e cattiva gestione dell’emergenza.

La questione merita un accurato approfondimento che andrebbe condotto tramite una meticolosa analisi delle direttive e dei piani di azione approntati dalle branche dell’amministrazione sanitaria statale. E ciò onde verificare se non ci siano stati errori tali da (pesantemente) influire sulla propagazione della malattia.

Ricordiamo che, nella nostra giurisprudenza, esiste tutto un filone connesso alle responsabilità statali in materia di contagio da HIV e HCV per inadeguata sorveglianza delle sacche di sangue oggetto di trasfusione

poi rivelatesi non solo potenzialmente, ma anche concretamente infettive.

In conclusione, ci troviamo di fronte a un territorio scarsamente esplorato. Saranno, come sempre, le sentenze rese sulle prime cause che verranno intentate a indirizzare le successive azioni giudiziarie e lo sviluppo della “storia” giurisprudenziale dell’epoca pandemica sotto il profilo della responsabilità civile in senso lato e, in particolare, del rischio connesso, della diligenza esigibile e dei pregiudizi ristorabili. ■



Caccia al debitore fantasma. Il pignoramento delle criptovalute

di Massimiliano Blasone

166

L **Inquadramento giuridico delle criptovalute**
L'assetto giuridico del nostro ordinamento, nonostante le sue evoluzioni, molto spesso si rivela non essere in grado di adattarsi ai repentini sviluppi della tecnologia, rendendo necessari notevoli sforzi interpretativi e nuove produzioni normative per poter trovare applicazione ad una realtà in continua evoluzione digitale.

A conferma del fatto che ci si trovi di fronte ad un vero e proprio limite del sistema e che l'interprete sia chiamato a volte a superarlo, basti pensare alle questioni che insorgono se ci si domanda se sono pignorabili o meno le varie tipologie di beni digitali di cui si è arricchita e continua ad arricchirsi la nostra realtà quotidiana: software, nomi di dominio web, profili social media, account e-mail, sistemi di conservazione dati in streaming (iTunes, Spotify, Google play, YouTube, Amazon) e di filesharing (Dropbox e Google Docs), solo per citarne alcuni.

Le difficoltà interpretative senz'altro aumentano in merito alle **criptovalute** e questo in ragione della natura stessa di questa particolare categoria di beni digitali.

Come è noto, le criptovalute sono strumenti di pagamento fatti di codici informatici il cui funzionamento si basa un software decentralizzato, condiviso da computer connessi tra di loro, che le produce e le gestisce e che consente di inviarle e riceverle in maniera quasi del tutto anonima e senza intermediari, siano essi banche o enti centrali autorizzati. Pur essendo prive di corso legale, e potendo quindi essere rifiutate da chiunque, la loro compravendita, il loro possesso ed il loro utilizzo sono perfettamente legali in Italia e in Europa.

In mancanza di una normativa specifica che ne disciplini la pignorabilità, questa non potrà che essere valutata sulla base delle norme esistenti, previe alcune considerazioni sul loro inquadramento giuridico.

Le criptovalute, infatti, sono senz'altro da considerare dei **beni** ai sensi dell'art. 810 c.c., potendo formare oggetto di diritti. Non possono sorgere dubbi, inoltre, sul fatto che esse siano dei beni **mobili** ex art. 812, co. 3, c.c. non essendo ricomprese nel novero dei beni immobili. Hanno un **valore economico** essendo misurabili in valuta fiat (euro, dollaro ecc.). Sono beni **immateriali** in quanto prive di materialità corporea e costituite da

dei codici informatici. Sono, inoltre, da ritenere **pignorabili** in quanto non rientrano nelle tipologie di "*cose mobili assolutamente impignorabili*" di cui all'art. 514 c.p.c., norma che, derogando al principio di cui all'art. 2740 c.c., è da ritenersi di stretta interpretazione e che, pertanto, non può essere interpretata analogicamente estendendo il *numerus clausus* dei beni in esso indicati. La tipologia di procedimento esecutivo esperibile, pertanto, non potrà che essere quello mobiliare, diretto o presso terzi, a seconda che siano conservate presso il debitore o presso un terzo. Il procedimento, inoltre, avendo per oggetto una valuta, seppur digitale, non potrà che concludersi con l'**assegnazione al creditore** procedente che ne faccia istanza al giudice dell'esecuzione.

Per poter essere pignorate, al pari di ogni altro bene, le criptovalute dovranno essere preventivamente individuate. In ragione di un tanto ci si deve soffermare sulle modalità con cui vengono abitualmente custodite.

Tutte le criptovalute, infatti, sono conservate in un **portafoglio elettronico** (c.d. *wallet*), accessibile con password, che contiene l'indirizzo che identifica in maniera univoca il possessore – ossia una chiave pubblica – alla quale è legata matematicamente ed indissolubilmente una chiave privata che permette di memorizzare, inviare e ricevere valuta digitale e che, dunque, viene mantenuta segreta.

I *wallet*, più precisamente, possono essere suddivisi in tre categorie:

- **hardware wallet**: dei dispositivi specifici che permettono, in modalità *off-line*, sia di archiviare al proprio interno le chiavi private sia di firmare le proprie transazioni;
- **software wallet**: installabili sui personal computer;
- **web wallet**: creabili *on-line* su appositi portali noti come *wallet providers*.

Gli **hardware** e **software wallet**, a differenza dei **web wallet**, possono essere gestiti autonomamente dal proprietario senza l'ausilio di un intermediario.

2. Esecuzione mobiliare presso il debitore

Nell'ipotesi in cui il debitore possieda un **hardware wallet** o un computer sul quale vi ha installato il proprio **wallet**, il procedimento esecutivo astrattamente esperibile sarà, pertanto, quello mobiliare diretto. Analiz-

ziamo, pertanto, i diversi scenari che potrebbero prospettarsi all'Ufficiale Giudiziario e le problematiche che questi sarà chiamato a risolvere nel corso delle operazioni di pignoramento.

• Collaborazione del debitore

La prima ipotesi che potrebbe teoricamente presentarsi è che il debitore indichi spontaneamente il proprio *wallet* all'Ufficiale Giudiziario e gli comunichi le chiavi di accesso e password.

La prima domanda che ci si dovrà porre, in tal caso, è se ci si trovi di fronte ad una delle fattispecie di cui all'art. 494 c.p.c. A modesto avviso di chi scrive tale norma non può essere applicata al caso in esame se si considera che il debitore:

– ex art 494, co. 1, c.p.c., può evitare l'inizio del pignoramento **versando la somma** per cui si procede;

– ex art. 494, co. 3, c.p.c., può evitare il pignoramento di determinate cose versando, in luogo di esse, una **somma di denaro** – che diventa oggetto di pignoramento – pari al credito, più spese aumentato di 2/10.

L'Ufficiale Giudiziario, infatti, qualora gli venissero offerte in pagamento delle criptovalute, non sarebbe in grado di verificare l'esattezza del versamento e nemmeno di garantire la corrispondenza di valore tra le due valute – quella avente corso legale in cui è espresso il credito e quella virtuale con cui verrebbe saldato – tra il momento del pignoramento e quello dell'assegnazione al creditore. In sostanza, anche a non voler considerare che la norma faccia riferimento a “*somme di denaro*” e che il pagamento offerto a mezzo di criptovaluta, essendo privo di corso legale, potrebbe essere legittimamente rifiutato, tale norma non pare applicabile al caso in esame per l'elevata e repentina fluttuabilità del valore di tali beni.

Pertanto, l'unica ipotesi teoricamente possibile in cui il debitore, offrendo spontaneamente *wallet* e chiavi all'Ufficiale Giudiziario, potrebbe indurlo a sottoporre a pignoramento delle criptovalute, è il caso di un pignoramento rivelatosi infruttuoso per assenza di altri beni mobili pignorabili.

Eseguito il pignoramento, sarà rimessa al creditore precedente la decisione in merito alla convenienza dell'iscrizione a ruolo del procedimento.

• Rinvenimento da parte dell'Ufficiale Giudiziario

In assenza del debitore o in mancanza di una sua spontanea collaborazione, sarà compito dell'Ufficiale Giudiziario provvedere a ricercare le criptovalute al pari delle altre cose ai sensi dell'art. 513, co. 1, c.c.

Il primo problema che questi dovrà porsi nel caso in cui individuasse un *hardware wallet* o un computer con installato un *software wallet* nella casa del debitore o in altri luoghi a lui appartenenti, sarà quello di verificare se poterlo ricondurre o meno al debitore esecutato. In proposito si ritiene che la presunzione di appartenenza al debitore, di cui al combinato disposto degli artt. 513 e 621 c.p.c., possa applicarsi anche a tale tipologia di beni non rinvenendosi ragioni per argomentare diversamente. Ad ogni modo, non essendo i *wallet* nominativi, appare difficilmente provabile la legittimazione attiva dell'eventuale terzo opponente.

Il successivo problema che dovrà porsi e risolvere l'Ufficiale Giudiziario sarà quello di reperire le credenziali per accedere al *wallet* e per poter verificare l'ammontare del suo contenuto. In assenza del debitore o di sua spontanea collaborazione, l'unica ipotesi astrattamente prevedibile è che si rinvenga nel corso delle ricerche un documento cartaceo o un *file* con indicate le chiavi di accesso al *wallet*. Il fatto che tali appunti possano essere fatti rientrare nella categoria di “*lettere*” e “*manoscritti*”, e come tali assolutamente impignorabili ai sensi dell'art. 514, n. 6, c.p.c., non sarà di impedimento al proseguo delle operazioni. Essi, infatti, non costituiranno l'oggetto del pignoramento che, va ricordato, nel nostro caso è volto all'espropriazione delle criptovalute. L'Ufficiale Giudiziario, pertanto, ben potrà utilizzare l'informazione reperita per proseguire nella ricerca dei beni da pignorare.

• Richiesta di informazioni al debitore

Nel caso in cui il debitore, seppur presente alle operazioni di pignoramento, non collaborasse e non riferisse nulla in merito alle sue criptovalute, *wallet* e chiavi, e, al contempo, nulla di utilemente pignorabile venisse reperito, all'Ufficiale Giudiziario non rimarrebbe che un ultimo strumento per cercare di conseguire un fruttuoso pignoramento.

Ai sensi dell'art. 492, co. 4, c.p.c., infatti, egli inviterà il debitore ad indicare ulteriori beni, i luoghi in cui essi

si trovano e le generalità dei terzi detentori, avvertendolo della sanzione penale prevista per l'omessa o falsa dichiarazione di cui all'art. 388, co. 6, c.p.

Il debitore possessore di criptovalute, pertanto, sarà tenuto a dichiararle all'Ufficiale Giudiziario mettendolo in grado di accedere al proprio *wallet* onde evitare di incorrere nel reato sopra citato.

3. Esecuzione mobiliare presso terzi

Diversa è l'ipotesi in cui il debitore sia in possesso di un *web wallet* che viene gestito *on-line* da una società *exchange* e sulla cui piattaforma vengano conservate le criptovalute (c.d. *hot storage*). Il procedimento esecutivo esperibile, in tal caso, è ovviamente il procedimento presso terzi.

A differenza delle ipotesi di pignoramento mobiliare diretto in cui le problematiche insorgono nel corso delle operazioni, nel caso di pignoramento di una società *exchange* le difficoltà si presentano ben prima del suo inizio e questo per una pluralità di ragioni.

In primo luogo, perché la società terza pignorabile dovrà essere preventivamente individuata tra le molte che offrono tale servizio *on-line*. Qualora il creditore non ne abbia contezza, appare difficilmente esperibile anche solo un c.d. "*pignoramento a pioggia*", in quanto le società *exchange* hanno generalmente la sede all'estero, rendendo pertanto necessario procedere nello Stato di competenza e con le modalità previste da quell'ordinamento giuridico, previo eventuale riconoscimento del titolo esecutivo italiano se si tratta di Stati extra UE.

In terzo luogo, perché tali società garantiscono l'anonimato al proprietario di criptovalute che ne possiede un ammontare inferiore ad un certo importo. Per potersi iscrivere e depositare criptovalute sarà sufficiente, in tal caso, solo un indirizzo e-mail ed una password e non sarà richiesto un documento identificativo, legittimando pertanto una dichiarazione negativa del terzo.

Ad ogni modo va evidenziato che, per i rischi di sicurezza che comporta, non è frequente che si detengano monete virtuali presso le società *exchange*. Una volta acquistata, infatti, la valuta digitale viene solitamente trasferita immediatamente su un *wallet* privato, che quindi diventerà potenzialmente oggetto di un pignoramento mobiliare diretto, che si rivela pertanto essere

il procedimento esperibile con maggiori possibilità di esito favorevole.

4. Riflessioni conclusive

Da quanto sopra analizzato emerge che il pignoramento di criptovalute, per quanto teoricamente esperibile, si prospetta difficilmente fruttuoso per un duplice ordine di ragioni.

In primo luogo, perché le monete virtuali risultano difficilmente individuabili senza la collaborazione del debitore esecutato. Tale collaborazione, allo stato, risulta normativamente promossa solamente dall'efficacia deterrente dell'intimazione dell'Ufficiale Giudiziario di cui all'art. 492, co. 4, c.p.c. e dalle relative conseguenze penali in caso di falsa od omessa dichiarazione.

È interessante notare che tale norma trova una corrispondenza nel solo Codice di procedura civile thailandese, i cui artt. 30, co. 5 e 33 della sezione 277, disciplinano rispettivamente l'intimazione al debitore, su richiesta del creditore, di indicare i propri beni e le conseguenze penali della falsa od omessa comunicazione. La sola differenza è ravvisabile nel fatto che l'intimazione viene rivolta dal Tribunale delle Esecuzioni e non dall'Ufficiale Giudiziario. Tale disposto normativo, tuttavia, viene raramente utilizzato – verosimilmente per le medesime ragioni che rendono difficilmente applicabile la fattispecie penale nel nostro ordinamento e cioè la difficoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni del debitore – venendo preferita la composizione amichevole in sede di incontro di mediazione innanzi ai locali ufficiali giudiziari che avviene su richiesta di una delle parti. In tale sede, infatti, i beni del debitore vengono fatti emergere nella prospettiva di raggiungere un accordo transattivo col creditore.

Che la collaborazione col debitore sia la strada da seguire per cercare ottenere il pignoramento delle criptovalute, è quanto inoltre si ricava dal *Global Code of Digital Enforcement*, redatto a novembre del 2021 dall'UIHJ – *Union internationale des huissiers de justice*, l'associazione internazionale degli ufficiali giudiziari e degli agenti di esecuzione. Tale Codice, quale *soft law*, costituisce una raccolta di principi in tema di esecuzione digitale ed ha lo scopo di promuovere l'armonizzazione dei vari sistemi giudiziari.

Nell'art. 49 di tale Codice, in particolare, viene suggerito ai legislatori nazionali di introdurre l'obbligo per il debitore di dichiarare in sede di pignoramento l'eventuale proprietà di criptovalute, sanzionando penalmente o anche con meri strumenti di coercizione indiretta l'eventuale reticenza dell'esecutato.

Il legislatore italiano – al pari di quello thailandese – con la disciplina dell'art. 492, co. 4, c.p.c., ha anticipato le indicazioni della comunità scientifica internazionale normando un principio di cui però la pratica ha dimostrato i limiti applicativi in entrambi gli ordinamenti giuridici.

Tale norma, a modesto avviso di chi scrive, andrebbe resa maggiormente efficace con l'introduzione di una quanto meno parziale esdebitazione in caso di assegnazione al creditore di criptovalute. Risulta difficilmente accertabile, infatti, salvo successivo fortuito rinvenimento di una qualche documentazione, che il debitore in sede di pignoramento abbia taciuto il possesso di criptovalute o se ne sia liberato poco dopo l'accesso dell'Ufficiale Giudiziario.

L'altro ordine di ragioni che preclude un efficace pignoramento delle criptovalute è di tipo procedurale. L'ufficiale giudiziario, infatti, allo stato non è in grado di sottrarle al debitore e di metterle immediatamente a disposizione del giudice dell'esecuzione e del creditore procedente. A nulla varrà il rinvenimento delle chiavi di accesso, infatti, se il debitore si sarà fatto una copia di backup del *wallet*, ben potendo così ripristinare le criptovalute su un altro dispositivo e spostarle immediatamente su un altro portafoglio digitale. Certo il fatto costituirà reato, ma la rilevanza penale del comportamento non precluderà l'esito negativo del pignoramento.

Per prevenire un tanto e per garantire la speditezza delle operazioni, sarebbe necessario che l'Ufficiale Giudiziario venisse dotato di un proprio *wallet* su cui trasferire immediatamente le criptovalute e da cui il giudice potesse ordinare prontamente l'assegnazione al creditore istante per un valore espresso in valuta fiat e liquidato al momento dell'emissione dell'ordinanza sulla base delle valutazioni dei principali siti di *exchange*. Qualora il procedimento esecutivo mobiliare, infatti, non si svolgesse in tempi rapidi, ben potrebbe essere com-

promessa l'efficacia del pignoramento viste le repentine variazioni di valore cui sono soggette le valute virtuali. Di certo il pignoramento sarebbe più agevole, come ancora suggerito dall'art. 48 del *Global Code of Digital Enforcement*, se venisse introdotto un registro elettronico nazionale delle criptovalute con obbligo del possessore di dichiararne la titolarità e con autorizzazione all'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario per eseguirne la ricerca ed il pignoramento. Tale previsione, tuttavia, disincentiverebbe l'uso della moneta virtuale privandola di quella pressoché totale garanzia di anonimato che la crittografia le attribuisce e che costituisce una delle principali ragioni del suo impiego. È il procedimento esecutivo, infatti, che andrebbe adattato alla natura delle criptovalute e non viceversa.

Ad ogni modo, nonostante gli sforzi interpretativi e le possibili prospettive di riforma, se non verranno superate le attuali criticità che emergono in sede di pignoramento, le criptovalute rimarranno il bene rifugio per eccellenza per il debitore che vuole sottrarsi alle proprie obbligazioni. ■



La certificazione per avvocati e commercialisti è in arrivo

La norma UNI1610191 risponde alle sfide moderne dell'esercizio della professione

di Manuel Angelo Salvi

170

Che l'Avvocatura non goda di buonissima salute è cosa nota. Gli attori che si stanno spendendo per enfatizzare la necessità di risolvere talune criticità da tempo irrisolte, sono sempre più numerosi. A quest'ultime se ne sommano altre, esacerbate da fenomeni più recenti, cui tutti noi, a volte distrattamente, abbiamo assistito.

Nel mese di agosto il Sole24Ore¹ ha lanciato degli approfondimenti dedicati ai professionisti, sottolineando come una solida preparazione tecnica specifica, non sia più bastevole per competere efficacemente in un mercato sempre più saturo ed esigente. All'avvocato oggi è richiesta un'apertura all'innovazione, una abilità nel maneggiare soft skills, quali le capacità di mediazione e di team building. I clienti al contempo si sono ormai abituati a una relazione sempre meno fisica e più virtuale, per cui diventa fondamentale anche un'adeguata preparazione tecnologica.

Il Pnrr inoltre trainerà la transizione green e digitale, imponendo al professionista di padroneggiare temi quali gli ESG (environmental social governance) oppure temi quali smart contracts, block chain, I.A. e molto altro ancora, sia per supportare le aziende in questa evoluzione, sia per trasformare lo Studio in driver esso stesso della trasformazione.

Deloitte Legal già un anno fa ha lanciato il "Manifesto dello Studio legale sostenibile"², il quale non può prescindere da sei valori: (1) l'eco-consapevolezza; (2) diversità e inclusione per favorire il rispetto e la valorizzazione delle diversità, della parità di genere e dello scambio culturale; (3) l'accesso al diritto ove la tecnologia sta cambiando i modelli sociali, con una crescente disintermediazione; (4) la tecnologia e l'innovazione, spingendo gli estensori del manifesto ad utilizzare il termine di CyberAvvocato; (5) il benessere, la centralità della persona e un nuovo equilibrio fra attività professionale e spazi personali; (6) la competenza, promuovendo conoscenze nuove e sempre più ampie.

¹ <https://www.ilsole24ore.com/art/professionisti-serie-estiva-aggiornare-propria-formazione-AEIKMnqB>

² https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/it/Documents/legal/CS_Manifesto_DeloitteLegal.pdf

UNI - l'Ente italiano di normazione³, già nel 2017, per offrire una prima risposta a temi oggi di imbarazzante attualità, lanciò la prassi di riferimento PDR 33:2017⁴. La norma UNI 1610191, ne raccoglie l'eredità e con il titolo "Studi professionali di Avvocati e Dottori commercialisti - Principi organizzativi e gestione dei rischi connessi all'esercizio della professione per la creazione e protezione del valore", ambisce a divenire la certificazione di riferimento, per la gestione efficiente e di valore dello Studio professionale.

La norma non è ancora stata pubblicata e sta percorrendo l'iter di approvazione, iniziato nell'autunno 2021 con l'inchiesta pubblica preliminare⁵ e proseguita nel Giugno 2022 con l'inchiesta pubblica finale. Plausibilmente i primi studi potranno certificarsi a partire dal prossimo anno e questo, come vedremo nella prose-

³ UNI - Ente Italiano di Normazione - è l'Organismo Nazionale di Normazione comunicato dallo Stato Italiano alla Commissione Europea ai sensi del [Regolamento UE n. 1025/2012](#) e del [Decreto Legislativo n. 223/2017](#). Scopo della normazione è contribuire al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia del sistema socio-economico, fornendo supporto all'innovazione tecnologica, alla competitività, alla protezione dei consumatori, alla tutela dell'ambiente, alla qualità di prodotti, servizi e processi. UNI rappresenta l'Italia presso le organizzazioni di normazione europea (CEN) e mondiale (ISO).

⁴ Nota: "Le prassi di riferimento sono documenti pubblicati dall'UNI che definiscono prescrizioni tecniche e che danno in tempi brevi un primo riferimento volontario su nuovi temi non ancora consolidati dalla normazione tecnica. Elaborate sulla base di specifiche esigenze ed esperienze di parti economiche e sociali, sono documenti caratterizzati da un rapido processo di condivisione tra i soli autori, sotto il coordinamento dell'UNI". Dopo una "gestazione" di soli 8 mesi, le prassi di riferimento restano in vita al massimo per 5 anni. Entro tale limite possono essere trasformate in norme tecniche consensuali (UNI, UNI/TS, UNI/ TR) oppure ritirate. (<https://www.iso.org/sites/edumaterials/uni/uni01.pdf>)

⁵ Cliccando sul link si atterra sul motore interno di ricerca di UNI, digitando nel campo "Codice progetto" il riferimento 1610191, verrà visualizzata la schermata riepilogativa dell'Inchiesta pubblica preliminare.

Link: https://www.uni.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8858&Itemid=2850

Un'analoga operazione mostra l'esito per l'inchiesta pubblica finale.

cuzione dell'articolo, potrebbe essere un significativo vantaggio competitivo.

La UNI 1610191 risponde ad alcune criticità tipiche degli studi professionali e la sua adozione potrebbe risolvere problemi o rigidità stratificate e sovente trascurate.

La creazione di valore

Il "Rapporto sull'Avvocatura 2022", redatto da Cassa Forense in collaborazione con il Censis, "testimonia la situazione di grande difficoltà dell'Avvocatura, aggravata dagli effetti della pandemia, che ha impattato significativamente sui nostri redditi.

Una piramide a base molto larga può rappresentare efficacemente la distribuzione del numero degli iscritti per classi di reddito. Il 61,7% delle posizioni non raggiunge la soglia dei 20mila euro... Il volume d'affari degli avvocati italiani ha registrato un calo del 6,5% rispetto all'anno precedente"⁶.

La UNI 1610191 ha fra i propri obiettivi il "promuovere un'adeguata e moderna organizzazione come presupposto fondamentale per la gestione corretta ed efficace degli Studi"; la "creazione e protezione del valore" dello Studio, "anche tramite l'individuazione e gestione delle principali aree di rischio inerenti all'esercizio delle attività professionali".

Creare valore e gestire i rischi associati alla conduzione dello Studio professionali sono due specifici intendimenti, di quello che punta ad essere un sano e sostenibile sistema di gestione dello Studio.

La prima sfida lanciata dalla UNI 1610191 consiste nella capacità di ripensare e riorganizzare lo Studio, per adottare logiche e attitudini più tipiche del fare imprese o del management propriamente detto. D'altro canto lo Studio, in quanto tale, è un'organizzazione la quale deve trovare un sostenibile equilibrio fra costi e ricavi, avente come obiettivo la soddisfazione del cliente, la remunerabilità della propria opera, la valorizzazione delle proprie competenze e delle proprie risorse.

Per la UNI 1610191 tale rivoluzione, in conformità ad altre norme volontarie consolidate quali la ISO 9001, passa attraverso l'organizzazione per processi.

La ISO 9001 comunemente denominata "Qualità", a cui la UNI 1610191 si ispira, attraverso l'approccio per processi, si prefigura di sviluppare, attuare e migliorare l'efficacia gestionale, al fine di accrescere la soddisfazione del cliente, tenendo sotto controllo le interrelazioni e le interdipendenze fra i diversi processi, in modo che le prestazioni complessive possano essere incrementate. Due ingredienti necessari di questa impostazione sono il ciclo PDCA e l'orientamento generale al risk based thinking (pensato in base al rischio), volto a cogliere le opportunità e a prevenire risultati indesiderati.

Il Ciclo Plan-Do-Check-Act o ciclo di Denim può essere brevemente descritto nelle quattro azioni cardini menzionate dall'acronimo. Plan o Pianificare per stabilire obiettivi, risorse necessarie e affrontare i rischi e le opportunità; Do o Fare, per attuare quanto è stato pianificato; Check o Verifica per monitorare e misurare risultati conseguiti; Act o Agire per intraprendere azioni correttive e miglioramento delle prestazioni.

Il principio risk-based thinking si attempera con un'adeguata pianificazione e attuazione di azioni, che preven-gano e affrontino i rischi e che sappiano cogliere possibili opportunità, prima che queste si palesino nella frustante evidenza del "senno di poi". Una corretta gestione dei rischi⁷ e una correlata mitigazione degli effetti negativi possono preservare lo Studio da situazioni critiche.

Le opportunità al contempo possono emergere come esito di una situazione favorevole al raggiungimento di un risultato atteso, valorizzando circostanze, nuove dinamiche sociali o innovazioni normative o tecnologiche, che permettono allo Studio di esplorare nuovi servizi o attrarre nuovi clienti.

Nei sistemi di gestione, rischio e opportunità sono spesso due facce della medesima medaglia. "Da diversi anni, la figura dell'avvocato sta subendo notevoli trasformazioni imponendo l'acquisizione di nuove e diverse competenze: una sorta di *artigiano del diritto*, sempre più specializzato, tecnologico (legal-tech), internazionale ed europeo"⁸.

⁶ V. Milesi, Rapporto sull'Avvocatura 2022, Rivista "La prevenzione forense" N° 1, gennaio-aprile 2022, p. 3.

⁷ UNI 1610191 come da versione predisposta per l'inchiesta pubblica. Appendice A "Esempi di rischi specifici associati ad alcuni aspetti gestionali dello Studio" offre interessanti spunti.

⁸ F. P. Perchinunno, Presidente AIGA, *Giovane Avvocatura*:

Si pensi alla trasformazione digitale, al telelavoro, alla connettività spinta dei nuovi canali di comunicazione, alle disruptive innovazioni tecnologiche, prossime a divenire quotidiane, quali realtà aumentata, intelligenza artificiale, smart contract, sicurezza informatica. Tutte queste ed altre ancora sono situazioni foriere di possibili minacce dirette allo Studio, quale vittima di un attacco cibernetico, o indirette quale ad esempio l'incapacità di sviluppare servizi a supporto della trasformazione digitale e conseguentemente di perdita di competitività sul mercato.

Dunque, l'applicazione dell'approccio per processi in sintesi permette:

- a) di comprendere i requisiti e di soddisfarli in modo coerente;
- b) di considerare i processi in termini di valore aggiunto;
- c) il conseguimento di efficaci prestazioni di processo;
- d) il miglioramento dei processi sulla base della valutazione di dati e informazioni.

Uno Studio, che adotti un modello di gestione così fatto, non potrebbe che giovare sotto molteplici aspetti, non ultimo la capacità di perseguire attività più redditizie e valorizzare al meglio le proprie competenze.

Le persone

Il fenomeno della crisi delle vocazioni professionali, che ha portato al primo saldo negativo tra neo-iscritti e cancellati dagli albi forensi nel 2021 è un altro campanello d'allarme, che non può rimanere inascoltato. Tale disaffezione ha molteplici concause, non analizzabili come meriterebbero in questa sede, seppur molte di queste, con meritevole lungimiranza sono state disquisite dal disposto UNI 1610191 fin dalla sua prima formulazione.

Il punto norma sette della UNI 1610191, la quale per inciso si struttura in quattordici punti norma, è uno dei più corposi e si occupa della valorizzazione delle persone, vero e proprio patrimonio di ogni Studio.

Lo Studio deve in primo luogo valutare la molteplicità di figure coinvolte nelle relative funzioni professionali ed esecutive. Conseguentemente nella logica della ge-

stione per processi, poc'anzi trattata, deve definire il processo di individuazione delle risorse e provvedere all'adozione di una specifica e documentata procedura di selezione, la quale dovrebbe essere svolta da persona munita di adeguata esperienza e competenza.

La UNI 1610191 dedica ampio spazio alla valorizzazione delle persone di tutti i livelli garantendo loro:

1_ una meritoria crescita professionale, sottolineando l'importanza di:

a) assegnare ai Componenti dello Studio incarichi adeguati alle loro competenze, secondo un principio meritocratico ed una equità retributiva;

b) di coinvolgere i componenti dello Studio ai vari livelli, a fini sia conoscitivi che decisionali, in base all'organigramma; di offrire formazione e aggiornamento continuo.

2_ equità di genere, attraverso:

c) costante e verificabile applicazione dei principi di equità, di pari opportunità, concrete e non solo formali, di linguaggio inclusivo e valorizzazione delle differenze, siano esse di razza, genere, orientamento politico e/o sessuale, età e abilità psicofisiche;

● Il tema del *gender pay-gap* è particolarmente evidente ed esemplifico, sia di quanto sia sottovalutato, sia di quanto sia significativo. Solo il 31,3% degli avvocati uomini è consapevole del divario reddituale di genere (il 68,7% degli uomini ignora il problema), a fronte dell'81,9% delle avvocate donne, che ne è ben edotto. Il tema è altresì rilevante, la differenza tra il reddito medio di una donna avvocato e quella di un collega uomo è tale che occorre sommare il reddito di due donne per sfiorare, senza raggiungerlo, il livello medio percepito da un uomo: 23.576 euro contro i quasi 51mila⁹.

3_ equilibrio fra vita professionale e vita personale, mediante:

d) tutela della sfera individuale e rispetto della vita familiare, tenendo in considerazione le eventuali esigenze genitoriali;

e) viene introdotto il concetto di *life balance*, sempre più significativo e preteso dalle nuove e vecchie generazioni;

idee e proposte per uscire dalla crisi, Rivista "La previdenza forense" N° 3 Settembre-Dicembre 2021, p. 241.

⁹ V. Milesi, *Rapporto sull'Avvocatura 2022*, Rivista "La previdenza forense" N° 1, gennaio-aprile 2022, p. 3.

f) viene consolidato il concetto di tutela delle condizioni igieniche e sanitarie e di rischio sanitario, divenuto drammaticamente attuale con la pandemia da Covid-19, introducendo protocolli e misure per una gestione anche futura di fenomeni analoghi;

g) adeguatezza degli strumenti di lavoro messi a disposizione, sia lato sicurezza informatica (es. collegamento da remoto, aggiornamento tecnologico) sia lato salute e sicurezza sul lavoro;

h) corretto trattamento dei dipendenti, a partire dal rispetto delle leggi sul rapporto di lavoro e della contrattazione collettiva di lavoro, garantendo l'assenza nello Studio di qualunque forma di lavoro non regolare;

i) comportamento etico e cautelativo nelle circostanze di cessazione dei rapporti instaurati con lo Studio a ogni livello.

4_ la tutela della dignità dei più giovani e della loro piena realizzazione, attraverso il

j) corretto trattamento dei Praticanti, sottolineando la necessità che sia perseguita l'acquisizione di una preparazione ampia e adeguata, in linea con le attitudini personali e degli interessi professionali, garantendo loro un compenso ragionevole e congruo.

I sopracitati elementi, nella logica dell'organizzazione per processi, dovrebbero essere pianificati e definiti in apposite procedure e politiche, le quali messe a conoscenza del personale e meticolosamente adottate, garantiscano piena uniformità applicativa di principi quali merito, equità, life balance e realizzazione personale.

Uno Studio che adotti tali volontarie condotte di valorizzazione e tutela delle persone, che le comunichi e metta a disposizione sia al personale interno, sia attraverso pertinenti sezioni del proprio sito web a potenziali futuri collaboratori, non potrebbe che giovare sotto molteplici aspetti, non ultimo la capacità di attrarre nuovi talenti.

Comunicazione ed orientamento ai clienti

In un ottimo excursus sull'evoluzione dell'avvocatura in materia di pubblicità, M. Martorana¹⁰, racconta

¹⁰ M. Martorana, *Il sito dello Studio legale a prova di deontologia, protezione dei dati personali e normativa cookie*, Rivista "La pre-

quanto sia cambiato l'atteggiamento dell'Avvocatura nei confronti della comunicazione, passando dal rigetto alla definitiva sdoganatura, anche per la professione forense, di attività commerciali e di marketing.

Dal "divieto di propaganda"¹¹ si è giunti in definitiva alla pubblicità dello Studio legale nel rispetto della deontologia ove il discrimine "*non è il mezzo in sé e per sé, bensì l'uso che ne viene fatto*"¹².

Ancora oggi la comunicazione, la quale è professione con proprie e specifiche competenze, è spesso trascurata e/o perseguita con logiche di economicità o autoproduzione di contenuti, che talvolta rischiano di renderla poco efficace se non addirittura controproducente.

L'orientamento al cliente, nella logica dichiarata di perseguimento di un successo durevole dello Studio, nella norma UNI 1610191 è così sviscerato, da dedicare all'argomento ben due punti norma (si vedano i punti noma 8 "Orientamento ai clienti" e 12 "Attività di Comunicazione esterna").

L'orientamento ai clienti è declinato in tre criteri cardine:

a. adozione di una politica efficace di relazione e comunicazione programmata con i Clienti, in linea con loro esigenze e il posizionamento dello Studio. Si noti che nei sistemi di gestione con il termine Politica, si intende un documento descrittivo delle decisioni prese per perseguire l'obiettivo dichiarato e i metodi per perseguirlo concretamente.

b. svolgimento di indagini periodiche e documentate sulla soddisfazione dei Clienti attraverso interviste e/o questionari, atti a predisporre misure migliorative o correttive. Tale approccio tipico di approcci di gestione, quali la qualità e più in generale del marketing, è comunemente annoverato fra le pratiche di Soddisfazione del cliente.

c. tracciabilità delle principali contestazioni o reclami provenienti dai Clienti. La gestione del reclamo è un tassello fondamentale della filosofia del miglioramento continuo, volta a valorizzare il reclamo nella sua ac-

videnza forense" N° 1, gennaio-aprile 2022, p. 172.

¹¹ E. Ricciardi, *Lineamenti dell'ordinamento professionale forense*, Giuffrè, Milano, 1990.

¹² CNF, 27 aprile 2011, n. 49.

cezione positiva di pungolo a risolvere una possibile asperità nel percepito del cliente.

Il punto 12 "Attività di comunicazione esterna" introduce anche per gli studi logiche tipiche delle organizzazioni di natura commerciale. In via generale infatti nell'incipit del punto norma si afferma: "L'efficacia del processo di comunicazione dello Studio verso l'esterno e l'attuazione di politiche di sviluppo commerciale e marketing, idonee ad assicurargli visibilità nel proprio territorio di riferimento, contribuiscono in maniera determinante all'affermazione e al successo dello Studio stesso, per la realizzazione dei suoi principi e nel rispetto degli applicabili criteri di correttezza e trasparenza, secondo le norme di legge e deontologiche applicabili".

La norma offre sinteticamente un quadro orientativo su come dovrebbe essere pensata una corretta gestione del marketing. Lo Studio infatti in modo ragionato dovrebbe pianificare e definire lo stile di comunicazione esterno, sia a livello strategico (posizionamento di medio e lungo termine) sia a livello operativo, definendo materiali, budget e canali. I concetti espressi dalla norma appaiono più familiari ad un'Agenzia di comunicazione piuttosto che all'avvocatura, ma questo sembra essere un'utile contaminazione, perpetuata al fine di garantire la sostenibilità economica.

D'altro canto, la stessa certificazione non è forse anche un atto per comunicare all'esterno la propria qualità? In tal senso la stessa norma afferma: "la certificazione di conformità ... [offre] la prospettiva per gli Studi certificati di avvalersi nei confronti di ogni soggetto esterno (inclusa la potenziale clientela) di un'attestazione di qualità rilasciata da enti competenti, nonché di ottenere eventuali punteggi preferenziali per l'assegnazione di incarichi professionali nell'ambito di appalti e bandi di gara, pubblici o privati, e un'auspicabile riduzione dei costi relativi alle coperture assicurative obbligatorie, per le responsabilità connesse all'esercizio delle professioni di Avvocato"¹³.

Uno Studio, che adotti un modello di gestione così fatto, non potrebbe che giovarsene sotto molteplici aspet-

ti, non ultimo la capacità di raggiungere una clientela più ampia e variegata, monitorare efficacemente la soddisfazione della clientela acquisita, migliorare la gamma di servizi offerti, affinché sia sempre in anticipo sulle esigenze dei propri clienti.

La gestione dei rischi

La gestione dei rischi, come detto precedentemente, è fondamentale per l'equilibrio gestionale ed economico dello Studio. La UNI 1610191 dedica al tema del rischio una significativa e sostanziosa sezione, cui qui dedicheremo una sintetica analisi.

Il principio di "Risking thinking based" è divenuto concetto piuttosto comune e diffuso, vista la sua diffusa presenza all'interno della normazione di matrice comunitaria.

Il punto norma nove descrive con solerzia di esempi, quali sono gli accorgimenti, che lo Studio in materia di rischio dovrebbe adottare:

- definizione degli obiettivi della gestione del rischio (es. protezione della reputazione e immagine dello Studio; prevenzione o contenimento di perdite economiche, ottimizzazione delle coperture assicurative, con riduzione dei relativi costi);
- individuazione del titolare del rischio, organo interno deputato alla corretta attuazione e revisione della gestione del rischio;
- definizione della soglia di accettabilità o tolleranza al rischio;
- individuazione delle aree di rischio (es: strumenti di comunicazione, conservazione documentale, gestione incombenze e relative scadenze);
- identificazione dei rischi, analisi e loro ponderazione con la soglia di accettabilità predeterminata (es. la percezione negativa da parte della clientela; la perdita o sottovalutazione di importanti opportunità di sviluppo dello Studio);
- predisposizione delle idonee misure di trattamento del rischio (es. trasferimento, eliminazione, riduzione o assunzione del rischio) mediante un opportuno piano d'azione.

Un congruo modello di gestione del rischio permetterà allo Studio di prevenire e/o mitigare eventuali rischi, ottimizzando e/o contenendo possibili impatti econo-

¹³ UNI1610191 come da versione predisposta per l'inchiesta pubblica. Punto norma 0 Introduzione, e).

mici e/o d'immagine, poiché al verificarsi dell'evento avverso, saranno stati predisposte contromisure o piani per farvi fronte.

Programmazione e svolgimento delle attività professionali

Il punto norma undici della UNI 1610191 prova a definire la natura peculiare degli Studi, cercando d'introdurre un'omogeneità del servizio, concetto tipico di qualsiasi organizzazione che eroghi un servizio, e una eterogeneità deontologica dovuta al mandato personale del singolo professionista, il quale non è sottoposto ai vincoli dell'organizzazione ma anzi, sotto il profilo del contenuto intellettuale, è libero di esercitare la professione seguendo il proprio discernimento.

Le due esigenze sono solo apparentemente in disaccordo. Il principio organizzativo di omogeneità e coerente erogazione dei servizi, non può e non deve collidere con l'autonomia dei singoli professionisti ma piuttosto deve essere strutturato per favorire la piena libertà del singolo Professionista di svolgere l'incarico, come da proprio giudizio ed in coerenza a norme di legge e deontologiche.

Lo Studio dovrebbe quindi tenere conto dei seguenti aspetti gestionali:

- a. Schedatura dell'incarico, gestione del rapporto con i clienti e presa in carico dei mandati;
- b. Definizione degli accordi anche mediante schemi o formulari, con indicazione di modalità e limiti di svolgimento delle prestazioni professionali, definizione dei criteri tariffari e altre condizioni applicabili ai mandati di volta in volta affidati dai clienti;
- c. Assegnazione degli incarichi ai professionisti dello Studio e gruppi di lavoro, che risultino maggiormente adeguati alle caratteristiche degli incarichi stessi e alle necessità dei clienti interessati, in conformità con i principi e le prassi organizzative dello Studio, come stabilite dalle sue direttive generali e politiche attuative¹⁴;
- e. Documentazione dell'incarico e informativa ai clienti sullo svolgimento e gli sviluppi dei rispettivi incarichi;
- f. Verifica delle attività attraverso figure appositamen-

te individuate ed indicate in organigramma, che per comprovata competenza e livello decisionale, possano supervisionare gli incarichi nelle fasi iniziali di pianificazione, in corso d'opera e fase conclusiva di controllo e analisi dei risultati raggiunti;

g. corretta gestione amministrativa della pratica fino alla sua conclusione, verifica delle attività e revisione della documentazione, fatturazione a norma di legge e definizione del processo per la gestione degli incassi; Uno Studio che adotti un modello di gestione così fatto, preservando la libertà del singolo professionista, strutturerebbe un sistema di gestione atto a ottimizzare, snellire, coordinare le diverse attività dello Studio, proteggendo al contempo l'operato del singolo e dello Studio tutto.

Sostenibilità

In Italia sta arrivando la rivoluzione Esg (environment, social, governace) spinta innanzitutto dalle banche, precursori del "credito green", capeggiate dall'Eba, l'autorità europea di riferimento¹⁵. Altro settore particolarmente attento al tema è il comparto finanziario dove si stima che la quota Esg nei portafogli dei clienti italiani, aumenterà dall'attuale 15-20% al 35-40% entro il 2025¹⁶. Il tema della sostenibilità entra nei bilanci delle organizzazioni, condiziona scelte d'acquisto e strategie organizzative di realtà produttive, società di servizi e persino di PMI più sensibili al tema.

Gli Esg sono trasversali a qualsivoglia organizzazione e riguardano la sostenibilità ambientale (emissioni, energia, acqua, rifiuti, consumi), la sostenibilità sociale (salute e sicurezza, relazioni con gli stakeholder locali e i fornitori, e relativamente i dipendenti formazione e "diversità ed equità" di età, genere, diversità e merito), la sostenibilità di governo/gestione (composizione del CdA, retribuzione, elementi di audit, fiscali e legali).

La UNI 1610191, e in particolare la PdR 33:2017 da cui ha origine, è precursore del tema e lo specifica per gli studi professionali.

¹⁴ UNI1610191 come da versione predisposta per l'inchiesta pubblica. Punto norma 11.4, p. 31.

¹⁵ <https://www.ilsole24ore.com/art/governance-trasparente-e-social-impact-target-finanza-AEnRKNXB>

¹⁶ <https://www.ilsole24ore.com/art/portafogli-esg-40percento-entro-2025-AEfyD0VB>

A livello ambientale, ovviamente l'impatto di uno Studio professionale è limitato, anche se buone prassi possono essere intraprese, per ridurre l'impronta ambientale e offrire il buon esempio. Uno Studio sostenibile farà uso di materiali ecosostenibili e riciclabili, compimerà l'uso della carta, promuoverà la raccolta differenziata, l'uso di fonti energetiche rinnovabili e non inquinanti, stimolerà l'uso di mezzi per la mobilità a basso impatto ambientale.

A livello lavorativa uno Studio sostenibile faciliterà un approccio lavorativo più a misura di persona, anche attraverso il telelavoro, tutelando la fruizione regolare dei periodi di riposo e di distacco dalle attività lavorative, limitando i tempi di reperibilità o garantendo il diritto alla disconnessione.

A livello sociale uno Studio sostenibile perseguirà la coesione e il progresso della comunità in cui opera, valorizzerà il territorio, sosterrà enti e associazioni senza scopo di lucro, erogherà attività pro-bono.

In conclusione, uno Studio che adotti il modello di gestione UNI 1610191, saprà cogliere temi fortemente sentiti dall'opinione pubblica quali la sostenibilità o la trasformazione digitale, saprà gestire le numerose sfide, che minacciano l'equilibrio tipico e specifico di uno Studio professionale, siano esse organizzative, siano esse tecnologiche o di sistema, siano esse di attrattività verso nuovi talenti e risorse, o verso potenziali clienti.

L'orientamento al cliente, il coinvolgimento delle risorse umane, l'approccio per processi, gli aspetti legati alle dinamiche economiche-finanziarie, la gestione efficiente e moderna dello Studio, la comunicazione, sono temi troppo spesso considerati di corollario rispetto alla qualità della prestazione professionale, la quale ovviamente è prioritaria ed imprescindibile ma non più bastevole, per garantire un futuro solido e prospero. ■



La giustizia in Francia

di Debora Felici

Da molti Parigi è considerata la capitale dell'amore. Fatto sta che, in Francia, la legge consente di sposare anche un defunto. Si chiama matrimonio postumo ed è disciplinato dall'art. 171 del Code civil. L'istituto nasce sull'onda della commozone provocata dalla tragedia del Fréjus, il crollo della diga di Malpasset che nel 1959 travolse un intero paese uccidendo oltre 420 persone. Irène Jodart perse nella sciagura il fidanzato, che avrebbe sposato dopo pochi giorni e dal quale aspettava un bambino. Si rivolse al presidente De Gaulle, che autorizzò il matrimonio postumo e il procedimento fu regolarizzato mediante intervento legislativo. Per contrarre il matrimonio postumo occorrono gravi motivi e l'autorizzazione del presidente della Repubblica. Altri casi di matrimoni postumi francesi divenuti noti sono quelli di Caroline Monet, 21 anni, che nel 2014 ha sposato Abel Chenouf, 24 anni, uno dei tre paracadutisti francesi uccisi dal killer di Tolosa nel 2012, e di Etienne Cardiles, agente di polizia, che ha sposato il suo fidanzato e capitano di polizia Xavier Jugelè, ucciso dai terroristi nella strage del Bataclan del 2015¹.

Romanticismo e passionalità sono certamente nelle corde dei francesi, che hanno eletto simbolo della Repubblica "la Marianne". Le origini dell'allegoria non sono certe. È rappresentata come una giovane donna con il cappello frigio e personifica i valori della Liberté, Egalité e Fraternité². Repubblica e legalità sono strettamente connesse nella cultura francese, tanto che nella celebre statua bronzea in Place de la République la Marianne indossa una toga e ha in mano le tavole della legge. La *Marianne* più nota si trova nel celebre quadro "La Libertà" che guida il popolo di Eugène Delacroix. Negli anni, celebri personaggi femminili hanno prestato il loro volto alla Marianne, da Brigitte Bardot a Catherine Deneuve a Laetitia Casta.



E. Delacroix, *Liberté Guidant le Peuple aux Barricades*, 1830, popolo, Museo del Louvre

I francesi sanno anche essere estremamente rigorosi quando si tratta di applicare la legge. È del 14 ottobre 2021 la sentenza con cui il Tribunale amministrativo di Parigi ha dichiarato lo Stato francese responsabile per la violazione degli impegni in materia di riduzione dei gas a effetto serra per lottare contro il riscaldamento climatico, condannandolo ad adottare "tutte le misure necessarie" per riparare, entro il 31 dicembre 2022, al danno ecologico causato dal superamento illegale del budget di carbonio tra il 2015 e il 2018.

I giudici parigini hanno accolto il ricorso di quattro Ong associate con il nome de "l'Affaire du siècle" – "l'Affare del secolo" –, sostenute da una petizione di oltre 2,3 milioni di cittadini. Come è stato sottolineato, la sentenza obbliga non soltanto l'attuale presidente francese ma anche il futuro vincitore delle elezioni per l'Eliseo³. Analoghe azioni giudiziarie erano state promosse in Germania, Olanda e Belgio.

L'organizzazione giurisdizionale

In Francia al vertice della giustizia amministrativa vi è il *Conseil d'Etat*, di quella ordinaria la *Cour de cassation*. Giudici ordinari e giudici amministrativi hanno un di-

¹ Sposabile il fidanzato morto, J. Hansen, *Italia Oggi*, 5 dicembre 2020. Matrimonio postumo per la giovane francese che aspetta un bimbo dal militare ucciso da Merah, G. Cesare, *Il Giornale*, 25 marzo 2012.

² Marianne and the motto of the French Republic, 11 luglio 2014, <https://www.gouvernement.fr/>

³ Ansa, Francia: 'Stato ripari impegni non mantenuti sul taglio Co2', 14 ottobre 2021, www.ansa.it

178

verso statuto; si è parlato al riguardo di “dualismo giurisdizionale”⁴. La giustizia ordinaria è menzionata nella Costituzione, che proclama l'indipendenza dell'“Autorità giudiziaria”. Ciò tuttavia non significa che ai giudici amministrativi sia negata l'indipendenza, la quale è riconosciuta dal Consiglio costituzionale come principio di rango costituzionale e prevista per legge. Nei due ordini operano magistrati diversi, il cui accesso alla magistratura e la cui carriera sono distinti.

Nella magistratura ordinaria magistrati inquirenti e giudicanti fanno parte di un corpo unico e durante la carriera un magistrato può passare dall'una all'altra funzione. Il Consiglio costituzionale ha affermato che «l'Autorità giudiziaria comprende, al tempo stesso, la magistratura inquirente e la magistratura giudicante» (sentenza n. 93-326DC dell'11 agosto 1993) ma il fatto che la magistratura inquirente sia sottoposta all'autorità del Ministro della Giustizia dà luogo a diversi dibattiti sulla effettiva indipendenza della categoria. Anche in alcune sentenze della Cedu (ad es. Moulin c/Francia del 23 novembre 2010) è stata sottolineata questa imperfezione del sistema francese.

Il Conseil d'Etat



Conseil Royal – foto da www.conseil-etat.fr

Il Consiglio di Stato – Conseil d'Etat –, unitamente ai tribunali amministrativi di primo grado e alle corti d'appello, decide le controversie tra i privati e la pubblica amministrazione, tranne quelle riservate alla competenza di giudici speciali come il Tribunale nazionale per il diritto di asilo (OFPRA).

⁴ S. Gaboriau, *La Repubblica francese sconvolta*, www.Questionegiustizia.it

È situato all'interno del Palazzo Reale (Palais Royal) dal 1875, unitamente al Consiglio Costituzionale e al Tribunale dei Conflitti. Nel palazzo hanno sede anche la Comédie-Française e il Ministero della Cultura.

Nel 1624 il cardinale de Richelieu acquistò l'Hôtel de Rambouillet – odierno Palazzo reale –, e affidò la ristrutturazione all'architetto Lemercier, incaricato di trasformarlo nel “Palais-Cardinal”. Richelieu, collezionista d'arte, installò due pinacoteche nel palazzo, una denominata “Piccola Galleria” e l'altra “Galleria degli uomini illustri”, delle quali non abbiamo resti. Dopo il cardinale, fu il re a stabilirsi nel palazzo. La reggente Anna d'Austria e il giovane Luigi XIV vi abitarono dal 1643 e, in quegli anni, anche Molière, direttore della compagnia del re, si stabilì al Palais-Royal dove eseguì quasi tutte le sue commedie e vi morì nel 1673, colto da male fatale, al termine di una rappresentazione de “Le Malade imaginaire”.

Nel 1661 Luigi XIV si trasferì al Louvre e suo fratello Filippo, duca d'Orléans, fu autorizzato a vivere nel Palais-Royal, che rimase fino al 1848 la residenza dei duchi. Il palazzo fu ristrutturato dopo l'incendio che lo colpì nel 1763 e non fu sostanzialmente modificato durante la Rivoluzione e l'Impero.

Nel 1875 il Consiglio di Stato fu trasferito nel Palais-Royal.



Sala del Conseil Royal – foto da www.conseil-etat.fr

Il Tribunal des conflicts

In Francia la materia dei conflitti tra le giurisdizioni ordinaria e amministrativa è affidato ad un apposito organo, il Tribunale dei conflitti (*Tribunal des Conflits*), anch'esso situato all'interno del Palais-Royal. Si discute anche in Italia in merito all'opportunità di istituire un organo giurisdizionale cui affidare i conflitti di giurisdizione. È all'esame della Commissione Giustizia della

Camera dei Deputati un disegno di legge sulla questione⁵. Nel sistema francese, per evitare di accordare una posizione di primazia all'uno o all'altro ramo della magistratura, il Tribunale dei conflitti è composto pariteticamente da quattro magistrati appartenenti al Consiglio di Stato e quattro appartenenti alla Corte di Cassazione, e le decisioni devono avere almeno cinque voti favorevoli. Ogni tre anni gli appartenenti al *Conseil d'État* e alla Corte di Cassazione si alternano nella carica di presidente⁶.

La Cour de Cassation



<https://www.courdecassation.fr/>

La corte di Cassazione (*Cour de Cassation*), organo supremo della giurisdizione civile, ha il potere di annullare – *casser* – le decisioni dei tribunali e delle corti d'appello. Il suo sindacato attiene alla legittimità della pronuncia impugnata, ovvero riguarda la corretta applicazione della legge da parte dei giudici, e non le questioni di fatto. Ha anche il compito di garantire l'uniformità nell'interpretazione del diritto francese⁷.

La Corte è stata istituita durante il periodo rivoluzio-

nario francese alla fine del 18° secolo, ma le sue radici risalgono al medioevo. Fino alla metà del '900, la Corte di Cassazione era composta da un'unica camera civile e da una camera penale. Oggi si compone di 6 sezioni o camere ("Chambres") di cui 5 per le controversie in materia civile e commerciale e una per quelle in materia penale.



Aula della Camera civile <https://www.courdecassation.fr>



Aula della Camera Commerciale <https://www.courdecassation.fr>

Ogni camera è composta da un presidente, dai consiglieri titolari (*pleno jure*) e dai consiglieri referendari. Esiste una figura particolare all'interno della sezione, che è quella della consigliere "doyen" (decano), il quale partecipa a tutte le camere di consiglio della sezione in formazione ordinaria e rappresenta la memoria storica della sezione, in modo da assicurare l'uniformità della giurisprudenza. Il consigliere doyen ha l'incarico, volontario, di studiare tutti i ricorsi chiamati in udienza.

⁵ A.C. 649 Delega al Governo per l'istituzione del Tribunale superiore dei conflitti presso la Corte di cassazione Iniziativa, Primo firmatario Giusi Bartolozzi, presentato il 22 maggio 2018.

⁶ G. Della Cananea, *Sull'istituzione di un Tribunale dei conflitti: il contributo della comparazione giuridica*, Camera Deputati, Comm. Giustizia, Audizioni informali C. 649 Istituzione Tribunale superiore dei conflitti, seduta 22 gennaio 2019.

⁷ <https://www.courdecassation.fr>

Aula della Divisione penale <https://www.courdecassation.fr/>

A seguito delle recenti riforme, gli organi della giurisdizione civile ordinaria francese sono il Tribunale giudiziario (*Tribunal judiciaire*), giudice di primo grado per la maggior parte delle controversie di diritto civile e la Corte di Appello, che ha una competenza generale di secondo grado. Ci sono altri giudici con competenza limitata e specializzata, quali il Tribunale locale (*Juge de proximité*), il Tribunale minorile (*Juge des enfants*), il Tribunale commerciale (*Tribunal de Commerce*) e il Tribunale del lavoro e della previdenza sociale (*Tribunal de prud'hommes*).

In materia penale giudicano in primo grado il Tribunale di polizia (*Tribunal de police*), il Tribunale correctionale (*Tribunal correctionnel*) e la Corte d'Assise (*Cour d'assise*) per i reati più gravi. Vi sono sezioni specializzate per i minorenni. In secondo grado operano la Corte d'appello (*Cour d'appel*) e la Corte d'Assise d'appello (*Cour d'assises d'appel*). Giudice di ultima istanza per le questioni di diritto è la Camera penale presso la corte di Cassazione.

Consiglio Costituzionale - foto da www.conseil-constitutionnel.fr

Il Conseil constitutionnel

Il Consiglio costituzionale (*Conseil constitutionnel*) non fa parte dell'organizzazione giudiziaria. È composto da nove membri nominati, per una durata di nove anni non rinnovabile, dal Presidente della Repubblica e dai presidenti del Senato e dell'Assemblea nazionale. Gli ex Presidenti della Repubblica sono, di diritto, membri a vita del Consiglio costituzionale. Il presidente del Consiglio costituzionale è nominato tra i suoi membri dal Presidente della Repubblica.

Sale interne Consiglio Costituzionale – foto da www.conseil-constitutionnel.fr

Il Consiglio opera il controllo di costituzionalità delle leggi e decide i conflitti di competenza tra leggi e regolamenti. Pronuncia sulla regolarità dell'elezione del Presidente della Repubblica e delle operazioni di referendum, di cui proclama i risultati, e ha competenza in materia di regolarità delle elezioni, ineleggibilità e incompatibilità dei parlamentari.

I palazzi di Giustizia di Parigi: storia e modernità a confronto

Il Palazzo di Giustizia di Parigi (*Palais de Justice*) si trova nel centro della *Île de la Cité* ed è uno dei più grandi monumenti di Parigi. Qui, fin dal Medioevo, veniva amministrata la giustizia dello Stato ma dal XVI secolo fu anche la sede del Parlamento. Nella ex prigione del palazzo, l'antica struttura della Conciergerie oggi adibita a museo, la regina Maria Antonietta fu imprigionata prima di essere giustiziata sulla ghigliottina.



Foto di King of Hearts da www.wikipedia.org



Orologio del Palais de Justice, Paris, www.cours-appel.justice.fr

L'edificio, sede della Corte d'Appello e del Tribunale di Parigi (fino al 2018), divenne il Palazzo di Giustizia con Carlo V di Francia, che decise di farvi costruire il primo orologio pubblico, poi restaurato sotto Enrico III dallo

scultore Germain Pilon, grande scultore rinascimentale che abitò nel palazzo. Una curiosità: sotto l'*Ancien Régime*, Giovanni il Buono (padre di Carlo V) aveva promulgato un editto per "impedire, nelle memorie, inutili ripetizioni e oziose digressioni"⁸.

Nell'agosto del 2010 viene bandito il concorso per l'attribuzione del progetto del nuovo Tribunale di giustizia di Parigi. Il presidente della repubblica francese era Nicolas Sarkozy, che ha promosso l'ambizioso progetto della "Grand Paris", con l'obiettivo di far entrare Parigi e la sua periferia nel novero delle grandi metropoli contemporanee. Il Tribunale di Parigi è l'edificio pubblico più imponente di quello che è stato definito il "cantiere del secolo" ed è stato concepito secondo una visione di sviluppo moderno, inclusivo e sostenibile, che colleghi centro e periferie armonizzando ambiente, abitazioni, cultura, giustizia, lavoro, sport, trasporti⁹. Il concorso è stato vinto dal consorzio guidato dalla Bouygues e all'architetto Renzo Piano, cui è stata affidata la realizzazione del progetto nel 2012.



Foto di RPBW, ph. Sergio Grazia da www.larchitetto.it

Il Tribunale si colloca nella Zac Clichy-Batignolles, una zona di oltre 50 ettari a nord-ovest del 17° arrondissement di Parigi destinata allo sviluppo urbano e collocata attorno al nuovo parco Martin Luther King, il più grande spazio verde del nord-ovest parigino. Nell'in-

⁸ Histoire-du-palais

⁹ Giorgio Azzariti, Tribunale di giustizia di Parigi, 2018, larchitetto.it

182

tento di fare della zona uno dei poli più importanti della nuova Parigi, vi sono state realizzate abitazioni, uffici, negozi, un polo culturale legato al mondo dello spettacolo, nuove linee tramviarie e metropolitane.

Il Tribunale è l'edificio più alto di Parigi dopo la Torre Montparnasse ed è composto da rettangoli di vetro sovrapposti. Il vetro ha una colorazione neutra e un elevato gradiente di riflessione, per cui la facciata cambia continuamente il proprio aspetto a seconda dell'ora e delle condizioni atmosferiche. La sensazione di intenso dinamismo generata dall'aspetto esterno si contrappone a quella di estrema semplicità che trasmette l'interno dell'edificio, dove prevalgono sobrietà e chiarezza.



Foto di Michel Denancé da www.larchitetto.it

Oltre al vetro, i materiali delle sale e dei corridoi sono cemento, acciaio di colore bianco e un caldo legno di faggio. Pochissimi gli ornamenti, l'unico elemento simbolico è quello della bilancia, visibile nelle sale d'udienza. Dappertutto vi sono scritte che rimandano alla Carta dei Diritti dell'Uomo della Rivoluzione Francese e a quella Europea del 1948. ■



Corte di appello di Napoli 16.5.2022, Pres. Papa, Rel. Nigro, Tizio (Avv. Marrone) c. Cassa Forense (Avv. Carbone) e Agenzia delle Entrate (Avv. Brandi).

Avvocato – Previdenza – Contributi – Contributi minimi – Prescrizione – Disciplina.

Avvocato – Previdenza – Contributi – Prescrizione – Disciplina art. 66 l. n. 247/2012 – Decorrenza.

Avvocato – Previdenza – Omesso invio Mod. 5 – Sanzione – Prescrizione – Decorrenza.

Avvocato – Previdenza – Contributi – Riscossione a mezzo ruoli esattoriali – Inerzia dell’Agente della Riscossione – Prescrizione dei contributi – Responsabilità Agente della riscossione – Sussistenza – Limiti.

La disciplina della prescrizione della contribuzione minima dovuta alla cassa forense, in quanto contributo autonomo rispetto ai redditi professionali dichiarati, non è quella del disposto dell’art. 19 l. 576/80, secondo cui la prescrizione decorre dalla data di trasmissione della dichiarazione dei redditi, ma della norma generale di cui all’art. 2935 c.c., secondo la quale la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

Il termine di prescrizione decennale di cui all’art. 66 della l. n. 247 del 2012 trova applicazione a tutte le fattispecie non esaurite al momento della sua entrata in vigore, ossia a tutti i casi in cui non si sia compiuta la prescrizione dei contributi per il mancato decorso del termine prescrizionale previsto dalla precedente normativa.

La sanzione amministrativa pecuniaria comminata dall’art. 17, 4° comma, l. n. 576 del 1980, per inottemperanza all’obbligo di comunicazione alla cassa forense dell’ammon-tare del reddito professionale, entro trenta giorni dalla data fissata per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, è soggetta alla prescrizione quinquennale di cui all’art. 28 l. n. 689 del 1981, decorrente dal giorno in cui è stata commessa l’infrazione.

L’agente della riscossione è responsabile nei confronti dell’ente creditore in caso di prescrizione dei contributi previdenziali, a meno che non provi che la prescrizione sia maturata per fatto a lui non imputabile.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’appello principale proposto dal sig. Tizio è parzialmente fondato e va accolto nei termini che seguono. Altresì è parzialmente fondato e va accolto, con i limiti di seguito esposti, l’appello incidentale, sollevato dalla Cassa di Previdenza Forense nei confronti dell’esattore ed inteso al risarcimento del danno subito, nella deprecata ipotesi di accoglimento dell’appello principale. Ciò, come da motivazioni che seguono.

I. Quanto devoluto a questa Corte, con i motivi dell’appello principale proposto dal dott. Guerra, è la questione afferente l’applicabilità o meno della prescrizione decennale introdotta dall’articolo 66 legge 247/2012 ai contributi cd. “minimi” dovuti dall’iscritto alla Cassa di previdenza ed assistenza forense.

Innanzitutto, si premette che i contributi oggetto delle cartelle esattoriali per cui è causa erano quelli c.d. “minimi”, cioè quelli che si pagano annualmente in misura fissa, a prescindere dal reddito fatturato dall’avvocato; invece il contributo integrativo, che viene commisurato al reddito prodotto, viene poi determinato dalla Cassa dopo l’invio del modello 5 (entro il 30 settembre di ogni anno) contenente i dati reddituali di cui alla dichiarazione dei redditi dell’anno in corso e per il periodo di imposta dell’anno precedente.

Inoltre, nella terza cartella impugnata vi era una ulteriore pretesa creditoria della Cassa Forense, costituita da una sanzione ex art. 9, L. 141/92, relativa all’anno 2003; tale sanzione era quella per omesso invio del modello 5 ed è stata annullata dal Giudice di primo grado. Il Giudice di primo grado, con riferimento ai contributi minimi, richiesti per gli anni 2004, 2005 e 2007 aveva ritenuto applicabile l’articolo 66 della legge 247/2012 (c.d. riforma del sistema previdenziale forense), che recita: “La prescrizione dei contributi dovuti alla Cassa e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni. Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla Cassa, da parte dell’obbl-

gato, della dichiarazione di cui agli articoli 17 e 23". La comunicazione alla Cassa ex art. 17 legge cit. avviene con il sopracitato invio del modello 5.

Il Giudice di primo grado, applicando tale norma ha ritenuto applicabile la prescrizione decennale e per l'effetto dichiarava non prescritti i crediti, ad eccezione di quello contenuto nella terza cartella, notificata nel 2009, e per il quale l'importo di euro 355,00, era dovuto a titolo di sanzione.

Avverso tale statuizione è insorto l'appellante, deducendo che invece alla contribuzione minima, per la sua peculiare natura (non è rapportata al reddito) non si può applicare l'articolo 19 della legge 576/1980 con conseguente applicazione della prescrizione quinquennale.

La questione è stata affrontata dalla Suprema Corte di cassazione, che con la sentenza del 26 ottobre 2018, n. 27218, ha determinato il seguente principio:

".... Esso riguarda la sola contribuzione inerente all'anno 2003, ma si tratta, come è pacifico, di contribuzione minima, dovuta a prescindere dal reddito. Va in proposito ritenuta corretta la valutazione della Corte territoriale, secondo cui, rispetto a tale contribuzione e proprio per l'autonomia di essa rispetto ai redditi, non vale il disposto della L. n. 576 del 1980, art. 19, secondo cui "per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla cassa, da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23", ovvero, in sostanza, dalla trasmissione della dichiarazione dei redditi. Proprio perché la contribuzione minima non dipende dai redditi, non ha senso, rispetto ad essa, non applicare la norma generale di cui all'art. 2935 c.c., in quanto il diritto della Cassa può essere esercitato a prescindere dalla trasmissione delle dichiarazioni dei redditi, dovendosi riferire la norma speciale alle contribuzioni percentuali. Non a caso, si osserva ad colorandum, la cartella esattoriale contenente la pretesa ancora in discussione fu posta in notifica già nel corso del 2003, allorché la dichiarazione dei redditi per quell'anno avrebbe dovuto essere formata nel 2004. In sostanza, la contribuzione minima può essere pretesa in concomitanza con le annate in cui vi è già stata iscrizione dell'assicurato alla Cassa e identica decorrenza va riconosciuta rispetto alla corrispondente prescrizione".

La sentenza succitata, però, va intesa in senso diverso da quello prospettato dall'appellante.

La tesi dell'appellante sostiene che non applicandosi l'articolo 19 della legge n. 576 del 1980 alla contribuzione "minima", non si applicherebbe nemmeno la prescrizione decennale, e, quindi, la prescrizione sarebbe quinquennale.

L'assunto è errato.

Infatti la Suprema Corte ha statuito la "non applicabilità" alla contribuzione "minima", soltanto dell'articolo 19 in commento e non anche dell'articolo 66 della legge n. 247/2012, di riforma del sistema previdenziale della Cassa Forense, che ha reintrodotto il termine decennale di prescrizione. Tale disposizione ha sancito l'inapplicabilità dell'art. 3 della legge n. 335/1995 alla Cassa, facendo rivivere il termine decennale di prescrizione di cui al primo comma dell'art. 19 della legge n. 576/1980. La norma è entrata in vigore il 2 febbraio 2013.

La sentenza della Suprema Corte del 26 ottobre 2018, n. 27218, ha distinto il diverso regime dei contributi c.d. "minimi" (quelli fissi) da quelli variabili (proporzionati al reddito) con riferimento soltanto alla "decorrenza della prescrizione" distinguendo tra la contribuzione "minima" – per la quale la prescrizione decorre in concomitanza con le singole annualità di iscrizione alla cassa, in applicazione dell'art. 2935 c.c., trattandosi di onere dovuto a prescindere dal reddito – e la contribuzione "eccedente i minimi", per la quale si applica l'art. 19 della l. n. 576 del 1980 che fissa, invece, la decorrenza della prescrizione dalla data di trasmissione della dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23", ovvero, in sostanza, dalla trasmissione della dichiarazione dei redditi.

Questo è il senso della statuizione della Suprema Corte. E, non quello prospettato dall'appellante che applicando *sic et simpliciter* il richiamo all'articolo 2935 c.c., ritiene applicarsi la prescrizione quinquennale.

La questione che invece è rilevante e che bisogna affrontare con riferimento alla prescrizione (se quinquennale o decennale) è quella della entrata in vigore della nuova norma contenuta dall'articolo 66 della 247/2012, vigente soltanto dal 2 febbraio 2013.

I giudici di merito hanno ritenuto concordemente che

“in tema di prescrizione delle cartelle notificate dalla cassa forense, il termine decennale di prescrizione si applica solo alle ipotesi in cui al momento dell’entrata in vigore della nuova norma non era ancora decorso il termine previsto dalla L. n. 335 del 1995, ossia il termine quinquennale” (Corte appello Catania sez. lav., 27/02/2019, n.202; Corte di Appello di Roma 3.2.2020 n. 313; Corte di Appello di Roma, n. 134/2020, n. 5523/2017, Corte di Appello di Bologna, n. 447/2019, Corte di Appello di Salerno, n. 667/2019, Corte di Appello di Milano, n. 1361/2019 e n. 1132/2018, Corte di Appello di Palermo, Tribunale di Roma, n. 10674/2020, n. 2202/2020, n. 1267/2020, n. 9441/2019, n. 8808/2019).

La giurisprudenza di merito si è così pronunciata adeguandosi al principio espresso dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 6729/2013, che ha sancito che: *“la nuova disciplina di cui all’art. 66 l. n. 247 del 2012 in materia di prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla cassa forense, si applica unicamente per il futuro nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente”*, ribadendo, anche in subiecta materia, il principio secondo il quale la nuova normativa – in particolare il nuovo termine di prescrizione in essa previsto – deve trovare applicazione a tutte le fattispecie non esaurite al momento della sua entrata in vigore, ossia, nello specifico, a tutti i casi in cui non si sia compiuta la prescrizione dei contributi per il mancato decorso del termine prescrizionale previsto dalla precedente normativa.

In senso conforme si è pronunciata, successivamente, sempre la Suprema Corte, nella sentenza n. 18953/2014, ove, analizzando la problematica della prescrizione relativamente ad una contribuzione del 1990, ha precisato che è inapplicabile quanto disposto dalla legge 247/2012 all’art. 66, in vigore dal 2/02/2013, *“non potendo la novella incidere su prescrizioni già perfezionate, confermando, pertanto, quanto già statuito dalla precedente decisione sopra citata, in ordine all’applicabilità della prescrizione decennale a tutti i contributi per i quali non sia maturato il termine quinquennale alla data di entrata in vigore della normativa de qua”*.

Ordunque, applicando tali principi al caso che qui ci occupa e specificatamente alle singole pretese contributive, emerge che:

- il contributo minimo soggettivo per l’anno 2004, contenuto nella cartella esattoriale n. 071 2007 0042562271/000, notificata il 10.04.2007 si è prescritto il 10.04.2012 – nelle more del successivo atto interruttivo, costituito dalla intimazione di pagamento ex art. 50, comma II, DPR 602/73, notificata il 24.06.2016 – per intervenuta prescrizione quinquennale, applicandosi ad esso il termine prescrizionale quinquennale vigente prima della entrata in vigore della legge 247/2012 (2 febbraio 2013);

- i contributi minimi per gli anni 2005 e 2006 contenuti nella cartella esattoriale n. 071 2008 0103303180/000, notificata il 15.10.2008, non si sono prescritti, perché non essendo maturata la prescrizione quinquennale alla data di entrata in vigore della legge 247/2012, va ad applicarsi la prescrizione decennale, non decorsa per l’effetto della notifica dell’atto interruttivo del 24.06.2016;

- idem per il contributo minimo per l’anno 2007, contenuto nella cartella esattoriale n. 071 2009 0164477755/000, notificata il 07.10.2009, al quale va ad applicarsi la prescrizione decennale e che non si è prescritto;

- per quanto concerne la sanzione ex art. 9, L. 141/92, relativa all’anno 2003, va confermata sul punto la sentenza di primo grado, perché avendo la stessa natura amministrativa soggiace al termine prescrizionale quinquennale; così, sul punto, ha statuito la suprema Corte con la sentenza 17258/2018: *“la sanzione amministrativa pecuniaria comminata dall’art. 17, quarto comma, primo periodo della legge n. 576 del 1980 per inottemperanza all’obbligo di comunicazione, alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense, dell’ammontare del reddito professionale entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, ha natura amministrativa, che non è venuta meno per effetto della privatizzazione di detta Cassa, ai sensi del d.lgs 30 giugno 1994, n 509. Ne consegue che essa è soggetta alla prescrizione quinquennale decorrente dal giorno in cui è stata commessa la violazione e non a quella decennale prescritta dall’articolo 19, primo comma della legge n. 576 del 1980, che si riferisce solo ai contributi e ai relativi accessori”*.

La doglianza è, dunque, fondata limitatamente alla cartella cartella esattoriale n. 071 2007 0042562271/000, notificata il 10.04.2007.

Per le altre due cartelle va confermato il rigetto dell'opposizione di primo grado statuito dal primo Giudice, ad eccezione della sanzione ex art. 9, L. 141/92, relativa all'anno 2003, di cui va confermato il relativo annullamento.

Pertanto in parziale accoglimento della domanda del sig. Guerra e parziale riforma della sentenza di primo grado, questa Corte grado dichiara prescritti i crediti contenuti nella cartella esattoriale n. 071 2007 0042562271/000;

- rigetta l'opposizione quanto alle cartelle numeri: 071 2008 0103303180/000 e 071 2009 0164477755/000;

- annulla l'intimazione di pagamento di pagamento ex art. 50, co. II, DPR 602/73 n. 071 2016 9023 985956000, notificata il 24.06.2016, del 2016 con riferimento alla sanzione ex art. 9, L. 141/92, relativa all'anno 2003, per l'importo di euro 355,00.

II. È parzialmente fondato l'appello incidentale sollevato dalla Cassa di Previdenza Forense nei confronti dell'esattore, per i motivi di seguito segnatamente riportati.

Effettivamente in primo grado il Giudice del tribunale aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda di risarcimento del danno.

Ritiene questo Collegio che sussiste la responsabilità contrattuale dell'Agente di riscossione in ordine al maturare della prescrizione a causa di propria "inerzia nel corso dell'azione di esecuzione"; ne consegue che non è attribuibile alcun danno se la prescrizione è maturata prima dell'inizio dell'azione esecutiva, e cioè prima della consegna del ruolo, nel qual caso l'eventuale prescrizione è ovviamente da attribuire all'Ente impositore.

Cioè, viene individuato un limite temporale nella ripartizione della responsabilità per inerzia, individuabile nel momento in cui avviene il passaggio della titolarità dell'azione di recupero dall'Ente impositore all'Ente di riscossione e che coincide con la data di consegna del ruolo.

Ciò posto, occorre previamente esaminare in diritto la questione della legittimità dell'azione di risarcimento del danno proposta dall'Ente impositore e creditore nei confronti dell'Ente di riscossione.

Osserva la Corte che fonte del diritto al risarcimento

del danno può essere, nel nostro sistema legislativo, la normativa in tema di responsabilità contrattuale. È applicabile, nel caso di specie, la disciplina dell'articolo 1218 c.c., che testualmente dispone che: *"il debitore che non esegue la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento o il suo ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile"*.

Altresì è da ritenere che l'Agente di riscossione, in forza di un impegno contrattuale, è obbligato a svolgere, secondo l'ordinaria diligenza del mandatario, di cui all'articolo 1710 c.c., tutte le azioni necessarie per assicurare all'Ente creditore il recupero dei propri crediti.

Dunque, il Concessionario, nel caso di mancato recupero del credito risulta essere inadempiente, a causa di una propria inerzia (la prescrizione è caratterizzata dal mancato esercizio del diritto) ed è responsabile nei confronti dell'Ente impositore, a meno che non provi che la prescrizione sia maturata a causa di un comportamento a lui non imputabile.

Relativamente alla quantificazione del danno soccorre l'articolo 1223 del codice civile, secondo cui va quantificato in riferimento al lucro cessante, cioè alla perdita subita dal creditore.

Ritiene, pertanto, il Collegio, che in virtù della vigente normativa codicistica in materia contrattuale, sia legittimamente configurabile la responsabilità per danni dell'Agente di riscossione per il risarcimento del danno dovuto dalla perdita del guadagno cagionata dalla prescrizione, dopo la consegna dei ruoli da parte dell'Ente impositore.

A confortare la validità di detta interpretazione è intervenuta a conferma, di recente la già menzionata sentenza della Cassazione, n. 27218 del 26 ottobre 2018, che ha così statuito: *"Nel merito si osserva che l'affidamento in riscossione, ai sensi di legge e secondo le modalità previste per le imposte dirette (L. n. 576 del 1980, art. 18, comma 5, seconda parte in relazione al d.p.r. 602/1973) comporta, per un verso, la preposizione del concessionario quale adiectus solutionis causa (art. 1188 c.c.) e per altro verso assume i contenuti propri del mandato, con rappresentanza ex lege, a compiere quanto necessario perchè il pagamento possa avvenire, in forma spontanea, oppure anche a dare corso alle azioni esecutive secondo la disci-*

plina propria dell'esecuzione forzata speciale. Il diligente e tempestivo compimento degli atti esecutivi di tale complesso mandato è in sè in grado di comportare la salvaguardia del diritto rispetto all'estinzione per prescrizione e dunque anche l'assicurazione di tale effetto rientra a pieno titolo, ai sensi dell'art. 1710 c.c., nell'ambito della responsabilità del concessionario incaricato.

Non potendosi in alcun modo dubitare che gli atti posti in essere dal mandatario, rappresentante ex lege, rispetto alla riscossione del credito, siano idonei al perseguimento degli effetti di cui agli artt. 2943 e 2945 c.c.

Non può pertanto affermarsi a priori, come ha fatto la Corte territoriale, che il determinarsi, dopo l'affidamento in riscossione, della prescrizione non possa essere addebitata ad Equitalia e che solo il titolare del credito possa ritenersi legittimato ad interrompere il relativo termine. Semmai il giudice del rinvio potrà valutare, ricostruendo in toto la vicenda inerente l'incarico di riscossione, se ricorrano o meno elementi di colpa concorrente, rilevanti ex art. 1227 c.c., in capo all'ente mandante”.

Si può dunque concludere ritenendo che il Concessionario è responsabile, dopo la consegna del ruolo, per tutte le conseguenze derivanti da propria inerzia o errore (quali ad esempio: mancate comunicazioni, mancato svolgimento dell'azione esecutiva, mancate o tardive notifiche degli atti di riscossione) e che la quantificazione, trattandosi di danno patrimoniale, è effettuata ai sensi dell'articolo 1223 c.c., in riferimento al lucro cessante.

Contrariamente, per le prescrizioni maturate prima della consegna del ruolo o per diversi vizi di merito della pretesa creditoria le opposizioni vanno opposte all'avviso di accertamento dell'Ente impositore, che si assume le conseguenza in ordine all'eventuale prescrizione.

Ai sensi dell'articolo 1710 c.c. il Concessionario incaricato doveva compiere diligentemente e tempestivamente gli atti esecutivi per salvaguardare il diritto rispetto alla estinzione per prescrizione; nel caso *de quo* non potendosi dubitare che gli atti posti in essere dal mandatario non sono stati idonei alla riscossione del credito, quest'ultimo va condannato al risarcimento del danno pari all'importo dei crediti dichiarati prescritti. (Nello stesso senso anche Corte di Appello di Roma,

n. 62/2020, Corte di Appello di Napoli, n. 3350/2019, Corte di Appello di Reggio Calabria, n. 550/2019; Corte di Appello di Milano, n. 2090/2019).

Va pertanto condannata l'Agenzia delle Entrate riscossione al risarcimento del danno corrispondente alla somma degli importi corrispondenti ad i crediti dichiarati prescritti e contenuti nelle seguenti cartelle: euro 2840,94 pari all'importo contenuto nella cartella esattoriale n. 071 2007 0042562271/000; euro 335,00, contenuto nella cartella esattoriale n. 071 2009 0164477755/ 000.

Conclusivamente l'Agenzia delle Entrate Riscossione va condannata al risarcimento del danno pari complessivamente pari ad euro 3195,94 (tremilacentonovantacinque/94) oltre interessi legali decorrenti dalla domanda giudiziale al saldo in favore della Cassa di Previdenza e Assistenza Forense.

III. La soccombenza reciproca delle parti, la peculiarità della materia e la obiettiva complessità della questione trattata, oggetto di contrasti giurisprudenziali, costituiscono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio fra le parti. ■



Remo Danovi, Manuale Breve Ordinamento forense e deontologia

Milano, Giuffrè F.L. 2022

a cura di **Alessandro Baracchi** e **Federica Castelli**

188

Il Manuale Breve di Ordinamento forense e deontologia di Remo Danovi è giunto alla diciassettesima edizione. Rimangono intatti l'accuratezza metodologica e lo spirito delle precedenti edizioni, che si affiancano a una incessante opera di aggiornamento delle fonti e della giurisprudenza, nel rispetto dei consueti canoni metodologici: *brevità e rigore*. I due profili non si contrastano, ma sono piuttosto complementari, poiché la pluralità degli argomenti non ne impedisce, per ciascuno, una esaustiva trattazione e, dall'altro lato, il rigore metodologico consente di portare all'attenzione i principi, le fonti e la giurisprudenza rilevante, e recente, entro una trattazione chiara, immediata e completa. Il tema è quello consueto: *Ordinamento forense e deontologia*. Il primo descrive come si diventa avvocati e come si partecipa alla crescita dell'avvocatura, in ambito locale, nazionale e sovranazionale. La deontologia, invece, insegna come si deve esercitare l'attività secondo le regole, e nel rispetto del principio della doppia fedeltà, verso lo Stato e la parte assistita.

La prima parte del Manuale è dedicata all'Ordinamento, e tratta i vari punti che toccano *l'ordinamento forense in generale* (capitolo I), *la tenuta degli Albi* (capitolo II), *la formazione e gli esami* (capitolo III), *i soggetti* (capitolo IV), *l'attività professionale e il compenso* (capitolo V).

La seconda parte, riservata alla Deontologia, esamina la *deontologia* (capitolo VI), *il procedimento disciplinare* (capitolo VII), *la responsabilità* (capitolo VIII), *gli avvocati in Europa (le direttive europee)* (capitolo IX), mentre il capitolo conclusivo è dedicato alle *forme della difesa* (capitolo X), una suggestione tra letteratura e diritto per indicare i tanti modi e mezzi che avvicinano la giustizia.

Seguono le domande e risposte commentate, preziose anche per la preparazione dell'esame di abilitazione e l'appendice contenente le principali fonti (in primo luogo, la legge professionale e il codice deontologico). La nuova edizione 2022 è arricchita da nuove domande, e da aggiornamenti – tra le diverse novità – con le disposizioni sulla pandemia, oltre che la regolamentazione delle specializzazioni.

Molto si potrebbe e si dovrebbe rilevare, ma le parole che meglio descrivono l'opera ci sembrano proprio quelle espresse da Remo Danovi nella presentazione

del Manuale: “*un manuale breve, dunque, per tutti, ma soprattutto per i giovani colleghi che iniziano il loro cammino all'interno dell'Avvocatura: a loro affidiamo la speranza del nostro futuro, nel primato del diritto e della giustizia*”.

L'auspicio dell'Autore rappresenta un monito per tutti coloro che praticano l'attività professionale (giovani, aspiranti e avvocati) affinché abbia sempre a essere *preservato e praticato* il senso della giustizia: all'avvocato spetta interpretare questi valori, e attuarli, e l'Autore ci insegna che per farlo non si può prescindere dalla deontologia.

Sono gli insegnamenti sempre praticati, la somma dei valori *costantemente e concretamente necessari*, e non rinunciabili, per esercitare la professione forense con lealtà, onore e diligenza, *per i fini della giustizia e a tutela dell'assistito*.

Nella prospettiva futura, che è presente. ■



Maurizio Cinelli, Diritto della previdenza sociale

Giappichelli editore, Torino, 2022, pagg. 780

a cura di **Leonardo Carbone**

Un manuale da segnalare: la sedicesima edizione del “Diritto della previdenza sociale” di Maurizio Cinelli.

«Non nascono oggi le grandi sfide alle quali il sistema previdenziale si trova esposto; sfide formidabili – bisogna darne atto –, legate a mutamenti profondi che, ormai da qualche tempo, interessano tanto l'economia, quanto i rapporti sociali, l'organizzazione del lavoro, le tecnologie, la demografia, il clima.

Inevitabile, dunque, che il fenomeno, nel suo progredire, finisse per mettere in crisi, come è avvenuto, anche quei modelli di protezione e tecniche di intervento, che, eppure, hanno segnato la storia della previdenza sociale.

Nel biennio appena decorso si sono aggiunti, a complicare ulteriormente il quadro, i drammatici sommovimenti indotti dalla pandemia da coronavirus (...) Ebbene, a fronte della pandemia, che ha reso ancora più labili i confini tra previdenza e assistenza (così come le ragioni stesse di quei confini) – e resa manifesta l'esigenza e l'urgenza di un profondo rinnovamento già a partire dal modo di concepire gli interessi di protezione sociale nel loro insieme –, le iniziative concretamente assunte dagli organi di governo della cosa pubblica non appaiono ancora affrancate da concetti e modelli in gran parte usurati (...) Volendo far ricorso ad una metafora che dia il senso della complessiva situazione, si potrebbe dire, in sintesi, che la previdenza sociale, non potendo più seguire il percorso noto, è venuta a trovarsi di fronte a un bivio; e ferma a quel bivio tuttora staziona, non sapendo risolversi sulla scelta del percorso cui affidare il proprio destino».

È con queste testuali parole, tratte dalla “Prefazione”, che Maurizio Cinelli introduce la sedicesima edizione del suo ben noto, apprezzato manuale, «Diritto della previdenza sociale».

Dalla prima, che risale al 1996 (sempre per i tipi della Casa editrice Giappichelli), le edizioni si sono susseguite a cadenza pressoché biennale. Un periodo, il biennio, che – in una materia così dinamica e sensibile alle variazioni economiche, sociali e demografiche che interessano la società nazionale nel suo insieme – può considerarsi l'arco di tempo ideale per poter cogliere e registrare non solo gli immancabili interventi innovativi della disciplina della specifica materia, propri del periodo, ma anche sufficiente perché un osservatore, at-

tento ed esperto come l'Autore, riesca a cogliere, spesso in anticipo sui tempi, i segni e le tendenze in corso di maturazione o di aperture verso orizzonti nuovi.

È proprio di tale aspetto – che attiene ai profili evolutivi (e, dunque, per così dire, alla storia del diritto della previdenza sociale) – che sono specchio le “prefazioni” alle varie edizioni che l'Autore ha mantenuto e raccolto, l'una dopo l'altra, in una sorta di sedimentazione di quanto, tempo per tempo, il legislatore ha, a più riprese, innovato nel settore della previdenza sociale. Ne è risultato, di fatto, quasi un testo a sé stante, che, in apertura di volume, nel segnalare biennio per biennio le novità più salienti, “legge” in controluce le variazioni, anche di carattere assiologico che sono intervenute (e stanno intervenendo) in un sistema di protezione sociale di fatto mai uguale a se stesso, perché in costante ricerca di un soddisfacente punto di equilibrio e di consonanza con i fermenti, le inquietudini, i bisogni della società moderna.

L'opera, particolarmente elaborata e corposa (almeno rispetto agli *standard* correnti: quest'ultima edizione sfiora ormai le ottocento pagine), mantiene comunque la sua impostazione tradizionale, caratterizzata da una suddivisione in capitoli reciprocamente integrati secondo uno schema rigorosamente sistematico. Una struttura che, tuttavia, consente di identificare al suo interno alcune ideali, ben precise partizioni: la parte dedicata ai principi (fondamenti, oggetto, alimentazione finanziaria e statuto giuridico dei diritti sociali: capitoli I, V, VI, VII), considerati anche in una prospettiva diacronica (e, quindi, attenta alle origini, all'evoluzione e alle prospettive della specifica materia: capitolo II); la parte dedicata a quella che potremmo chiamare la morfologia del sistema (soggetti, strutture, forme di intervento, di base e complementari: capitoli III, IV e XV); la parte, infine, dedicata alle singole forme di tutela (capitoli VIII-XIV) e cioè a disoccupazione, insolvenza del datore di lavoro, tutela della salute, della maternità e dell'infanzia, invalidità da rischi comuni, danni da rischio professionale, vecchiaia, morte e, in generale, tutela della famiglia.

L'ampiezza e la puntualità dell'analisi si percepiscono già scorrendo le pagine, anche scelte a caso. Ma la lettura rende subito evidente anche che l'interesse per gli

elementi di dettaglio non ha soltanto la funzione – già di per sé importantissima – di fornire a chi ne abbia interesse le informazioni più aggiornate sullo stato del sistema. In realtà, il lettore avverte subito che il vaglio e il confronto dell'ampia e frammentata rete di disposizioni di dettaglio si inquadrano all'interno di una costante attenzione per le linee di sistema, così come a quelle di tendenza; senza che, per questo, l'Autore si sottragga dal compito di registrare le carenze e, in generale, quanto può dirsi conseguenza di quella situazione di profonda crisi che attualmente il sistema attraversa, ed è fonte di diffuso disagio sociale.

Numerose comunque sono le novità, da segnalare, che la presente edizione presenta, rispetto alla precedente. Oltre all'approfondimento (com'è naturale), delle novità del periodo – in particolare, quelle in tema di ammortizzatori sociali, a favore dei soggetti emarginati e della tutela della maternità e dell'infanzia e in generale in funzione reattiva ai guasti prodotti dalla pandemia da *coronavirus* –, si segnalano le pagine sulla previdenza forense, quelle sulle nuove forme di previdenza negoziale, quelle sui poteri (di annullamento, revoca, rettifica) degli enti previdenziali, quelle, infine, relative alle problematiche sociali collegate all'entrata in vigore della nuova disciplina della crisi d'impresa.

Ulteriore elemento che dà particolare valore all'opera (e, dunque, merita anch'esso di essere segnalato) è il ricco e aggiornatissimo apparato di utili riferimenti alla giurisprudenza della Suprema Corte, della Corte di giustizia europea, e soprattutto della Corte costituzionale, posto a corredo del testo. Così come va sottolineato il particolare pregio, specie per l'operatore pratico, che ha il ricchissimo indice analitico-alfabetico che chiude il volume e ne consente, all'occorrenza, una consultazione, per così dire, in orizzontale, di estrema praticità. Anche la "nuova" edizione 2022 del manuale di diritto della previdenza sociale, non può mancare dalla biblioteca del giuslavorista/previdenzialista, del magistrato, del cultore della previdenza sociale in generale, ma di tutti coloro che hanno interesse ad avvicinarsi alla materia o per conoscere qualche problema "previdenziale", problemi che come ci insegna l'esperienza quotidiana, non mancano, stante l'evoluzione continua della materia. ■



Daniela Paliaga (a cura di), Il processo del lavoro

Maggioli Editore, Rimini, 2021, pagg. 845

a cura di **Leonardo Carbone**

Il volume recensito, edito dalla Maggioli editore, curato da un gruppo di giuristi (magistrati, avvocati, professori universitari) coordinati da Daniela Paliaga, è dedicato alle regole processuali applicate alle sole controversie propriamente lavoristiche, in cui vive e riceve attuazione il diritto sostanziale del lavoro.

Vi si trova, tuttavia, anche qualche cenno alle principali peculiarità che il rito presenta nella sua applicazione alle controversie in materia di previdenza e assistenza. Il libro “racconta” il processo del lavoro a chi non lo conosce e fornisce a tutti coloro che debbono darvi applicazione una “cassetta degli attrezzi” idonea ad affrontarlo, in cui sono presenti le regole che lo governano, come “messe a punto” dalla giurisprudenza in quasi cinquant’anni di applicazione dell’attuale testo normativo, ma anche alcuni preziosi strumenti utili ad integrarle e che soltanto l’esperienza concreta consente di collocarvi.

Del resto il libro è stato curato da addetti al lavoro: magistrati del lavoro, che quotidianamente trattano la materia in tutte le sue sfaccettature, da avvocati lavoristi e da studiosi di diritto del lavoro. Gli autori del resto “vivono” il processo del lavoro nella loro ordinaria attività professionale ed hanno trasfuso nel volume non soltanto il frutto del loro studio, ma anche le riflessioni e le soluzioni pratiche elaborate con l’esperienza, pur nella consapevolezza che la situazione concreta del contenzioso varia a livello territoriale.

Ed infatti il libro, come si legge nella prefazione, è stato realizzato pensando, innanzi tutto, all’avvocato e al giudice che si trovano all’inizio della loro vita professionale o che si avvicinano al processo del lavoro provenendo da altri ambiti, ma è senz’altro utile anche ai giuristi esperti, offrendo loro una sistematica esposizione dello stato dell’arte in merito alle tante questioni che si incontrano nelle aule del Tribunale del lavoro e l’occasione di confrontarsi su di esse con l’esperienza ed il punto di vista di chi vi svolge il proprio o un altro ruolo processuale.

I suoi contenuti, in ogni caso, possono essere utili a chiunque – anche in sede stragiudiziale, prima e dopo il processo – debba in qualche modo fare i conti con la disciplina processuale in questione.

Il volume costituisce un autorevole commento dello

stato dell’arte, ma anche – e soprattutto – come opera attenta agli aspetti pratici del processo del lavoro, e garantisce una approfondita disamina di tutti i temi del processo del lavoro.

La coralità degli autori e autrici del volume, con metodi e stili diversi sia nell’esposizione che nell’approccio al tema trattato, consente agli operatori della materia (magistratura, avvocatura, studiosi della materia) di avere un quadro completo ed aggiornato con puntuali riferimenti giurisprudenziali e bibliografici: una apposita sezione è dedicata al processo telematico del lavoro ed al processo emergenziale del lavoro.

È un libro scritto da avvocati e giudici, con qualche prezioso contributo dell’accademia, e rivolto ad avvocati e giudici in un ideale contesto di scambio di informazioni e consigli tra colleghi e co-protagonisti del processo: giudici e avvocati – come si legge nella prefazione – “concorrendo tutti a dar vita al processo, necessitano di una formazione comune ed anche di mettersi nei panni l’uno dell’altro, di parlarsi, di instaurare una relazione fatta non solo di regole, ma anche di buone prassi con cui riempire gli spazi lasciati liberi dalle norme”.

Il volume tratta non soltanto le norme processuali speciali, ma anche di molti istituti che sono comuni al processo civile ordinario. E ciò in quanto alcuni istituti processuali civili generali, come il rito cautelare, quello monitorio, il procedimento davanti alla Corte di Cassazione assumono peculiarità particolari nel processo del lavoro in conseguenza della natura delle situazioni giuridiche sostanziali.

Il libro recensito guida il lettore lungo il processo del lavoro, mettendo a sua disposizione i riferimenti per approfondire gli aspetti giuridici trattati. È un libro che non può mancare dalla “scrivania” del giudice, dell’avvocato ma anche di ogni studioso del diritto del lavoro. ■

HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO:

Aloisio Roberto G., *Avvocato, Roma*

Baracchi Alessandro, *Avvocato, Milano*

Castelli Federica, *Avvocata, Milano*

Bella Marcello, *Avvocato, Dirigente del Servizio Area Legale, Ricorsi e Contratti di Cassa Forense*

Blasone Massimiliano, *Avvocato, Trieste*

Bonfiglio Santino, *Dirigente del Servizio Assistenza e Servizi all'Avvocatura di Cassa Forense*

Cinelli Maurizio, *Professore emerito di diritto del Lavoro, Università di Macerata, Avvocato, Macerata*

Caporossi Silvia, *Funzionaria Ufficio Legale di Cassa Forense*

Carbone Leonardo, *Avvocato, Ascoli Piceno, Direttore Responsabile della Rivista*

Carraro Francesco, *Avvocato, Padova*

Commissione LabEuropa di Cassa Forense

Danovi Remo, *già presidente del Consiglio Nazionale Forense e dell'Ordine degli Avvocati di Milano, Avvocato, Milano*

Donati Giacomo Alberto, PhD, *Assegnista di Ricerca in Medieval and Modern Legal History, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Pavia*

Felici Debora, *Avvocata, Ufficio Comunicazione di Cassa Forense*

Ferrari Maurizio, *Avvocato, Cosenza*

Grimaldi Ida, *Avvocata, Vicenza, Delegata di Cassa Forense*

Ilarioni Paola, *Dirigente del Servizio Normativa, Iscrizioni e Contributi minimi di Cassa Forense*

Mesiti Domenico, *Professore a contratto di diritto del Welfare Università Mediterranea di Reggio Calabria*

Militi Valter, *Avvocato, Messina, Presidente di Cassa Forense*

Petrosini Fiammetta, *Funzionario di Cassa Forense*

Proietti Michele, *Direttore Generale di Cassa Forense*

Reale Maurizio, *Avvocato, Teramo*

Salvi Manuel Angelo, *Privacy e Risk Manager, Bergamo*

TI AIUTIAMO
A **REALIZZARE**
I TUOI PROGETTI
DI VITA

1
SOLO
OBIETTIVO

oltre
400
CONSULENTI
DEL CREDITO

SERVIZIO HOME
TIMER:
CONSULENZA
ON DEMAND
IN TEMPO
REALE

50
POINT
SUL
TERRITORIO

25
PARTNER
BANCARI E
ASSICURATIVI



AUXILIA
FLAIP | FINANCE

I nostri **consulenti del credito** saranno una valida guida per una scelta chiara ed obiettiva, permettendoti di trovare il **miglior prodotto creditizio** adatto alle tue esigenze.



MUTUI
PRESTITI PERSONALI
CESSIONI DEL QUINTO
FINANZIAMENTI AZIENDALI
ASSICURAZIONI

☎ 800.88.71.71

🌐 www.auxiliafinance.it

✉ help@auxiliafinance.it

Tutte le soluzioni
per la tua professione,
sempre al passo con te.



VISURE TELEMATICHE IN CONVENZIONE CON LA CASSA FORENSE

Dal portale www.cassaforense.it alla voce "Convenzioni"- "Visure On-line" , puoi richiedere

- >> Visure al Registro Imprese - CCIAA
- >> Visure Catastali
- >> Visure in Conservatoria
- >> Visure al PRA (per nominativo)
- >> Catasto in Differita
- >> Informazioni Investigative
- >> Certificazioni Anagrafiche
- >> Visure Integrate
- >> Focus Azienda
- >> Monitoraggio Registro Imprese
- >> Monitoraggio Immobiliare
- >> Eventi Negativi (protesti, procedure da Tribunale, pregiudizievoli)
- >> Perizie Immobiliari



06 6841781



Visura
TINEXTA GROUP

**CASSA
FORENSE**